




**NOTIZIARIO  
DELL'UFFICIO  
CATECHISTICO  
NAZIONALE**



**INSEGNAMENTO  
DELLA  
RELIGIONE CATTOLICA**

**ATTI  
DELL'INCONTRO  
DEL GRUPPO NAZIONALE  
PER L'IRC**  
Roma, 30 maggio 1996

**ATTI  
DELL'INCONTRO DEI RESPONSABILI DIOCESANI  
PER L'IRC**  
Collevalenza, 27-28 giugno 1996

**Anno XXV  
N. 5  
1° OTTOBRE  
1996**



# INDICE

## Editoriale

### ATTI DELL'INCONTRO DEL GRUPPO NAZIONALE PER L'IRC

Roma, 30 maggio 1996

**Per una riflessione sulle motivazioni della scelta  
di avvalersi o non avvalersi dell'IRC  
da parte delle famiglie e degli studenti.**

**Quali proposte?**

pag.

*Prof. Luigi Pati, dell'Università Cattolica di Brescia*

**La famiglia di fronte all'IRC**

pag.

*Mons. Renzo Bonetti,*

*Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia*

**Pastorale giovanile  
e decisione di avvalersi dell'ISR**

pag.

*Mons. Domenico Sigalini,*

*Direttore del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile*

**IRC e pastorale della scuola**

pag.

*Don Angelo Vincenzo Zani,*

*Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione,  
la cultura, la scuola e l'università*

**I genitori di fronte alla scelta dell'IRC**

pag.

*Dott. Giuseppe Richiedei,*

*Presidente Nazionale dell'Associazione Genitori (A.Ge.)*

**IRC e studenti cattolici**

pag.

*Giandiego Carastro.*

*della Consulta Nazionale per la pastorale della scuola*

### ATTI DELL'INCONTRO DEI RESPONSABILI DIOCESANI PER L'IRC

Collevalenza, 27-28 giugno 1996

**Insegnamento della religione nella scuola e pastorale della scuola**

pag.

*Mons. Giuseppe Rizzo, Parroco di Noale e già Direttore dell'UNESU*

**Problemi e prospettive nella gestione dell'insegnamento  
della religione cattolica.**

**Informazioni ed orientamenti su alcune problematiche emergenti**

pag.

*A cura del Settore IRC della CEI*

**L'Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia  
Anno scolastico 1995/96 (terza edizione)** pag.  
*Proff. Dario Olivieri - Antonio Battistella  
dell'Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto*

**L'IRC e il progetto educativo di istituto** pag.  
*Don Dante Carolla, Direttore Ufficio Scuola della Diocesi di Firenze*

**Il progetto nazionale di formazione in servizio degli IdR (II):  
per una "essenzializzazione" dei contenuti dei programmi di RC** pag.  
*Prof.ssa Adele Lamonica, del Gruppo di Ricerca del Vicariato di Roma*

**Normativa canonica circa il riconoscimento  
dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica** pag.

**Contributo degli IdR agli uffici catechistici diocesani** pag.

**Moduli per gli Uffici  
dell'insegnamento della religione cattolica** pag

## **DOCUMENTAZIONE**

**Circolari Ministero Pubblica Istruzione** pag

- C.M. n. 116 del 22 marzo 1996 (prot. n. 395)
- C.M. n. 366 del 24 luglio 1996 (prot. n. 939)
- C.M. n. 309 del 2 luglio 1996 (prot. n. 1861/BL)
- C.M. n. 491 del 7 agosto 1995 (prot. n. 44934)
- C.M. (telegrafica) n. 449 del 1° agosto 1996 (prot. n. 3545/BL)
- C.M. n. 487 dell'8 agosto 1996 (prot. n. 11)
- C.M. n. 498 dell'8 agosto 1996 (prot. n. 887/N - All. 1)
- C.M. n. 595 del 20 settembre 1996 (prot. n. 5446/BL)
- Comunicazione di Servizio prot. n. 2577 del 3.10.1996
- C.M. n. 713 del 22 novembre 1996 (prot. n. 117)

# Editoriale

L'inizio di un nuovo anno scolastico dovrebbe essere un fatto normale per tutta la scuola e per tutte le discipline. Ogni anno invece vi sono sia per la scuola sia, per quanto ci riguarda, per l'IRC situazioni nuove a cui far fronte. Ci riferiamo alla modifica della nota per la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare e nell'istruzione secondaria di primo grado, al difficile passaggio della competenza alle Direzioni provinciali del tesoro per il pagamento delle retribuzioni degli insegnanti di religione, all'annunciato, ma poi per quanto riguarda l'IRC sospeso, anticipo dei termini di presentazione delle richieste di autorizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento.

Vi sono poi le sempre annunciate riforme. Progetti importanti che vanno dalla revisione dei programmi, all'autonomia degli istituti, fino all'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni. Il confronto su questi temi è difficile dato che per ora si tratta buone intenzioni, e difficile sarà l'impatto che avranno su apparati pesanti quali le attuali strutture del MPI, ma soprattutto sugli insegnanti, spesso confusi e disorientati.

Anche per gli insegnanti di religione qualcosa si muove. Sono state già presentate in parlamento ben dodici proposte di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione. Crediamo sia un problema che non può più essere disatteso e che ci auguriamo di veder presto risolto.

Ma tuttavia riteniamo che accanto a queste riforme ve ne sia una ancora più necessaria, ma al di fuori dei poteri del Ministero, e su cui forse l'insegnamento della religione è chiamato ad offrire il suo particolare contributo. Si tratta di ridare un'anima alla scuola chiamata oggi a lavorare su una linea cruciale, quella dove si sta consumando il ricambio tra il passato e il futuro della società. Le istituzioni scolastiche sono in crisi in tutto l'Occidente perchè nelle società avanzate si sta spezzando qualcosa di profondo connesso alle modalità sociali e culturali di crescita e di trasmissione della conoscenza, meccanismi che duravano da secoli. La Chiesa italiana con la riflessione sul progetto culturale ha colto la centralità di questo problema, che l'insegnante di religione vive continuamente perchè è chiamato dalla sua stessa disciplina a coniugare il vangelo con la cultura odierna, la fede cristiana con la ragione. In questa fedeltà a Dio e all'uomo, alla Chiesa e al mondo, l'insegnante di religione scopre nel proprio specifico impegno professionale uno dei modi nei quali si realizza la risposta alla propria vocazione e quindi una strada per la propria santificazione.

Per questo crediamo necessario operare ogni sforzo per accompagnare in questo momento gli insegnanti di religione con stima e gratitudine, senza scoraggiarsi per la difficoltà di introdurre i giovani nel sapere critico della fede e all'incontro con ragioni concrete e testimonianze vere di vita su cui poter investire la propria libertà.

Tutti siamo convinti che i giovani chiedono educatori veri, presenze educative qualificate, compagni di cammino credibili per la loro passione per la vita, per l'onestà intellettuale e per la coerenza. C'è bisogno di educatori che non rinunciano al loro compito educativo soltanto perchè difficile, di insegnanti che non si limitano alla fredda

trasmissione di conoscenza, ma sappiano inventare occasioni di confronto e di incontro tra persone, capaci di accompagnarli nel "mestiere di vivere". Anche se non è facile, cerchiamo di non deluderli troppo.

\* \* \*

In questo numero del Notiziario vengono riportate le riflessioni svolte nell'Incontro del Gruppo Nazionale per l'Insegnamento della religione cattolica svoltosi a Roma nello scorso 30 maggio, così come gli Atti dell'Incontro nazionale per i Responsabili diocesani per l'IRC svoltosi a Collevaenza il 27 e 28 giugno 1996. La Documentazione offre, come di consueto, le ultime circolari ministeriali.

Buon Natale

Il Settore per l'I.R.C.  
della Conferenza Episcopale Italiana

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
Settore Insegnamento Religione Cattolica

**INCONTRO DEL GRUPPO NAZIONALE  
PER L'INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Roma, 30 maggio 1996

# Per una riflessione sulle motivazioni della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC da parte delle famiglie e degli studenti. Quali proposte?

Prof. LUIGI PATI, Ordinario di Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Brescia

Per poter svolgere le mie riflessioni sul tema assegnatomi, reputo indispensabile chiarire quanto segue:

- mi soffermerò soltanto sulle motivazioni della scelta di avvalersi dell'IRC, trascurando il discorso riguardante il non avvalersi;
- prenderò in considerazione alcune questioni attinenti alle motivazioni della famiglia omettendo di addentrarmi in quelle concernenti gli studenti. Circa questi ultimi, è degno di nota il fatto che le motivazioni più forti alla scelta riguardino 1) l'essere credenti, 2) la ricerca di risposte ai problemi della vita e del futuro, 3) la considerazione dell'IRC come insegnamento formativo. Tali dati devono far pensare sotto l'aspetto pedagogico, così come deve sollecitare alla riflessione il fatto che dai giovani è poco considerato l'aspetto culturale dell'insegnamento religioso. Sembra essere trascurato l'art. 9 paragrafo 2 del Concordato, là dove è asserito che l'insegnamento della religione nella scuola pubblica dovrebbe perseguire l'obiettivo di far emergere «*il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano*». Ciò detto, svilupperò il tema in riferimento ai seguenti tre punti:
  - . rilevazione di ipotesi riguardanti le motivazioni della famiglia circa l'avvalersi dell'IRC;
  - . necessità di rendere maggiormente interessante, per le famiglie, l'IRC, allo scopo di motivarle ad una scelta culturalmente e pedagogicamente valida;
  - . urgenza di una ridefinizione del significato dell'IRC nella scuola pubblica di Stato, al fine di sollecitare l'ulteriore avvaloramento culturale del medesimo.

## 1. Rilevazione di ipotesi riguardanti le motivazioni della famiglia circa l'avvalersi dell'IRC

In ordine alle motivazioni della scelta di avvalersi dell'IRC da parte delle famiglie, si possono formulare alcune ipotesi, che esigono la determinazione di precise ricerche empiriche per poter essere verificate<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ciò sull'esempio di quelle svolte dall'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto (OSReT). *L'ora complessa. Rapporto sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del Triveneto*. Messaggero di S. Antonio, Padova 1993; da G. MALIZIA - Z. TRENTI (a cura di), *Una disciplina in cammino. Rapporto sull'insegnamento della Religione Cattolica nell'Italia degli anni '90*, SEI, Torino 1991.

- a) Alla luce delle conoscenze attuali, si può postulare un atteggiamento di delega da parte della famiglia alla scuola per quanto riguarda la formazione religiosa dei figli. Ciò affonda le radici nella convinzione di un buon numero di genitori che la formazione religiosa svolta in ambito scolastico può completare, e in certi casi eventualmente sostituire, il diritto/dovere della famiglia al riguardo. Tale atteggiamento di delega trova una certa conferma sia nel fatto che il genitore dichiara di scegliere l'IRC perché credente, sia nella richiesta posta dalle famiglie alla scuola di affrontare, con l'IRC, problemi sociali, questioni di attualità, aspetti connessi con la sfera morale.
- b) Alcuni dati sospingono a denunciare l'esistenza di un vero e proprio fraintendimento, da parte delle famiglie, circa l'IRC. Questo è inteso come attività che rientra a pieno titolo nell'opera di evangelizzazione della Chiesa e pertanto, come tale, è prescelto e richiesto. La ricerca svolta dall'Osservatorio del Triveneto mette in luce che c'è un buon numero di famiglie che intende l'IRC come prolungamento del catechismo; altre famiglie che manifestano pieno disinteresse verso l'IRC.
- c) L'osservazione, sia pur superficiale, della realtà scolastica, autorizza a dire che da parte di molte famiglie la scelta dell'IRC è espressione dell'esigenza di mantenere una sorta di equilibrio istituzionale e culturale. Le famiglie sono collocate in un contesto socio-politico-culturale che, mentre asseconda il permanere di un rapporto lineare tra istituzione domestica, scuola e Chiesa, assegna a ciascuna di esse prerogative particolari. Esse, pertanto, si adattano a tale prassi, prestando scarsa attenzione al significato proprio dell'IRC. Può essere fatta rientrare in questo settore anche la motivazione delle famiglie che scelgono l'IRC allo scopo di favorire l'educazione alla convivenza democratica dei figli.
- d) Non sono pochi (ma neanche molti) i genitori che, avendo compiuto in piena consapevolezza una precisa scelta religiosa o a-religiosa, si avvalgono dell'IRC allo scopo di accostare formalmente il figlio a fonti d'informazione e di approfondimento conoscitivo, nella prospettiva della futura e definitiva scelta da parte del medesimo. In certo qual modo, possono essere collocate in questo ambito le famiglie che scelgono l'IRC per il fatto che la religione fa parte del patrimonio culturale del Paese.

Le quattro ipotesi enucleate, nella loro diversità d'impostazione e di contenuti, sono accomunate da una medesima esigenza. Sia le prime tre, oggetto di una valutazione negativa, sia l'ultima, che palesa aspetti positivi, tutte chiamano in causa la riflessione pedagogica. Da esse, infatti, emerge in modo forte la necessità di riflettere sul vero significato dell'IRC e di predisporre interventi educativi adeguati affinché i genitori chiariscano a sé ed ai figli le ragioni profonde di una scelta.

Ciò vale anche per quel gruppo di genitori che sceglie intenzionalmente l'IRC per avere un aiuto dalla scuola circa la formazione (generale e religiosa) dei propri figli.

In verità, pur se un buon numero di famiglie dichiarano di fare la scelta o perché "ritengono importante far conoscere i contenuti dell'IRC agli allievi" o perché "ritengono l'IRC formativo", rimane da verificare a cosa finalizzano i contenuti trasmessi (approfondimento culturale della religione o educazione religiosa *tout court*?) e se, con il termine di "formazione", ci si riferisce a quella generale o se si intende - anche e soprattutto - quella religiosa.

In ogni caso, quest'ultimo gruppo è importante che venga messo in luce, per il fatto che pone uno stretto rapporto tra IRC e formazione della personalità.

## 2. Il discorso pedagogico di fronte alla necessità di rendere appetibile alle famiglie l'IRC

Al riguardo possono essere identificati due ordini di fattori:

- a) Rinnovamento della fondazione teorica dell'IRC. Si tratta, come si può ben comprendere, di riprendere il discorso riguardante l'epistemologia dell'IRC come disciplina scolastica. Ciò allo scopo di aiutare le famiglie a capire la consistenza reale, scientifica dell'IRC, per farle uscire dalla condizione di accettazione passiva, di fraintendimento, di indifferenza.
- b) Ripensamento del ruolo istituzionale e delle competenze dell'insegnante di religione. Il tema si presta a molteplici approfondimenti. A noi importa sottolineare le seguenti questioni:
  - Risoluzione delle ambiguità circa la figura istituzionale dell'insegnante di religione. Si può pensare alla revisione dell'accordo tra Stato e Chiesa, che faccia chiarezza circa lo stato giuridico dell'insegnante?
  - Ulteriore qualificazione teologico-culturale dell'insegnante di religione. Si può ipotizzare la modificazione delle attuali Scuole di Scienze Religiose a favore di:
    - una uniformità dell'impostazione teologico-culturale a livello nazionale;
    - l'accentuazione del settore teologico.
  - Ulteriore qualificazione pedagogica e metodologico-didattica dell'insegnante di religione. Si può ipotizzare:
    - l'approfondimento pedagogico della proposta religiosa in ambito scolastico;
    - l'istituzione di un tirocinio guidato;
    - l'impiego di strumenti tecnologici nel campo dell'insegnamento;
    - l'approfondimento pedagogico-educativo del tema della partecipazione familiare alla vita della scuola, assegnando all'insegnante competenze di mediazione culturale e di animazione extrascolastica (Sino al punto da pensare all'insegnante di religione come operatore di pastorale familiare?)

## 3. Urgenza di una ridefinizione del significato dell'IRC nella scuola pubblica di Stato

L'argomento va affrontato a un duplice livello: politico-istituzionale e pedagogico-educativo.

- a) Livello politico-istituzionale. Occorre un ripensamento dell'IRC secondo le finalità che sono proprie della scuola. Ciò implica una precisazione del ruolo non catechistico dell'IRC nella scuola e quindi la natura fondamentale culturale ed ermeneutica dell'IRC. Da una parte sta l'esigenza di offrire all'alunno possibilità di approfondimento culturale della realtà in cui è inserito e vive; dall'altra parte si pone l'esigenza di fare in modo che i giovani si impadroniscano del linguaggio religioso per interpretare la realtà personale e sociale, per dare risposte agli interrogativi posti dal vivere<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Z. TRENTI, *La religione come disciplina scolastica. La scelta ermeneutica*, Elle Di Ci, Leumann, Torino 1990; ID., *Invocazione. Opzione religiosa e dignità umana*, Las, Roma 1993, pp. 81-95.

- b) Livello pedagogico-educativo. Si rende indispensabile rilevare la forte incidenza dell'IRC non solo sotto l'aspetto conoscitivo ma anche esistenziale. Pertanto, bisogna elaborare e diffondere una cultura pedagogico-educativa che orienti e motivi le famiglie a capire il peso del messaggio religioso nella comprensione/valutazione/risoluzione dei problemi di vita personali, familiari, sociali. Deriva da ciò per l'insegnante l'urgenza, anche e soprattutto didattico-metodologica, d'imparare a collegare la dimensione conoscitiva con quella emotivo-affettiva<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> H. FRANTA, A.R. COLASANTI, *Il ruolo del docente di religione nella creazione di una positiva atmosfera scolastica: dimensioni relazionali e proposte di aggiornamento*, in J. GEVAERT, R. GIANNATELLI, *Didattica dell'insegnamento della religione. Orientamenti generali*, Elle Di Ci, Leumann, Torino 1988, pp. 218-227.

# La famiglia e l'IRC

Mons. RENZO BONETTI,  
Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

Nel *Direttorio della Pastorale Familiare* non è individuato l'aspetto specifico dell'IR nella scuola, anche se viene precisato che in essa la famiglia è chiamata ad esprimere il suo «*protagonismo sociale*» (n. 184) ed invita i genitori ad evitare ogni delega incondizionata ed irresponsabile e ad impegnarsi a fondo per una presenza attiva nella scuola... attenta a verificare la cultura e i valori ai quali la scuola si ispira.

a) Tutte le famiglie che hanno figli a scuola, ogni anno si trovano di fronte alla scelta dell'IRC.

È un passaggio obbligato che può avere una varietà grandissima di reazioni, che possono andare dal fastidio per chi ha messo da una parte il problema religioso, ad una grossa opportunità per chi è pienamente responsabilizzato nella formazione del figlio anche sotto l'aspetto religioso.

Emerge però una serie di variabili che interagiscono in questo coinvolgimento della famiglia:

- Il tipo di famiglia: religioso o no; praticante o no; uno/a sì-altro/a no; coniugato religiosamente; coniugato solo civilmente; in crisi; in situazione irregolare; presenza di un solo genitore con l'altro/a "per qualche volta".
- Il tipo di rapporto educativo genitori-figli: direttivo; non direttivo: deve scegliere il figlio ma vengono offerti i motivi per decidere; lasciar fare: è un fatto personale del figlio! che faccia come tutti.
- Il tipo di rapporto genitori-scuola: delega completa; collaborazione responsabile; giudizio su IRC a seconda del tipo di insegnante.

Comunque già questa fase della "scelta" dell'IRC è ricca di opportunità pastorali:

- di responsabilità delle famiglie che vanno sollecitate dalla pastorale della famiglia a questo dialogo con i figli;
- di responsabilità degli insegnanti di religione nel coltivare un dialogo con le famiglie degli studenti.

b) Le famiglie possono interagire positivamente con l'IRC con vantaggio sia del figlio che delle famiglie stesse.

IRC: opportunità per la famiglia.

- È un modo di presentare il cristianesimo anche a chi non crede, per il suo profilo culturale.
- È un aiuto ai genitori nel difficile compito di consegnare ai giovani le ragioni della fede.
- È a disposizione della famiglia per mostrare il senso e il fondamento del progetto educativo.

- È un modo per sostenere e integrare il cammino catechetico parrocchiale.
- È un modo serio di coinvolgersi nella ricerca e approfondimento dei valori autentici della vita. Dovrebbe infatti particolarmente emergere ciò che la religione insegna riguardo all'uomo (alla persona uomo-donna), alla sua dignità, al valore della famiglia nella sua identità originaria, all'interno della quale è promossa la dignità e il rispetto di chiunque ne fa parte: moglie o marito, bambino o anziano, la vita al suo concepimento e al suo spegnersi.

Va verificato quando e come gli insegnanti di religione coinvolgano o promuovano con gli studenti questa interazione con la famiglia che rimane il soggetto educativo primario.

È su questo fronte che intravedo una grande possibilità di collaborazione tra la pastorale familiare o meglio una pastorale fatta con le famiglie e gli insegnanti di religione.

Anche nell'ambito scolastico gli insegnanti di RC possono essere esempio di come si interagisce con le famiglie per un autentico progetto educativo.

- Dare motivazione, sollecitazione, soddisfazione alle famiglie di esprimere le proprie responsabilità primarie dell'educazione.
- L'IRC solleciti i consigli di classe ad un coinvolgimento e un confronto costruttivo con le famiglie.
- L'IRC promuova l'associazionismo come possibilità unica di far sentire la voce delle famiglie alle istituzioni, promuovere luoghi di incontri e dialogo con le famiglie.
- Curare il livello di IRC perché abbia in se stesso autorevolezza.

Un discorso a parte va fatto per le scuole cattoliche. In queste il dato religioso, al di là dell'insegnamento, informa tutta l'azione educativa, costituendone il fondamento con riguardo a tutte le discipline. In queste scuole la religione non è tanto una delle discipline quanto la ragione stessa del fare scuola.

Per concludere mi sembra giusto ricordare che: l'ottica del *Direttorio* è promuovere una pastorale con la famiglia e quindi, di conseguenza, è sollecitare una partecipazione della famiglia alla vita della scuola; in questo c'è ampio spazio di collaborazione tra la pastorale familiare e l'IRC.

# Pastorale giovanile e decisione di avvalersi dell'IRC

*Mons. DOMENICO SIGALINI,  
Direttore del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile*

È necessario far diventare la scelta dell'avvalersi dell'ora di religione un problema anche pastorale. Il che significa che non può più essere lasciato solo agli addetti ai lavori del mondo scolastico, ma deve diventare oggetto di riflessione, di ricerca, di attività educativa di tutto l'ampio mondo che si interessa all'educazione alla fede dei giovani. L'oggetto qui non è il modo di far religione a scuola o lo statuto epistemologico di tale insegnamento, ma la decisione di avvalersi, che nasce dalla vita dei giovani, dal loro rapporto con le famiglie, dalla domanda religiosa diffusa nel mondo giovanile, da motivazioni di ricerca religiosa, di fede, da atteggiamento di missionarietà dei giovani che partecipano alla vita della comunità cristiana..., tutti elementi oggetto della pastorale giovanile, quindi legati al tessuto di relazioni che essa sta tentando di attivare, far crescere, ecc.

Nel modello di pastorale giovanile che il Servizio Nazionale tenta di diffondere, in attuazione delle decisioni dei Vescovi, volto a creare una convergenza educativa sul mondo giovanile da tutti i punti di vista possibili, è necessario che si colga l'ora di religione, come strumento necessario per avviare e aiutare la ricerca religiosa. Per la pastorale giovanile è un momento forte della composizione di una "costituente educativa", dell'appello, cioè, a tutti coloro chi si dedicano a offrire ai giovani ragioni di vita, a collaborare ciascuno con il suo specifico apporto. Per questo la scuola è interlocutore privilegiato e in essa l'ora di religione deve essere rispettata nella sua valenza culturale.

È importante sottolineare il versante giovanile della decisione per la quale occorre attivare informazioni, motivazioni, dialoghi con la famiglia, convergenze. A questo punto è molto carente la riflessione anche solo culturale sulla sua utilità. Mi pare che, detto brutalmente, occorra reclamizzarla, perché sarà sempre meno automatico sceglierla. A noi sembra che una mancanza di attenzione della società nell'offrire aiuto alla domanda religiosa dei giovani sia responsabile del pullulare delle sette distruttive della personalità e dell'esoterismo, spesso satanico, che si sta diffondendo.

Ne deriva un coinvolgimento rispettoso degli insegnanti di religione nella progettualità della pastorale giovanile, così da farli sentire a casa loro in tutte le iniziative sul mondo giovanile e favorire uno scambio utile sia alla pastorale giovanile che all'insegnamento stesso.

Il tutto potrebbe far parte di una nuova collaborazione tra pastorale giovanile e pastorale scolastica in generale. La discriminante dei luoghi diversi in cui si esercitano (comunità cristiana da una parte e scuola dall'altra) non sono più sufficienti per tenere distinti gli

interventi, quasi si temesse una mancanza di attenzione alle specificità di ciascuna o una intromissione indebita.

Uno sportello aperto negli uffici di pastorale giovanile e scolastica per sostenere tutte le questioni inerenti alla scelta, allo sviluppo dell'ora di religione, alle interazioni, per mettere assieme una banca dati, équipes di persone preparate per favorire assemblee scolastiche su tematiche educative... potrebbe essere una buona iniziativa almeno da sperimentare.

A riguardo di tutto questo il Servizio di Pastorale giovanile nazionale e diocesano può mettere a disposizione la sua consuetudine col mondo giovanile e forse anche un minimo di competenza.

# IRC e pastorale della scuola

*Don ANGELO VINCENZO ZANI.*

*Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la cultura, la scuola e l'università*

Propongo alcune riflessioni sul rapporto tra l'IRC e la scuola, rifacendomi alla personale esperienza nella mia diocesi, dove ho operato sia per l'insegnamento della religione sia per la pastorale della scuola, e considerando le nuove sfide che sicuramente sorgono dai cambiamenti culturali e istituzionali che si prospettano.

Premetto che nella gestione diocesana dell'IRC mi sono preoccupato di promuovere corsi di aggiornamento per gli insegnanti di religione, ponendo sempre una particolare attenzione ai problemi della scuola in genere e ho coinvolto gli insegnanti stessi nelle numerose iniziative diocesane predisposte insieme alle associazioni dei docenti, dei genitori e degli studenti, come ad esempio le giornate diocesane per la scuola, le settimane dell'educazione, i seminari di approfondimento su temi specifici.

Nonostante l'impegno organizzativo e culturale la percentuale dei non avvalentisi, dal 1986 ad oggi, è gradualmente aumentata, soprattutto a livello di scuola media superiore. Ciò dimostra che, anche se non risolutiva di tutti i problemi, è comunque necessaria e sempre feconda la collaborazione tra l'IRC e la pastorale della scuola.

Dopo dieci anni dall'applicazione degli accordi concordatari cosa si può prospettare a livello di impegno collaborativo tra insegnamento della religione e pastorale della scuola?

Siamo dinanzi a un problema squisitamente culturale sul quale è chiamata ad interrogarsi l'intera pastorale. Infatti l'IRC non è una questione che riguarda soltanto gli IdR, anche se questi sono interpellati in primo luogo; l'IRC è una sfida culturale che si pone a tutta la comunità cristiana e, perciò, a tutti i soggetti che operano nella pastorale, soprattutto alle associazioni dei genitori, degli insegnanti e degli studenti.

In ordine a ciò suggerisco alcune considerazioni e qualche orientamento per l'impegno pastorale.

- a) Per evitare che l'IRC piombi nell'isolamento "culturale" nel quale spesso viene confinato, è necessario collegarlo alla realtà della scuola, e considerare questa a partire dai mutamenti sociali in atto che vengono registrati anche dagli esperti e dai responsabili delle istituzioni internazionali.

Ha avuto una vasta eco il Libro Bianco presentato da M.me Cresson alla Commissione della Comunità Europea, che ha con molta enfasi delineato la prospettiva della società conoscitiva. In essa conoscere, interpretare, scegliere e assumersi responsabilità diventano le tappe principali per la formazione dei futuri cittadini.

Ebbene, se la conoscenza è lo strumento che consente alla persona di entrare in un rapporto interattivo con la realtà, l'apprendimento - dall'infanzia alla maturità - deve poter alimentare le capacità creative e critiche dei soggetti; anzi esso si potenzia proprio quando una efficace intenzionalità educativa pervade i diversi ambiti di apparte-

nenza della persona: dalla famiglia alla scuola, alla vita di gruppo, alla vita sociale nella sua globalità.

In questo quadro, con evidenza sempre maggiore, l'educazione si afferma come processo di crescita nella consapevolezza critica e nella volontà costruttiva di ricerca e di scoperta delle possibilità oggettive che l'uomo di oggi ha nell'edificare un mondo e una società sempre più ricchi di beni culturali, morali e civili, e sempre più rispondenti alle istanze personali e alle libere scelte dei soggetti.

Il cambiamento che sta avvenendo e dovrà attuarsi nella scuola; quindi, non può riguardare solo gli aspetti organizzativi dell'istruzione, ma anche un suo rapporto più efficace e dinamico con una società che progetta il proprio avvenire e che dovrà senza dubbio investire nel campo dell'educazione e dell'istruzione per garantire un futuro di crescita e di qualità, sulla base di valori condivisi.

I pedagogisti più avveduti sostengono che per garantire un corretto rapporto tra l'istituzione scolastica e la società, che salvaguardi la natura e le finalità della scuola, è necessario che questa si configuri come una comunità, come luogo di incontro tra persone che ricoprono ruoli diversi, come spazio dialogico e partecipativo tra educatori ed alunni, dove ognuno superi i limiti del proprio interesse individuale.

Se nella scuola si instaura un'atmosfera comunitaria di relazioni autentiche, automaticamente scatta l'apertura attenta a recepire le istanze che provengono dal contesto socio-culturale e che provocano positivamente la vocazione educativa della scuola.

Tutto ciò si esplica nell'impegno che ogni scuola ha di dotarsi di un progetto educativo nel quale anche i valori religiosi, sociali e morali, trovano pieno diritto di collocarsi quali indispensabili contenuti per formare l'uomo e il cittadino.

Se la presenza dei cristiani a scuola si qualifica per la scelta di campo che afferma il primato dell'educazione quale variabile decisiva per il futuro del mondo, essa è tanto più urgente oggi, quando registriamo una eclissi della coscienza educativa e una fiducia enfatizzata nei confronti degli strumenti e delle tecniche.

- b) La Chiesa, operando per la salvezza dell'uomo là dove egli concretamente cresce e si realizza, si interessa della scuola perché lì l'uomo apprende a indagare e a promuovere la verità del suo essere.

Attraverso i docenti e i genitori cristiani la Chiesa si fa presente nella scuola con rispetto, dedizione e sincerità, assumendone i processi e i dinamismi che le sono tipici; in un contesto di pluralismo, la testimonianza dei cristiani offre il suo tipico servizio presentando quel modello di uomo che ci è dato in Cristo e che si traduce e si esprime nell'antropologia cristiana.

I credenti, infatti, credono che proprio l'antropologia cristiana è il fondamento e la sorgente dell'interpretazione cristiana della storia e della cultura, essa apre "dall'interno" ogni discorso umano, compresi i discorsi delle scienze empiriche, impedendo loro di rinchiudersi, e dà vita alla ricca tradizione e produzione della pedagogia cristiana.

Nel campo dell'educazione e della scuola questa presenza è un supplemento d'anima e una proposta di valori che aiutano a risolvere i numerosi problemi legati alla domanda di senso dei giovani, all'emarginazione, al bisogno di alfabetizzazione del numero crescente di immigrati, al sostegno per le famiglie fragili e smarrite sul piano educativo.

- c) Nella scelta educativa di campo che la Chiesa ha operato anche attraverso la pastorale della scuola, rientra l'impegno per l'insegnamento della religione cattolica:

si tratta di una presenza più diretta che contribuisce chiaramente a trasmettere i contenuti culturali autentici.

La valenza educativa e culturale che si sprigiona dai principi del cattolicesimo, quando essi vengono presentati nella loro integralità e obiettività, diventa un impegno che si esprime attraverso un organico raccordo dell'IRC con la programmazione educativa e didattica della scuola nel suo insieme.

Per la rilevanza di questo compito le comunità cristiane dovrebbero considerare l'IRC parte integrante del loro servizio alla piena promozione culturale dell'uomo e al bene del Paese. In questa prospettiva sarebbe opportuno svolgere un "discernimento comunitario" sulla indispensabile collaborazione fattiva tra pastorale ordinaria, pastorale della scuola e IRC. Ciò aiuterebbe a verificare serenamente quali spazi e quali tempi vengono predisposti per questi impegni tanto importanti ai fini della evangelizzazione, della formazione delle coscienze, della spinta missionaria aperta all'incontro con numerose persone che, anche nella scuola, possono ritrovare il senso della vita proprio a partire dalla corretta testimonianza personale e professionale offerta dai credenti.

Gli insegnanti di religione sono sufficientemente coscienti di tali potenzialità? La pastorale ordinaria comprende che l'IRC non va trattato come una fonte di problemi fastidiosi, ma come una delle possibilità più interessanti ai fini dell'inculturazione del messaggio cristiano nel contesto odierno?

Sostenere pastoralmente e professionalmente l'IRC per la comunità cristiana significa puntare su una prospettiva missionaria, aiutare la pastorale giovanile a potenziare l'impegno per la formazione delle giovani generazioni; accompagnare i genitori nel compito di verifica della loro capacità educativa; rendere sempre più coscienti i docenti di religione, e gli altri docenti cristiani, delle loro responsabilità professionali e della possibilità di dare testimonianza; offrire ai giovani l'incontro con un messaggio denso di valori, di cultura e di socialità.

Come per tutti gli altri problemi della vita scolastica anche per l'IRC risulta fondamentale la presenza attiva nella scuola e nella comunità cristiana delle associazioni e dei gruppi.

È, infatti, dimostrato che là dove operano con vivacità e competenza le associazioni, anche l'IRC viene rispettato, valorizzato e positivamente accolto.

Sarà propriamente l'impegno di sostenere e di sviluppare le associazioni e la collaborazione tra di esse con percorsi di formazione e con la proposta di attività comuni che renderà più visibile la ricchezza culturale dei cristiani e maggiormente riconoscibile la densità educativa, intrinseca all'IRC.

# I genitori di fronte alla scelta dell'IRC

*Dott. GIUSEPPE RICHIEDEI,  
Presidente Nazionale dell'A.Ge.*

## Introduzione

L'Incontro pone al centro della riflessione “le motivazioni” che stanno alla base della scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione. La tematica viene affrontata dai relatori da più punti di vista: da quello esistenziale a quello religioso, culturale, educativo...

Come responsabile dell'Associazione Genitori intendo riflettere sull'argomento dal punto di vista dei genitori, intesi non come singoli, ma come categoria specifica e come “componente a pieno titolo della scuola” alle prese con opportunità e carenze, presenti nelle norme e nel funzionamento del sistema complessivo.

La scelta delle famiglie si colloca in un contesto organizzativo in pieno cambiamento, che non può non risultare di volta in volta favorevole o demotivante nei riguardi dell'IRC.

Non è difficile verificare come le volontà e le convinzioni sono condizionate dai contesti organizzativi e normativi, che portano a comportamenti discordanti e, non di rado, poco coerenti con le migliori intenzioni individuali.

Sulle decisioni pesano, pure, i contesti culturali in cui avvengono; altro è scegliere la religione a scuola in una fase storica caratterizzata da contrapposizione netta con l'ideologia ateistica, altra cosa in un momento come l'attuale, quando le differenze si attutiscono e prevalgono considerazioni più pragmatiche e concrete.

La comunicazione prende, quindi, in considerazione:

- l'attecchimento nuovo della scuola nei riguardi delle famiglie,
- i riflessi conseguenti sull'IRC,
- le difficoltà e le opportunità istituzionali,
- le prospettive di lavoro comune tra insegnanti e genitori,
- i compiti dell'Associazione.

## La scuola orientata all'utente: studente e genitore

La scuola viene investita in continuazione da cambiamenti che stanno intaccando le tradizionali impostazioni culturali ed organizzative. L'intero sistema è in fibrillazione permanente a causa del succedersi di novità come la Carta dei Servizi, l'apertura delle scuole ai pomeriggi, giorni festivi compresi, le attività di prevenzione della tossicodipendenza, il progetto di Istituto, l'ampliamento progressivo di spazi di autonomia decisionale da parte delle singole unità scolastiche.

All'origine dei mutamenti stanno logiche ispirate al decentramento, all'attenzione ai risultati e non solo alle formalità, all'apertura al territorio, e soprattutto all'attenzione prevalentemente rivolta agli utenti (studenti e genitori rivalutati nella loro dignità di cittadini-destinatari di un servizio di qualità).

Quasi in modo impercettibile si sta passando, in analogia a quanto accade in tutti i Paesi più avanzati, da una scuola centrata sul programma ed autoreferenziale ad una realtà orientata all'utente, impegnata a definire con loro l'offerta educativa.

La scuola, non più intesa come apparato ideologico né burocratico di Stato, torna alla comunità con spazi di autogoverno, ancora da definire a livello legislativo, ma già significativi.

Il genitore è valorizzato, anzitutto come educatore per cui è coinvolto nel Progetto educativo di istituto.

L'educazione è più ampia dell'istruzione, e raggiunge settori di intervento e scelte valoriali, da cui non può essere esclusa la famiglia sia nel momento programmatico che in quello attuativo e di verifica (cfr. il contratto formativo).

L'efficacia dell'istruzione è correlata alla dimensione spirituale, etica, affettiva, per cui un ambiente accogliente e sereno facilita l'apprendimento culturale.

In qualità di utenti ai genitori sta a cuore, inoltre, la qualificazione continua della scuola, che sia più duttile nel recepire le diversificate esigenze e sia in grado di farvi fronte in modo efficace. Il che è possibile se l'unità scolastica indirizza le scelte su obiettivi verificabili, con trasparenza e celerità nelle procedure (cfr. la Carta dei Servizi).

I bisogni e le aspettative delle famiglie non sono solo dati statistici da tabulare, ma precise richieste dei titolari del diritto-dovere educativo.

I genitori sono, infine, titolari dei "Diritti di cittadinanza" all'interno dei servizi pubblici (L. 241/1990); la trasparenza si fa effettiva ed il rapporto più paritario.

Il diritto di accesso ai documenti, di essere consultati, di presentare proposte, di partecipare alle deliberazioni dei Consigli, rappresentano l'esplicitazione concreta di quanto venne solo enunciato con l'istituzione degli Organi Collegiali.

*Le famiglie sono coinvolte in «una nuova cittadinanza, fatta di corresponsabilità e di impegno nei riguardi di una scuola per la persona e delle persone, in comunicazione vitale che non solo costruisce un rapporto profondo tra educatori ed educando, ma li fa partecipare entrambi alla verità e all'amore» (Per la scuola, Lettera dei Vescovi italiani, 1995).*

### **L'insegnamento della religione: una scelta rinnovata**

Il capovolgimento di prospettiva nel considerare il cittadino-utente non più come passivo referente ma collaboratore nel qualificare il servizio non può non riflettersi anche sull'insegnamento della religione cattolica.

Dieci anni fa solamente nel caso dell'IRC veniva riconosciuta ai genitori, attraverso la libera adesione, la titolarità sull'educazione dei figli. In un contesto regolato da una rigida gestione burocratica e da un programma disciplinare uniforme, l'IRC rappresentava l'unico spazio disponibile per l'affermarsi di un'identità culturale e per una opzione non obbligata.

In questo momento, quando la scuola si fa sempre più flessibile e disposta a farsi carico delle esigenze di studenti e genitori, l'IRC diventa una scelta tra le molte, che il cittadino è invitato ad esprimere.

S'impone, conseguentemente, un'interpretazione più ampia della adesione all'IRC, che non si limiti all'adempimento formale, ma si collochi in un contesto di collaborazione continuativa.

- In questa direzione una prima attenzione riguarda il come rivalutare la titolarità educativa delle famiglie.

L'insegnante di religione è nella situazione, indicata dal Papa nella recente *Lettera alle famiglie*, «di partecipare all'educazione dei figli a nome dei genitori, con il loro consenso ed in certa misura persino su loro incarico... essi sono i primi e principali educatori, con fondamentali competenze, al cui servizio si pongono Chiesa e Stato, in applicazione del principio di sussidiarietà».

Il genitore ha bisogno di essere informato, coinvolto nelle scelte valoriali così che si stabilisca una continuità, basata sulla condivisione operativa, senza indulgere a facili deleghe sempre incombenti. (cfr. il contratto formativo).

«Il problema fondamentale della cultura e dell'educazione contemporanea è che i ragazzi ed i giovani non conoscono più la distinzione tra il bene e il male, mentre è urgente prepararli ad affrontare le grandi sfide del duemila: violenza dilagante anche tra i banchi, migrazioni di popoli, manipolazioni genetiche, scontri di civiltà, l'equa distribuzione delle risorse» (Card. Ersilio Tonini).

- Una seconda esigenza riguarda il miglioramento delle relazioni e del rapporto tra docenti e genitori da improntare a trasparenza informativa, a disponibilità nell'accogliere le proposte, nello stabilire forme di collaborazione operativa. L'incontrarsi frequentemente in disponibilità al dialogo ed all'aiuto disinteressato diventa per i genitori una conferma di aver scelto bene per sé e per il figlio.
- Con queste premesse ne consegue un terzo impegno per una riqualificazione dell'insegnamento, tale da rafforzare giorno per giorno la sua rilevanza culturale e formativa.  
È un bisogno per il genitore riscontrare nel ragazzo che torna a casa la positività dell'aver frequentato un'ora, dove si fronteggiano questioni che toccano il destino e la dignità della vita umana nei suoi più profondi significati esistenziali e spirituali.

### **Difficoltà ed opportunità istituzionali**

- a) Il coinvolgimento impegnativo, che si sta delineando per i genitori, è reso, tuttavia, particolarmente difficoltoso per l'insegnamento della religione a causa degli ostacoli specifici di tipo organizzativo e strutturale, accentuati dalle condizioni precarie in cui è stato collocato, in seguito alle note vicende giurisdizionali, che ne hanno accompagnato l'istituzione.
  - Anzitutto c'è l'eccessivo numero delle classi e degli allievi, per cui non è facile raggiungere tutti con rapporti intensi e che assumano una rilevanza nell'esperienza del ragazzo.
  - Il tempo assegnato all'IRC, troppo limitato nel corso della settimana, non facilita la continuità di un discorso, interrotto da intervalli eccessivamente prolungati.
  - La rilevanza della disciplina religiosa risulta svigorita enormemente dai condizionamenti organizzativi ben noti: dall'alternativa del vuoto educativo, allo scarso valore attribuito al voto....
- b) In questo momento di cambiamento è possibile, tuttavia, cogliere spazi ed opportunità nuove di qualificazione dell'IRC, derivanti dalle innovazioni che riguardano l'insieme del sistema scolastico.  
A condizione, tuttavia, che si veda l'IRC, non più ristretto nel mero ambito curricolare, ma inserito nel contesto delle molte iniziative che insegnanti, genitori e studenti possono intraprendere per integrare ed arricchire l'insegnamento tradizionale.

- Il recupero dell'attenzione educativa dà rinnovato vigore formativo alla religione. Gli spazi di intervento offerti dai Progetti Giovani, Ragazzi ed Arcobaleno e dalla DM 58/1996 interpellano in prima istanza la qualificazione dell'insegnamento religioso, inteso come proposta educativa più che un insieme di concetti ed informazioni.
- La possibilità di «*organizzare su base plurisettimanale l'orario di insegnamento di una materia*» (CM 116/1996 ed art. 41 del Contratto), distribuendo con flessibilità il tempo spettante a ciascuna disciplina, suggerisce una strada possibile per far fronte all'attuale frammentazione degli interventi con unità di lavoro meno dispersive.
- L'articolarsi delle attività in interventi disciplinari, di recupero e di sviluppo, da realizzarsi anche in tempi extrascolastici e nei locali della scuola (DM 133/1996) permette all'iniziativa di docenti, studenti e genitori di farsi carico in proprio di momenti di approfondimento, espressamente collegati con il programma di religione, oppure per chiarirsi le motivazioni stesse della scelta.

Queste opportunità, che per un certo verso possono apparire palliativi ad interventi di tipo giuridico e strutturale ben più risolutivi, al momento risultano essere le sole risorse a disposizione e non di secondario valore, una volta che si radichi la convinzione che i docenti ed i genitori, che scelgono l'insegnamento della religione, non stanno "a parte", ma partecipano a pieno titolo alla comunità scolastica.

### **Prospettive di lavoro comune: tra insegnanti e genitori**

In una visione cristianamente ispirata, l'IRC fa parte integrante del curriculum scolastico, non è un'aggiunta e neppure un settore separato. L'IRC, per questo, segue metodologie didattiche appropriate e contribuisce al perseguimento delle finalità proprie della scuola.

Se fa parte del sistema è naturale che subisca, nel positivo come nel negativo, le conseguenze di quanto si decide o si realizza nel contesto della realtà scolastica più ampia.

La sua qualificazione può perseguirsi, quindi, sia nella specificità della disciplina, dell'insegnante, della classe, dell'ordinamento specifico, sia utilizzando quanto di valido e utile offre la struttura e il progetto di Istituto complessivo.

- Ne deriva la necessità che i genitori e docenti vivano la scelta dell'IRC non come elemento divaricante ed escludente dal più vasto sistema scolastico, ma come aspetto innovativo ed appropriato di un modello scolastico aggiornato. La possibilità di opzioni diverse, infatti, è tipica di un sistema formativo moderno, dove le differenze siano vissute come arricchimento reciproco, e lo spirito democratico sia rispettoso delle molteplici identità religiose e culturali. Presa consapevolezza di non potersi isolare, anzi sentendosi responsabilizzati nei riguardi del tutto, ne scaturisce l'impegno per rinnovare l'intera comunità scolastica, così da stabilire un'interazione virtuosa tra l'insieme della scuola e l'IRC. *«Ai cattolici sta a cuore la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico in funzione di un'effettiva libertà di scelta e di partecipazione delle famiglie... viste come principali soggetti educativi e sociali...» (Il Documento dei Vescovi Italiani dopo Palermo).*
- A questo punto si pone la domanda in ordine alle modalità pratiche da seguire, così che partecipazione, collaborazione, gestione sociale della scuola, soprattutto nel caso dei genitori, non restino un auspicio o un'idealità, ma divengano una realtà concreta.

Finora è stato privilegiato l'intervento sui singoli ed il ruolo istituzionale dei Consigli.

Si punta sulla formazione di più genitori possibili, i quali, una volta preparati e consapevoli, siano in grado di dare testimonianza positiva nel contesto delle assemblee o nei Consigli, una volta eletti come rappresentanti dei genitori.

Continua ad essere trascurato il momento intermedio del gruppo di identificazione genitoriale, che aiuti a trovare convergenze su valori e su visioni comuni in ordine alla famiglia, alla scuola, alla religione, all'educazione...

*«Di grande importanza sono a tal riguardo varie forme di Associazioni familiari che oltre ad esprimere la dimensione della solidarietà, si presentano come una necessità storica per la famiglia stessa, che vogliono possedere una adeguata forza rivendicativa dei loro doveri e diritti» (cfr. Direttorio di Pastorale familiare, 182).*

*«Strumenti importanti per l'accompagnamento dei genitori ricordiamo l'Associazione Genitori (A.Ge.) di ispirazione cristiana e l'Associazione genitori delle scuole cattoliche (A.Ge.S.C.)» (Per la scuola, CEI, 1995).*

### **Compiti dell'associazione**

L'essere genitori riveste oggi una valenza tanto importante a livello educativo e sociale da non poter essere gestita in modo individualistico.

Occorre "essere insieme tra genitori" per aiutarsi a vicenda e per portare avanti con competenza diritti ed aspirazioni.

I genitori, come i docenti e gli studenti, hanno pieno diritto di darsi una organizzazione e di disporre di un soggetto collettivo di rappresentanza.

Non bastano i Consigli a dar voce autorevole ai genitori, in quanto senza associazione i rappresentanti, eletti nei Consigli, restano ben presto senza retroterra di riferimento, senza supporti di competenza, con scarsa capacità di mobilitazione.

- L'associazione svolge un compito formativo nei riguardi dei genitori che si ritrovano, si confrontano, rielaborano un progetto, avanzano proposte e le portano nei Consigli ed in ogni altra sede istituzionale.  
Nel gruppo prendono consapevolezza del proprio essere genitori, con conseguenti diritti e doveri verso i figli, la scuola e la società.  
Organizza per questo incontri appositi conosciuti come "Scuola genitori", oppure nell'istituzione scolastica promuove i "Progetti genitori", come momenti per accrescere consapevolezza e capacità formative, così che siano in grado di collaborare costruttivamente con insegnanti ed educatori in genere.
- L'Associazione diventa organo di informazione delle famiglie attraverso dibattiti pubblici, tavole rotonde, convegni sulle tematiche formative, valoriali o sociali. Attraverso notiziari propri, volantini, interventi sulla stampa, comunicati alla radio e televisione si fa movimento di opinione.
- Svolge, quindi, il ruolo di rappresentanza della componente genitoriale nei rapporti con l'Istituzione scolastica.  
Per questo compito dispone del riconoscimento ufficiale (CM 255/1991) che ne facilita l'azione con la possibilità di disporre di un'apposita bacheca, di distribuire materiale agli alunni, presentare suggerimenti e segnalazioni, a cui l'autorità competente è tenuta a dare risposta nei tempi stabiliti.
- Facilita la collaborazione di gruppo, che sia continuativa e pertinente. Disponendo di un progetto si diventa interlocutori credibili delle istituzioni, costruendo collegamenti con le realtà extrascolastiche (comuni, oratori, volontariato...).

- In molte realtà, sulla base delle esigenze e delle opportunità offerte dalla scuola (DM 133/1996) o dai comuni... gestisce iniziative socioculturali di solidarietà tra i genitori in riferimento all'assistenza allo studio, l'orientamento, l'informatica, l'integrazione dell'handicap, l'educazione permanente.

Valorizzando lo strumento associativo è possibile avviare una nuova fase della partecipazione, che nasce da una visione non più ideologica, ma ecologica della comunità scolastica, commisurata sulle autentiche esigenze dell'allievo e dove l'IRC trovi pieno riconoscimento e valorizzazione.

# IRC e studenti cattolici

GIANDIEGO CARASTRO,  
della Consulta Nazionale per la pastorale della scuola

Il mio intervento non ha la pretesa di essere uno studio scientifico, ma una semplice interpretazione di alcuni dati o situazioni per poi avanzare delle proposte, che potranno essere discusse insieme.

L'intervento in questione analizzerà il rapporto tra IRC e studenti, centrando dapprima, l'attenzione sulla prima e, poi, sui secondi.

L'ora di religione, scelta dal 90% degli studenti delle Secondarie superiori, è considerata, nella mentalità studentesca diffusa, come un'ora cuscinetto, non importante di per sé, ma in quanto costituisce uno stacco tra due materie "pesanti". Un'ora non valorizzata a pieno, dunque.

Tuttavia esistono degli elementi, disorganici e impliciti quanto si voglia, che spingono a individuare nell'IRC forse la sola materia nel panorama didattico capace di aprire gli allievi alla dimensione del senso.

L'insegnante di religione spesso è l'unico docente che voglia e sappia impostare la lezione a partire dalle esigenze e dai bisogni formativi dei propri studenti, interessandoli e offrendo piste possibili e praticabili per la soluzione delle domande di senso che egli stesso è capace di suscitare.

L'ora di religione come "ora del senso ricercato" e non più come ora cuscinetto... Un'altra caratteristica dell'IRC, secondo gli studenti, è quella di essere in grado di allacciare veri rapporti di relazione tra docente e discenti, offrendo un'ulteriore base educativa orientata alla crescita inter-personale e inter-generazionale.

Concludendo questa prima parte, occorre ribadire che il dato religioso, presente nel curriculum dell'IRC, è di per sé atto a orientare al "senso". In più è lecito augurarsi uno sviluppo di queste potenzialità:

- a) curando l'interdisciplinarietà e i rapporti dell'IRC con le altre materie, che, ciascuna con le proprie peculiarità, sono tutte capaci di aprire al "senso";
- b) inserendo l'educazione al "senso" nella più ampia prospettiva dei nuovi curricula trasversali (educazione alla pace, alla salute, alla libertà, alla democrazia, all'ambiente...);
- c) invogliando gli studenti a farsi portavoce di un nuovo modo di studiare, individuato a partire da una serie di valori che andranno a costituire il progetto per un nuovo umanesimo. Lo studio così "scoperto" non sarà in funzione di una raccolta di nozioni, ma della capacità di elaborare cultura. In quest'ottica, l'IRC avvierà non già un discorso "confessionale", ma sarà centro propulsore per rilanciare una nuova umanità, saldamente ancorata a dei valori comuni.

Tra la prima e la seconda parte, mi si permetta una parentesi relativa ai rapporti tra IRC, pastorale giovanile e pastorale scolastica. L'insegnamento della religione cattolica dovrebbe essere maggiormente al centro dei lavori degli uffici e delle consulte di pastorale giovanile. Nelle consulte di pastorale giovanile si corre spesso il rischio di non dedicare un'adeguata attenzione ai problemi e alle condizioni dei giovani studenti, che a scuola passano gran parte del loro tempo. Il rischio è quello di una delega nei confronti della pastorale scolastica. D'altra parte, le consulte di pastorale scolastica possono cor-

rere un diverso rischio, quello di dedicarsi esclusivamente all'IRC, senza esprimere tutto quel potenziale ideativo che è loro proprio, relativamente alla elaborazione di itinerari di Primo Annuncio che abbiano negli studenti non solo i destinatari, ma anche i soggetti autori e protagonisti.

L'IRC potrebbe, quindi, considerarsi ponte tra i lavori delle due consulte, tale da garantire che la prima attenzione pastorale sia quella rivolta a coloro che - come ricorda la *Lettera per la Scuola* - sono i primi destinatari della scuola, cioè i ragazzi e gli studenti.

La seconda parte del mio intervento cercherà di individuare i possibili e necessari legami tra insegnanti di religione e studenti cattolici, in vista di una comune animazione della realtà scolastica.

È necessario, però, contestualizzare il problema. In questi ultimi anni, è balzata all'attenzione di chi vive nella scuola la forte richiesta degli studenti di vedere riconosciuta la loro "soggettività", cioè l'insieme dei diritti e dei doveri inerenti al loro essere parte della comunità-scuola.

All'interno di tale richiesta generale, non ha saputo farsi strada l'esigenza degli studenti cattolici di far sentire la propria voce, o di far risaltare la propria specificità.

La gran parte dei giovani che frequentano le nostre comunità o parrocchie o gruppi ecclesiali sono studenti. Tale considerazione "numerica" non ha trovato una sua configurazione pratica in termini di visibilità. Che non è solo la visibilità quantitativa, ma è soprattutto visibilità qualitativa. Quello che manca è l'assenza di una visibilità nello stile, nel modo di essere cristiani nel mondo della scuola.

La problematica principale investe la scarsa attitudine dei nostri giovani ad essere pienamente testimoni di Cristo nella quotidianità delle situazioni. Difetta una precisa formazione alla laicità.

Da un altro punto di vista, è auspicabile che gli studenti cattolici assumano la coscienza di essere "laicato studentesco cattolico" e sappiano così esprimere, in piena sintonia con la virtù laicale del discernimento, idee anche diverse dai luoghi comuni sostenuti dai loro coetanei. La costituzione di un Forum degli studenti cattolici è una via da percorrere per dar vita e forma al progetto di un laicato studentesco cattolico.

Questa via andrebbe percorsa per più ragioni:

1. Perché si interpreterebbe efficacemente un segno dei tempi: la rinascita lenta ma costante del desiderio degli studenti italiani di associarsi non solo per rivendicare i loro diritti, ma anche perché si percepisce il gruppo come essenziale ai fini della crescita relazionale, intellettuale e culturale della persona.
2. Per valorizzare il lavoro delle associazioni studentesche cattoliche, cui anche si richiama la *Lettera per la Scuola*.
3. Per dare l'occasione agli studenti cattolici di operare quel sano discernimento nei confronti delle culture che i loro coetanei rappresentano, permettendo di crescere nelle dinamiche del rapporto fede/cultura e fede/vita.

Per far tutto questo, occorrerà uno sforzo non solo organizzativo, ma soprattutto culturale. Il dialogo, il discernimento, la voglia di operare in comunione, la capacità di progettare non sono dati acquisiti negli animi dei nostri studenti. Occorre essere educati al dialogo, al discernimento, alla comunionalità, alla progettualità. È importante spendere energie in questa direzione perché senza discernimento, comunione, progettualità si eliminano le basi stesse per attuare ogni giorno le proprie scelte di fede in Cristo.

E gli insegnanti di religione, in virtù delle loro competenze professionali e pastorali, sono i primi educatori ad essere interpellati. La collaborazione degli IdR con le as-

sociazioni studentesche cattoliche e con gli studenti cattolici non costituisce un'ulteriore attività da svolgere, ma un'attenzione da curare.

Gli IdR dovranno farsi promotori (non coordinatori) della rinascita dell'associazionismo studentesco cattolico.

In ultimo, un nodo che lascio irrisolto, ma che ha interessanti ricadute pastorali, è quello del "se" e del "come" gli studenti cattolici hanno annunciato Cristo ai loro compagni di classe e di scuola.

Da un lato occorrerà verificare, in sede di uffici pastorali e comunità locali, quanto della formazione dei nostri giovani è caratterizzato da un'educazione ad una missionarietà e ad una testimonianza, capaci di incarnarsi durante i momenti di ogni giorno, in famiglia, tra gli amici, a scuola.

Dall'altro, occorrerà elaborare nuovi percorsi di Primo Annuncio, tramite i quali rendere proponibile e visibile la sequela di Cristo agli studenti che frequentano la scuola.

La Chiesa locale è il primo soggetto ad essere interpellato. Essa dovrà predisporre i mezzi perché i giovani raggiunti dal Primo Annuncio trovino il modo di proseguire il proprio cammino all'interno delle comunità parrocchiali.

Ma al Primo Annuncio saranno interessati tanto gli studenti cattolici quanto gli insegnanti di religione.

Dovrà, allora, essere favorito l'incontro tra gli IdR con gli studenti cattolici e i responsabili delle associazioni studentesche cattoliche al fine di collaborare insieme per la costruzione, secondo le proprie forze e il proprio compito, di una scuola sempre più comunità civica, sociale ed educante.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  
SETTORE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

# **V° Incontro Nazionale**

## **Responsabili diocesani per l'IRC**

Collevalenza di Todi - 27-28 giugno 1996

# INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLA SCUOLA E PASTORALE DELLA SCUOLA. STORIA, PROBLEMI E PROSPETTIVE DI UN RAPPORTO

Mons. GIUSEPPE RIZZO  
Parroco di Noale, già Direttore dell'UNESU

Dividerò il mio intervento in due parti chiaramente distinte, anche se articolazioni di un unico discorso.

Nella prima parte intendo in un certo senso esporre la mia tesi; nella seconda invece proporre la mia ipotesi in merito alla chiarificazione dell'argomento a tema.

## 1) INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE E PASTORALE DELLA SCUOLA

La tesi che propongo e motivo è quella di una problematizzazione (non una negazione!) del rapporto tra Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e Pastorale della Scuola (PdS).

- 1.1. Ripercorrendo la storia dell'IRC, va ricordato innanzitutto il peso della *querelle* tra UCN e UNPS (poi UNESU) in merito alla gestione della nuova disciplina. Nessuna delle due prospettive era priva di ragioni, ma mancò la sintesi. Il rischio, corso e in parte pagato, fu quello della deduzione (rispetto alla necessità di invenzione) e del continuismo (rispetto alla discontinuità) di fronte al nuovo IRC.
- 1.2. Il vero problema per l'IRC si conferma, a distanza di dodici anni, quello che la Chiesa italiana con la sua azione pastorale, è chiamata ad affrontare su un terreno sempre più arduo, anche se non improprio: quello della società attuale, di cui la scuola è una metafora. Il cammino pastorale non va dalla PdS alla pastorale globale, ma da una matura coscienza pastorale ad una concretizzazione in una specifica pastorale d'ambiente, qual è la PdS.
- 1.3. Questa insufficienza iniziale, e la perdurante debolezza (di tutte le pastorali di ambiente), non ha potuto frenare la progressiva divaricazione nella storia dell'IRC tra il piano dei principi e quello dei fatti. Per cui l'IRC appare deciso e definito più dall'esperienza che dalla pattuizione concordataria, complice l'ignavia politica, l'inerzia burocratica, ma anche alcune semplificazioni cattoliche ed ecclesiastiche.
- 1.4. Abbiamo di conseguenza assistito, in presenza di dialettiche insufficienti, alla enfasi di alcuni soggetti dell'IRC (gli insegnanti, in particolare) e alla contemporanea irrilevanza e quasi scomparsa di altri (gli studenti sono attualmente veri soggetti o solo utenti? E le famiglie?).

- 1.5. Stiamo inoltre scontando un'illusione pastorale/culturale: quella di credere che la dilagante ignoranza religiosa delle nuove generazioni possa trovare rimedio nell'IRC. Così non è. L'IRC è un reagente che opera in presenza di un'esperienza e di un complesso ordinato, anche se minimo, di conoscenze. Altrimenti non è plausibile, ed esso stesso si riduce ad una generica storia delle religioni (o del fenomeno religioso) o ad un soccorso socio-psicologico. E questo è un problema pastorale e culturale, prima di essere un problema di PdS.
- 1.6. Dal punto di vista pastorale (ma anche culturale e istituzionale), non possiamo sottovalutare il dato di fatto dell'eccedenza di significato dell'IRC come fenomeno di massa e la sua irriducibilità, statistica e istituzionale, ribelle ad ogni schematizzazione, sia di segno negativo, come di segno acriticamente positivo. Continuo a credere che non abbiamo ancora imparato abbastanza da questa esperienza in cui siamo imbarcati.

## 2) L'IRC NELLA PASTORALE DELLA CHIESA ITALIANA

Non ci sono dubbi sull'orizzonte entro cui si colloca il servizio che la Chiesa italiana rende alla scuola e alla società con l'IRC: «*Si tratta di salvare la persona umana, si tratta di edificare l'umana società*» (GS 3). È su questa linea l'instancabile magistero del Papa. Su questa linea è anche il recente Convegno ecclesiale di Palermo. Le ragioni di questo impegno stanno tutte nella forza e nelle esigenze del Vangelo della carità.

- 2.1. Al vertice delle mie considerazioni colloco una convinzione: la vicenda dell'IRC passerà per le vie che la Chiesa italiana intraprenderà in questa stagione (*kairòs*) della sua storia. O l'IRC starà dentro a questo "progetto" (come promette il n. 28 de *Il Documento dei Vescovi Italiani dopo Palermo*), o non avrà storia. Ma ritengo vero anche il contrario (se pur con qualche forzatura): il progetto culturale con finalità pastorali o coinvolgerà nel processo di attuazione anche l'esperienza dell'IRC o non riuscirà a "pescare" o "intersecare" una delle "condizioni essenziali": la rilevanza dei valori evangelici nel processo di formazione culturale e sociale delle nuove generazioni.
- 2.2. La relatività dell'IRC è tale anche sul versante della presenza nell'istituzione scolastica. La "relatività" in termini dialettici è l'esperienza di continua autogiustificazione. Per questo l'IRC deve meglio illustrare la propria "genealogia". Deve sapersi sempre meglio spiegare: di fronte alla comunità cristiana e di fronte alla scuola. Bisogna recuperare, a mio avviso, due categorie fondamentali: una di natura teologica e una di natura pedagogica. La prima è la *kenosis*, l'abbassamento, l'umiliazione, come per la vicenda di Cristo nella storia; per il destino della Parola in mezzo alle parole. Per l'IRC è l'accettazione della insuperabile debolezza anche quando saranno risolti i problemi giuridici. È il prezzo di una identità irriducibile. L'altro termine è l'incontro, categoria fondativa, secondo R. Guardini, della relazione pedagogica. L'IRC si regge perché è un incontro: un evento, un orizzonte, una mediazione di dati reali dell'esistenza. Se non è un incontro, ma solo una materia, non reggerà. L'IRC potrà, proprio alla luce di queste due caratteristiche, connotare «*una paideia per il tempo che ci attende*» (E. Agazzi).

- 2.3. L'IRC deve dunque rimanere un progetto. E questo soprattutto perché esso è testimone della "diaspora" delle nuove generazioni, cioè della a-progettualità dell'esperienza giovanile. Tale progetto (cioè un'idea con delle gambe per camminare!) si esprime come una serie di impegni e riferimenti. Va detto e ripetuto che il progetto ha tra le sue dinamiche l'intenzionalità: non c'è spazio o futuro per puri automatismi. Tale intenzionalità dell'IRC si esprime a livelli diversi:
- *a livello di servizio nazionale*. Da questo "punto di vista" la nozione di progetto, di intenzionalità, di evoluzione del "sottosistema IRC", ha la propria valenza, i propri compiti e dinamismi. Personalmente li sintetizzerei nella *capacità di rappresentanza* dell'IRC in tutte le sue istanze.
  - *a livello diocesano* il progetto è la ricerca di una attuazione incarnata, diversa, plastica, dell'IRC in quanto interlocutore di una comunità cristiana protagonista di una storia. Tra gli aspetti di esperienza di cui "rendere ragione" non può mancare l'IRC, pena l'irrelevanza dell'esperienza stessa.
  - *a livello delle singole scuole*, l'IRC interseca il PEI e la Carta dei Servizi. Esso suscita, su questi temi ed ambiti, uno specifico punto di vista. Si misura qui la sua specificità e anche la sua integrabilità nei processi didattico/formativi.

### 3) UN FUTURO PER L'IRC

- 3.1. Ambiguità del tacere e, contemporaneamente, del parlare dell'IRC.
- 3.2. La condizione essenziale del futuro è che esso resti nelle mani di tutti i naturali e reali soggetti che lo definiscono in quanto esperienza educativa/culturale offerta dalla comunità cristiana nella scuola.
- 3.3. Quanto al rapporto tra IRC e PdS: va sostenuto come asse portante della duplice cittadinanza dell'IRC; purché non si intenda come delega, come soluzione unicamente gestionale. Ciò suppone che la PdS sia parte e segno di una globale e impegnativa strategia della Chiesa italiana per l'educazione delle nuove generazioni.
- Allora l'IRC diventa una scelta di campo e una profezia.

# Problemi e prospettive nella gestione dell'insegnamento della religione cattolica

## Informazioni ed orientamenti su alcune problematiche emergenti

A cura del Settore IRC della CEI

### 1. LA SCELTA DELL'IRC

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC deve essere esercitata personalmente dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione (cfr. Accordi Concordatari e Intese; CM 177/87), e cioè *entro il 28 febbraio*, secondo quanto previsto dalla CM 10/96 che richiama le CCMM 363/1994 e 119/95. A tal fine deve essere utilizzato il modello A, allegato alla CM 122/91 che dovrà essere consegnato - debitamente compilato - unitamente alla restante documentazione necessaria per l'iscrizione.

- Per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola media inferiore.

Il terzo comma del Testo Unico (Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994), rettificato successivamente dalla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1994, ha disposto che la scelta dell'IRC da parte dei genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore avvenga "all'atto dell'iscrizione non d'ufficio", cioè solo all'inizio di ogni ciclo scolastico, avendo poi valore per tutto il ciclo. Occorre quindi che *i moduli per la scelta dell'IRC siano distribuiti ai genitori solo per l'iscrizione alla prima elementare e alla prima media. Per le altre classi vale la scelta già effettuata, a meno che non s'intenda modificarla con una richiesta di tipo straordinario.*

Se è dovere del capo di istituto informare le famiglie - negli anni in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio alla classe successiva - della possibilità di modificare la scelta compiuta l'anno precedente, pare eccessiva la pretesa da parte del capo di istituto della riconsegna del modulo.

- Nella scuola materna la scelta va espressa ogni anno.

Va tenuto anche presente - per esempio - che l'Irc trova spazio nelle scuole materne comunali (cfr. CM 187/86). Con sentenza n. 970/90 il Consiglio di stato, sez. VI, ha confermato l'obbligo dei comuni di conformarsi alla normativa statale in materia di Irc; infatti, "accertata la riconducibilità delle scuole materne comunali nell'ambito delle scuole pubbliche (art. 9.2, legge 121/85), ne consegue l'obbligo dell'ente gestore di adeguarsi a tali disposizioni".

- Per quanto riguarda la scuola secondaria.

La CM 119/95 al punto 1.4 afferma che "In relazione alla disposizione della precedente circolare n. 363 del 22.12.1994 che prevede l'iscrizione d'ufficio, e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui all'art. 310 - comma quarto - del D. L.vo 16.4.1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà, come previsto dal punto 2.1 b) dell'Intesa tra CEI e Ministero della Pubblica Istruzione". Quindi anche per gli alunni della scuola secondaria superiore la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell'IRC effettuata dall'avente diritto all'atto dell'iscrizione, si considera confermata d'ufficio per gli anni successivi,

salvo diversa espressa dichiarazione di volontà. La domanda di variazione della scelta precedentemente effettuata dall'avente diritto, (ex CM 119/95 citata: essa rinvia al punto 2.1 b del DPR 751/85 che prevede che la scelta sia fatta "all'atto dell'iscrizione") deve essere presentata entro il 28 febbraio. Le variazioni effettuate successivamente a detto termine non dovranno essere prese in considerazione.

Anche in questo caso, non appare pertanto di per sè corretta la consegna ogni anno dei moduli e tanto meno la pretesa di riconsegna del modulo compilato.

Nel caso in cui nell'anno scolastico appena terminato i capi d'istituto abbiano provveduto a far distribuire i moduli per rifare la scelta, se pare opportuno non aprire vertenze particolari, si colga comunque l'occasione per inviare una lettera ai capi di istituti interessati invitandoli dal non ripetere questo comportamento illegittimo nei prossimi anni.

## **2. LA DISPONIBILITA' DEGLI IDR TITOLARI DI CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA**

Ai sensi della CM 14/91, che applica le disposizioni intervenute con la revisione dell'Intesa del 1990, i docenti di ciascun circolo didattico devono produrre entro il 15 marzo di ogni anno una dichiarazione di disponibilità ad impartire l'Irc o l'eventuale revoca della medesima. Dette dichiarazioni avranno ovviamente effetto solo con l'anno scolastico successivo. I direttori didattici devono quindi trasmettere gli elenchi relativi agli Ordinari diocesani competenti entro il 15 aprile al fine di verificare il possesso dell'idoneità di detti insegnanti.

Nell'articolazione per moduli, introdotta nella scuola elementare dalla legge di riforma 148/90, l'Irc può essere assegnato a uno qualunque degli insegnanti del modulo che si dichiarino disponibili ad impartirlo. Ma il DM 10-9-91 ha stabilito i criteri di formazione degli ambiti disciplinari da assegnare a ciascun docente: "Sulla base del criterio dell'affinità didattica si dovrà provvedere anche all'aggregazione dell'Irc, da affidare a docente dichiaratosi disponibile". E' evidente che l'affinità didattica vorrebbe che l'Irc fosse aggregato all'ambito della storia, geografia e studi sociali (o eventualmente a quello della lingua italiana), ma la disponibilità dei docenti potrebbe delineare un diverso abbinamento o addirittura condizionare l'assegnazione degli ambiti ai docenti.

Si ricorda che l'IRC può essere affidato all'insegnante di lingua straniera, se contitolare di classe, mentre non può essere affidato a quello di sostegno.

## **3. LO STATO GIURIDICO**

Il Ccnl 94/97 per il comparto scuola non ha cambiato (nè lo poteva fare) lo status giuridico degli Idr. Pertanto le norme fondamentali risalgono ancora alla legge 824/30, basata sull'accordo del 1929. Esso ha cambiato le loro condizioni di lavoro, in ragione del fatto che esse sono materia di contrattazione tra le parti.

Già il TU del 1994 aveva attribuito a tutti gli Idr lo status di "incaricato annuale"; pertanto l'Idr dal punto di vista contrattuale non può che essere ricondotto alla situazione del docente assunto con un rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 47).

Pur in presenza di questa classificazione giuridica, il Ccnl ha previsto (art.47) l'istituto della "conferma" del contratto di incarico annuale quando permangano le condizioni ed i requisiti previsti dalle leggi vigenti (idoneità ed orario) ed ha introdotto il regime orario a tempo pieno ed a tempo parziale. Con l'art. 66, che disciplina l'attribuzione del nuovo trattamento economico al personale già in servizio, ha

riconosciuto e tutelato gli Idr cui il precedente contratto (Dpr 399/88, art. 3, commi 6 e 7) aveva esteso il diritto alla piena progressione di carriera. Con l'art. 25 ha ridefinito - come vedremo - il regime di ferie, permessi ed assenze, estendendo agli Idr con almeno 4 anni di servizio ed orario cattedra gli istituti previsti contrattualmente per i docenti a tempo indeterminato. In rapida sintesi, si può ricordare che agli Idr non sono riconosciuti i seguenti diritti: comandi e utilizzazioni, completamento d'orario in caso di soprannumerarietà, mobilità, passaggi di cattedra o di ruolo, carriere superiori, riconoscimento del servizio in alcuni concorsi, diritto allo studio (150 ore).

In questi mesi si sta verificando un problema particolare in relazione al caso delle lavoratrici madri. Da parte ministeriale e sindacale viene fatto questo ragionamento. Il contratto distingue per alcuni istituti forme e modalità di applicazione proprio in ragione del rapporto di lavoro. E' il caso delle norme per la tutela delle lavoratrici madri che, applicate sia per il lavoro a tempo indeterminato sia per il lavoro a tempo determinato, differiscono quanto a modalità di pagamento. Infatti, se l'art. 21 (permessi retribuiti per i lavoratori a tempo indeterminato) afferma esplicitamente (comma 7) che "alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria... spetta l'intera retribuzione fissa mensile...", l'art. 25 (ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato) scrive al comma 16 che "al personale di cui al presente articolo (e quindi anche gli Idr) si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri... poste dalla legge 1204 del 1971", la quale all'art. 15 fissa la retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria nella misura dell'80%.

Sull'applicazione di tale specifica normativa alle Idr è già intervenuto anche il MPI con una nota (24.11.95, prot. 13796) in cui si dichiara: "In riferimento alla nota prot. 78985 dell'11.11.95 di codesto Ufficio concernente il quesito indicato in oggetto, si fa presente che, ad avviso dello scrivente, ai docenti assunti con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del Dpr 399/88, debbono applicarsi, giusta quanto stabilito dall'art. 25, 1° comma, del Ccnl, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo le specificazioni di cui ai commi 2, 16 e 17 del medesimo art. 25 del Contratto. Da quanto sopra consegue, in particolare, che anche nei confronti degli insegnanti di cui trattasi continuano a valere le istruzioni fornite con CM 214 del 25.7.86 relativamente ai criteri per la determinazione dell'indennità di maternità di cui all'art. 15 della L. 30.12.71, n.1204".

L'interpretazione ministeriale suscita qualche perplessità dal momento che i limiti di cui al comma 16 non dovrebbero trovare concreta applicazione nei confronti delle Idr stabilizzate in quanto esse, per essere tali, devono essere in servizio da oltre quattro anni e dunque non hanno bisogno di assumere servizio all'inizio di ogni anno perchè il loro incarico annuale "si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge" (Ccnl, art. 47, c. 6). Anche se dovessero venire a mutare le prescritte condizioni e requisiti (l'orario o la sede di servizio), non si dovrebbe comunque richiedere l'assunzione effettiva in servizio all'inizio dell'anno scolastico, poichè in un contesto analogo il Ccnl, art. 25, c. 4, stabilisce che "la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni". Sarebbe perciò paradossale un'applicazione della norma nel senso inteso dal Ministero, poichè andrebbe a confliggere con l'intento della stessa legge 1204/71: infatti, anzichè tutelare la maternità essa verrebbe a danneggiarla, dato che la semplice assenza per malattia ( e la maternità è una condizione più tutelata della malattia) non produrrebbe gli effetti negativi in termini di retribuzione configurati dalla nota del MPI.

Pare pertanto opportuno prendere in considerazione l'eventualità di un ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali.

A parte questi problemi particolari, si avverte chiaramente l'urgenza di una soluzione organica relativo al problema dello stato giuridico degli Idr. Solo in tal modo peraltro potrà essere assicurata la permanenza nella scuola di larga parte degli attuali IdR, minacciata dalla diminuzione delle classi in forza del calo demografico e delle ristrutturazioni legate alla razionalizzazione della scuola e dalla diminuzione degli avvalentisi dell'IRC, con il conseguente diffondersi dell'illegittimo fenomeno dell'accorpamento delle classi, nei casi in cui gli alunni avvalentisi costituiscono un numero irrilevante.

Non sono mancati tentativi nel corso di questi anni e soprattutto nella scorsa legislatura, nella quale, in un confronto promosso dall'U.C.I.I.M. con parlamentari delle diverse aree politiche che hanno presentato vari disegni di legge sullo stato giuridico degli IdR, è emersa una ipotesi che introduce un interessante elemento di novità rispetto ai disegni di legge precedenti, ossia la procedura concorsuale.

*In particolare vengono qui segnalati per un ulteriore approfondimento alcuni elementi di tale ipotesi: l'idoneità canonica è richiesta come prerequisito per l'ammissione al concorso previsto anche per gli Idr; è stabilita una procedura d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità scolastica per stabilire criteri di valutazione dei titoli, programmi di esame e commissari esaminatori del concorso; il concorso si svolge a livello provinciale, ma ha come esito la costituzione di graduatorie provinciali distinte in ulteriori graduatorie diocesane (un elemento di novità rispetto a precedenti ipotesi, che prevedevano solo un livello provinciale); ogni eventuale richiesta di trasferimento da una diocesi ad un'altra è subordinata al possesso dell'idoneità rilasciata da parte dell'Ordinario competente per territorio; rimane prerogativa dell'Ordinario la proposta della sede da assegnare agli IdR vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria, e il consenso sui loro eventuali successivi trasferimenti all'interno della diocesi; resta naturalmente inalterato il potere dell'Ordinario di revocare l'idoneità con la conseguente cessazione dell'insegnamento dell'IdR in oggetto. In tale ipotesi il 30% dei posti non sarebbe posto a cattedra e, quindi, potrebbe essere destinato in particolare ai sacerdoti e religiosi, che verrebbero nominati secondo la vigente prassi.*

Si tenga infine presente che nell'attuale situazione il completamento d'orario e la mobilità (non esiste infatti l'istituto del trasferimento) non sono tutelati da specifiche norme statali, ma possono essere di fatto garantite solo dall'autorità ecclesiastica compatibilmente con le disponibilità offerte dal territorio. Dipende infatti da essa il mantenimento o la variazione dell'orario di servizio in caso di contrazione demografica o di sopraggiunte esigenze personali, il suo trasferimento da una scuola all'altra, l'accoglienza in una nuova diocesi. E' bene ricordare che si tratta più di impegni morali che di obblighi giuridici da parte dell'autorità ecclesiastica e che le graduatorie talora realizzate a livello diocesano per gestire questi aspetti non hanno il valore di vincolo formale per l'operato dell'Ordinario diocesano.

#### **4. IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'**

Il canone 804 del CJC fissa per il riconoscimento dell'idoneità agli Idr i requisiti della retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica. L'Idr deve pertanto mantenersi fedele a questi principi, pena la revoca dell'idoneità, che è peraltro un obbligo per il Vescovo (can. 805). A livello locale possono poi stabilirsi impegni

particolari di partecipazione a iniziative di formazione e aggiornamento o altre iniziative pastorali, cui gli Idr possono essere chiamati a dare il loro contributo. Queste attività non costituiscono un obbligo giuridico, ma rientrano nel libero rapporto di fiducia tra la comunità ecclesiale e l'Idr, che potrà sentirsi chiamato a parteciparvi nella misura in cui esse effettivamente riguardino il suo specifico impegno professionale. Sarà cura delle diocesi sollecitare tali impegni in stretta aderenza alla scolasticità del ruolo dell'Idr.

Non esistono procedure particolari per il rilascio dell'idoneità da parte del Vescovo, in quanto si tratta di una delicata competenza affidata al discernimento dell'Ordinario diocesano e dei suoi delegati. Alla specifica domanda di riconoscimento di idoneità da parte degli interessati corrisponderà un altrettanto formale decreto di idoneità. Dato che l'idoneità da sola non è più sufficiente per accedere all'Irc, essa non può essere riconosciuta a candidati ancora privi dei prescritti titoli di qualificazione. Solo nel caso in cui i posti da coprire risultino superiori ai candidati già idonei e forniti di titoli, potrà essere riconosciuta l'idoneità a persone non ancora qualificate, che comunque potranno essere nominate solo per supplenza annuale o temporanea, e non con un contratto di incarico.

Particolarmente complesso può essere il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di classe/sezione della scuola elementare e materna che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad impartire l'Irc. In questo caso, oltre all'attenzione ai requisiti comuni, la Cei suggerisce che si valuti l'interesse "effettivamente dimostrato dal candidato per l'Irc e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'Irc" (cfr. Allegato).

Non va confusa, infine, l'idoneità degli Idr specifici con la nomina o con l'intesa ad essa preliminare. L'idoneità è infatti un prerequisito nei confronti dell'intesa e della nomina.

## **5. LA REVOCA DELL'IDONEITA'**

L'idoneità può essere revocata quando venga accertata una carenza "grave" a proposito di uno dei tre fattori canonici. L'idoneità è, ovviamente, revocata dalla stessa autorità che l'ha rilasciata. E' da ritenere che, essendo essa requisito indispensabile per l'Irc, la sua revoca impedisca in ogni momento all'Idr di proseguire nel suo lavoro. L'Intesa Cei-Mpi ha infatti precisato che l'Idr deve essere in possesso di idoneità "non revocata" (2.5).

La revoca diviene esecutiva solo in seguito a un decreto formale, prima di giungere al quale occorre seguire la procedura indicata dal punto 3° della delibera 41 della Cei, che in materia è vincolante. Innanzitutto il Vescovo deve convocare l'insegnante "contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni"; entro dieci giorni dall'incontro l'insegnante ha facoltà di presentare documenti o memorie e può chiedere di essere nuovamente ascoltato; il Vescovo deve essere disponibile ad un secondo incontro, da tenere entro venti giorni dal primo. Valutate insufficienti le ragioni addotte dall'insegnante, il Vescovo emana quindi il decreto di revoca, che è definitivo.

La revoca assume, ai sensi del can. 51, la forma di un decreto singolare, formulato per iscritto e fornito di motivazione almeno sommaria. Il decreto, a norma dei cann. 54-55-56, deve essere regolarmente intimato e pertanto deve essere letto all'interessato in presenza di due testimoni, redigendo dell'intimazione un processo verbale. Se il destinatario si sottrae senza giusta causa alla comunicazione, il decreto è considerato ugualmente intimato e diviene esecutivo.

Solo al termine di tutta questa procedura il Vescovo comunica al capo d'istituto l'avvenuta revoca, senza peraltro precisarne le motivazioni. Il capo d'istituto deve a questo punto risolvere il contratto di lavoro dell'Iдр.

## **6. LA NOMINA D'INTESA**

Da quando il TU del 1994 ha assimilato tutti gli Iдр in ogni ordine e grado scolastico nell'unica qualifica di incaricati, titolare di questa intesa con l'Ordinario diocesano è solo il capo d'istituto. L'intesa Cei-Mpi descrive al punto 2.5 la procedura da seguire per giungere, attraverso l'intesa tra le due autorità, alla nomina dell'Iдр. Il primo passo spetta al capo d'istituto che deve "segnalare le "esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto". La CM 158/96 ha fissato per tale segnalazione la scadenza, "possibilmente", del 15 giugno di ogni anno. Ricevuta questa comunicazione, l'Ordinario diocesano prende atto della conferma automatica ed eventualmente "propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale". A questo punto il capo di istituto può stipulare i contratti di lavoro con gli Iдр segnalati.

Da questo percorso sommario discendono alcune conseguenze importanti.

In primo luogo, gli Iдр proposti all'autorità scolastica devono essere corredati di due requisiti, l'idoneità e i titoli di qualificazione. Se il capo di istituto non ha nessuna competenza in merito all'idoneità, ha viceversa l'obbligo di controllare il possesso di essa e dei titoli di studio. Una volta accertati questi requisiti, la stipula del contratto con l'Iдр si configura come un atto dovuto da parte del capo d'istituto. Ha per esempio osservato il Tar della Sicilia, con sentenza n. 55 del 5-3-1991, che una volta raggiunta l'intesa sul nominativo "la nomina dell'Iдр, operata dall'autorità scolastica, costituisce la manifestazione conclusiva e doverosa dell'intero iter procedimentale preordinato alla nomina dell'Iдр" (si tenga ora presente che il contratto di lavoro sostituisce la nomina). Non si può quindi negare o omettere la nomina perchè, come ha ulteriormente precisato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia con sentenza n. 365 del 16-9-1991, "l'autorità scolastica non può adottare scelte discrezionali, ma può solo limitarsi a controllare il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego del docente designato".

Gli elementi su cui si deve realizzare l'intesa tra ordinario diocesano e capo d'istituto, sono sostanzialmente tre: il nominativo dell'insegnante, la sede di servizio e l'orario di insegnamento.

Il nominativo del docente è ovviamente di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, così come la sede, che è designata dall'ordinario diocesano nel momento in cui attiva il processo di intesa con il singolo capo di istituto. L'assegnazione del docente alle singole classi, o la sua destinazione nei diversi plessi o succursali della scuola, è invece esclusiva competenza del capo d'istituto, ai sensi del TU, art. 396, c. 2, lett. d.

## **7. IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (= Cil)**

Come si è già detto, il nuovo regime contrattuale ha modificato la natura degli atti con cui si costituisce il rapporto di lavoro: non si tratta più di nomine, ma di Cil, che si distinguono in contratti a tempo indeterminato (ex personale di ruolo) e contratti a tempo determinato (ex personale non di ruolo), ai sensi dell'art. 18 del Ccnl. Gli Iдр sono ovviamente destinatari di Cil a tempo determinato, dato che l'art 309 del TU parla in proposito di "incarichi annuali". Tuttavia, le particolari garanzie di stabilità che

caratterizzano la presenza dell'Irc nella scuola hanno modificato la condizione particolare degli Idr, che godono - a certe condizioni - del trattamento riservato al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Cil dell'Idr potrà contenere, dopo il riferimento alla nota dell'Ufficio Scuola Diocesano con cui si comunica il nominativo dell'insegnante e la sua idoneità, i seguenti elementi: i dati anagrafici del docente; le mansioni, corrispondenti a quelle descritte dal Ccnl per il personale docente; l'orario settimanale di insegnamento, con l'indicazione delle classi assegnate; la decorrenza e la scadenza del contratto; la conferma automatica, se non interviene una nuova intesa; il trattamento economico coerente con la tipologia di Idr descritta dal Ccnl; la disposizione per l'apertura di un ruolo di spesa fissa presso la Dpt (dal 1-9-96).

La decorrenza del Cil dovrà essere quella di effettiva assunzione in servizio per Idr al primo incarico o il 1 settembre se l'Idr era già in servizio nell'anno scolastico precedente. La scadenza del contratto, trattandosi di incarico annuale, non potrà essere altra dal 31 agosto. Dato che l'art 47, c. 6, del Ccnl stabilisce che il rapporto di lavoro dell'Idr "si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", è opportuno che anche questa clausola venga inserita nel Cil e che ad essa si faccia riferimento negli anni scolastici successivi al primo per confermare il contratto stesso<sup>4</sup>.

## 8. L'ORARIO DI IRC

Nella scuola media l'Irc è presente con un'ora di lezione in ciascuna classe del triennio. L'orario d'obbligo per i docenti è ancora di 18 ore settimanali, cui quindi corrisponderanno sempre 18 classi. Né nella scuola media né in quella superiore è prevista la possibilità che l'Idr completi l'orario d'obbligo con ore a disposizione. Il posto orario con trattamento di cattedra, infatti, non costituisce posto di organico, ma solo "accorpamento di ore di Ir" (CM 254/80).

L'orario obbligatorio d'insegnamento per gli insegnanti elementari è di 24 ore (TU, art. 491), "di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni" (TU, art 131). Questa composizione dell'orario è stata estesa anche agli Idr specifici dalla CM 308/94, per cui l'orario completo dell'Idr elementare si articola su 11 classi. Sarebbe ragionevole, anche se controverso, attribuire almeno un'ora di programmazione anche agli Idr incaricati su un numero minore di classi (alcuni capi di istituto si sono già mossi in tale direzione), ma finora non ci sono precise disposizioni in merito<sup>5</sup>.

L'orario d'obbligo dei docenti di scuola materna è fissato in 25 ore settimanali (TU, art. 491). Risulta pertanto strutturalmente impossibile raggiungere l'orario completo agli Idr, che potranno arrivare al massimo a 24 ore, come risultato di un servizio distribuito su 16 sezioni.

Circa la determinazione delle esigenze orarie da parte della scuola, va notato che il raggruppamento degli alunni avvalentisi di classi diverse durante le ore di Rc è eventualità da escludere, vista la risposta del Mpi a uno specifico quesito del prov-

<sup>4</sup> La CM n. 47 dell'8 agosto 1996 che attribuisce alle Direzioni provinciali del Tesoro la competenza ad ordinario il pagamento ai docenti di religione contiene tra gli allegati uno schema (*peraltro non corretto*) del contratto per i docenti di religione.

<sup>5</sup> La CM n. 302 del 2 luglio 1996 ha attribuito un'ora di programmazione agli IdR incaricati con 12, 14 e 16 ore, e due ore di programmazione agli IdR incaricati con 18, 20, e naturalmente 22 ore.

veditore di Pisa, prot. 11197 del 13-12-1991: "Con riferimento alla nota che si riscontra, riguardante soggetto, non si può che richiamare il disposto del quarto capoverso della circolare telegrafica 13-8-87, n. 253, il quale, con riguardo all'Irc, prevede la salvaguardia dell'unità classe. Di conseguenza, non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni per classe avvalentisi dell'Irc sia inferiore a 15".

## **9. LE RAGIONI STRUTTURALI**

Il Dpr 399/88 ha introdotto vantaggi giuridici per gli Idr stabilizzati ma ha anche previsto la possibilità di una progressione economica di carriera, prima impossibile, per i non stabilizzati, a condizione che avessero un incarico di almeno 12 ore settimanali, che nella scuola secondaria devono essere motivate con "ragioni strutturali". Queste ragioni sono state rigorosamente circoscritte dalla CM 206/90 e ridotte al caso in cui "dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario settimanale di insegnamento pari a 18, le ore residue non consentano - anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione del posto orario - che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore".

Spetta all'Ordinario diocesano segnalare il ricorrere delle suddette ragioni strutturali nella proposta di nomina, mentre il capo d'istituto ne farà menzione nel contratto formale di incarico, che dovrà poi essere inviato al Provveditore agli studi per il riscontro dell'effettivo sussistere di tali ragioni strutturali.

## **10. L'ORARIO PART-TIME (o PARZIALE)**

Per gli insegnanti a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a tempo parziale è descritto dall'art. 46 con una "durata minima delle prestazioni lavorative che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno", ma i docenti possono accedere a questa condizione "nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo". Per gli Idr non esistono ruoli o classi di concorso, quindi la normativa sul part-time può essere usata solo, in attesa di disposizioni ministeriali, per analogia. Del resto, gli insegnanti ordinari a part-time mantengono lo stesso stato giuridico dei colleghi a tempo pieno, mentre è da tener presente che gli Idr sono distinti in due categorie proprio in base al loro orario di insegnamento. Va inoltre ricordato che le ore residue del part-time vanno assegnate per supplenza, poiché l'insegnante è sempre considerato titolare sull'intero orario, dato che la condizione di part-time è sempre reversibile.

Si è ancora in attesa che venga definito e reso applicabile il part-time nelle forme indicate dal Ccnl. Per ora pare che gli attuali regimi orari inferiori all'orario d'obbligo non sono il part-time contrattuale, nè sono orario a part-time gli eventuali spezzoni orari a 9 ore.

## **11. LA PROGRAMMAZIONE**

L'Idr, al pari di qualsiasi altro docente, può introdurre nel proprio insegnamento elementi di sperimentazione metodologico-didattica, ai sensi dell'art. 277 del TU, per esempio per quanto riguarda l'uso di prove scritte, metodi di valutazione particolari, collaborazioni interdisciplinari, ecc. Tali forme di sperimentazione, fermo restando il

rispetto dei programmi e degli ordinamenti vigenti, ove non coinvolgano altri insegnamenti o non richiedano l'utilizzo di risorse straordinarie della scuola, possono essere semplicemente autorizzate dal consiglio di classe, interclasse o intersezione (CM 27/77); altrimenti, dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto. Per sperimentazioni di ordinamento e strutture (TU, art. 278), possono utilizzarsi i programmi ordinari di Irc. Per la scuola superiore sono in corso di approvazione specifici programmi didattici per gli istituti interessati alla sperimentazione del "Progetto Brocca" e del "Progetto Proteo".

L'Idr deve partecipare regolarmente alla programmazione collegiale di inizio anno. Per la scuola materna le CCMM 220/90 e 247/91 raccomandano la sua partecipazione a prescindere dal modulo organizzativo prescelto dal collegio dei docenti. La CM 222/90 prevede addirittura che la programmazione collegiale sia riesaminata in caso di mancata partecipazione dell'Idr.

Funzionali all'insegnamento sono considerate "tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi" (art. 42, c. 1), e compresa la partecipazione alle iniziative di aggiornamento richieste per i passaggi stipendiali. Tutte queste attività sono obbligatorie e generalmente non sono quantificabili. Tra gli obblighi individuali rientrano infatti, senza limiti, la preparazione delle lezioni, la correzione dei compiti, i rapporti con le famiglie.

Obblighi collegiali sono invece i consigli di classe, gli scrutini e le riunioni del collegio dei docenti. Per queste ultime è previsto, di norma, un totale di 40 ore annue, tra le quali devono essere contate anche le ore destinate agli incontri (collegiali) con le famiglie. Per i consigli di classe, interclasse e intersezione è stato introdotto un tetto di 40 ore annue per i docenti con più di sei classi, tra i quali rientrano quasi tutti gli Idr, ma non solo essi. Questo è pertanto un problema che è bene venga affrontato anche insieme agli altri eventuali colleghi interessati. E' ovvio comunque che il tetto delle 40 ore non va interpretato nel senso che è vietato partecipare.

## **12. L'AGGIORNAMENTO DEGLI IDR**

Il vigente Ccnl, art. 28, ha legato all'aggiornamento la progressione stipendiale di tutti gli insegnanti. Ciò ha valore anche per gli Idr, ma solo per gli stabilizzati, che continuano a godere della progressione economica di carriera pari a quella del personale con contratto a tempo indeterminato (Ccnl, art. 66, c. 7). Gli Idr non stabilizzati, in quanto privi di questo diritto alla progressione stipendiale, non possono far valere gli effetti economici della partecipazione ad iniziative di aggiornamento. Per gli avanzamenti economici è prescritta la partecipazione a 100 ore di aggiornamento da effettuarsi entro la permanenza in ciascuna fascia stipendiale (di solito sei anni). Sarà cura dell'insegnante conservare gli attestati di partecipazione a tutte le attività di aggiornamento per farle valere al momento del passaggio di classe stipendiale. La partecipazione ad iniziative di aggiornamento oltre le 30 ore nello stesso anno dà comunque diritto a un compenso-accessorio.

Come tutti gli insegnanti, anche gli Idr, possono usufruire di 5 giorni di esonero dal servizio nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di aggiornamento. La partecipazione a corsi di aggiornamento è riconosciuta come servizio a tutti gli effetti. L'esonero dal servizio deve comunque essere sempre concesso dal capo d'istituto, compatibilmente con le esigenze della scuola. Ciò vuol dire che tale esonero potrà essere ragionevolmente negato in coincidenza con attività particolari e im-

prorogabili che siano state programmate nella scuola, come riunioni degli organi collegiali, scrutini, visite culturali, ecc. (cfr. CM 166/81).

Viste le peculiarità delle iniziative di aggiornamento sull'Irc, è bene che gli Idr facciano approvare specificamente dagli organi collegiali della scuola la propria partecipazione alle attività promosse dalle competenti autorità scolastiche ed ecclesiastiche, fermo restando che l'Idr può partecipare anche a tutte le altre attività di aggiornamento comuni agli altri insegnanti su tematiche generali (problematiche psicopedagogiche, orientamento, sostegno, ecc.).

Come è naturale, ogni attività di aggiornamento deve essere documentata da un attestato di partecipazione con l'indicazione del numero di ore effettivamente frequentate, rilasciato dal direttore del corso o dall'ente organizzatore. Ciascun docente, al termine dell'aggiornamento, deve presentare al collegio dei docenti le documentazioni e i materiali prodotti (Ccnl, art. 28, c. 8).

### 13. CRITERI E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE

Se nella scuola dell'obbligo sono state dunque pienamente equiparate le modalità di valutazione dell'Irc alle altre materie<sup>6</sup>, nella scuola superiore rimane invece in vigore la distinzione introdotta dalla legge del 1930. La situazione è complicata dal fatto che, con l'introduzione del nuovo modello di pagella, è venuta a cadere la nota che in precedenza indicava in quattro aggettivi (scarso, sufficiente, molto, moltissimo) le dizioni da usare per valutare l'interesse e il profitto rilevati nell'alunno. E' prassi comune esprimere la valutazione con un solo giudizio, comune all'interesse e al profitto. In mancanza di precise indicazioni ufficiali, può essere opportuno - per la necessaria chiarezza comunicativa che appartiene alle finalità del documento di valutazione - continuare ad utilizzare le precedenti formule, ma non si può escludere l'introduzione da parte del singolo docente di un diverso codice, che tuttavia andrebbe sostenuto dall'adozione di una specifica sperimentazione metodologico-didattica (T.U., art. 277) e accompagnato da una nota esplicativa su tutti gli atti in cui viene utilizzato.

Per quanto riguarda invece la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica agli esami di licenza elementare, rimandiamo alla risposta della circolare n. 361, prot. 15343, Div.1, del 15.6.96, del Provveditorato agli Studi di Milano ad un quesito.

"In risposta ai quesiti pervenuti ed al fine di uniformare il comportamento dei Capi di Istituto, si forniscono le seguenti indicazioni circa la partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle commissioni degli esami di licenza elementare.

Il DPR 16/12/1985 n. 751, esecutivo dell'Intesa tra l'Autorità Scolastica e la C.E.I. per l'insegnamento della religione cattolica, poi recepito nell'art. 309 del D.L.vo 16/4/1994, n. 297, al punto 2.7, stabilisce che i suddetti insegnanti fanno parte della componente docente negli organi scolastici, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

L'art. 3 dell'O.M. n. 80 del 9/03/1995, relativa allo svolgimento degli scrutini e degli esami di licenza elementare, stabilisce che esse sono formate dagli insegnanti della classe; inoltre il comma 6 dell'art. 1 della medesima ordinanza ministeriale individua tra gli insegnanti della classe anche quello di religione cattolica. Alla luce di quanto precede, questo Ufficio ritiene che gli insegnanti di religione cattolica possano

<sup>6</sup> La CM n. 491 del 7 agosto 1996 relativa alla valutazione degli alunni della scuola elementare e dell'istruzione secondaria di primo grado ha introdotto alcune modifiche alla nota per la valutazione relativa all'Irc.

legittimamente partecipare alle commissioni degli esami di licenza elementare" (Il Provveditore agli Studi: Dott. Francesco de Sanctis).

#### **14. IL PROBLEMA DEL VOTO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE NELLO SCRUTINIO FINALE**

Il testo dell'Intesa-bis tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana del 13.6.1990 al punto 2.7. afferma che "gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Fin dall'inizio vi furono prassi ed interpretazioni diverse su questa innovazione. Da una parte si accettò che il senso di quel "diviene" fosse la perdita del valore del voto dell'insegnante di religione ove questo fosse risultato determinante ai fini della promozione o bocciatura dell'alunno. Ora però vari Tribunali Amministrativi Regionali (Sentenza n. 5 del 5.1.1994 del Tar-Puglia sez. Lecce e Ordinanza n. 2307/95 del 19.9.1995 del Tar-Sicilia sez. Catania) e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (Ordinanza n. 130 del 14.2.96) hanno invece dato una interpretazione diversa, aderendo alla tesi che il voto dell'IdR ha la stessa efficacia, nella deliberazione di scrutinio, di quello di qualsiasi altro insegnante. Ciò costituisce un corollario del principio posto all'art. 2.7 comma 1 delle Intese, secondo il quale "gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docenti degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti".

#### **15. L'INQUADRAMENTO ECONOMICO DELL'IDR**

Una prima e schematica stesura delle norme di pagamento dei miglioramenti economici sanciti per il biennio 94/95 (la CM 276/95) ha indotto a pensare che agli Idr, in quanto assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato, non fosse riconosciuto alcun diritto alla progressione di carriera e che gli stessi primi miglioramenti retributivi dovessero essere liquidati sulla base dell'iniziale dello stipendio tabellare, senza considerazione dell'anzianità maturata.

Una lettura più attenta del Ccnl (art. 66 comma 7) ha chiarito a molti uffici periferici dubbiosi che per gli Idr restano in vigore le norme del contratto precedente (Dpr 399/88) che all'art. 3, commi 6 e 7, aveva già attribuito la piena progressione di carriera agli Idr con almeno 4 anni di servizio ed orario a tempo pieno o con orario entro le 12 ore, purchè derivato da ragioni strutturali.

In questi giorni sta concludendosi il lungo itinerario di verifiche e controlli contabili su una circolare ministeriale che detterà le indicazioni per il primo inquadramento economico del personale della scuola sulla base delle nuove norme contrattate.

Dentro la nuova carriera economica che a partire dall'1-1-1996 è articolata su sette posizioni stipendiali (a 0, 3, 9, 15, 21, 28, 35 anni), gli Idr cui già il precedente contratto attribuiva la piena progressione economica, continueranno a godere della progressione economica ordinaria che prevede, dopo il primo inquadramento, il passaggio alla posizione stipendiale seguente attraverso "accertato utile assolvimento di

tutti gli obblighi inerenti alla funzione, ivi compresa la partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento" fino a 100 ore mediamente in 6 anni, ridotte proporzionalmente a seconda della collocazione nella fase di primo inquadramento. Ciò significa che, per questa tipologia di insegnanti, tutte le iniziative di formazione programmate e condotte dentro la scuola e le attività che la CM 126/94 prevede in maniera specifica per gli Idr autorizzate dall'Amministrazione e gestite a livello nazionale e territoriale, sono valide ai fini della progressione di carriera ordinaria.

Per completare il quadro delle dinamiche retributive resta ancora da definire per via contrattuale l'istituto della progressione accelerata, attraverso anticipazioni nel tempo, della progressione ordinaria di carriera.

Per tutti gli altri Idr cui la legge 831 aveva già riconosciuto dal 1961 il diritto ad aumenti periodici pur senza progressione di carriera, il nuovo inquadramento prevederà, per le notizie che abbiamo, la collocazione alla posizione stipendiale iniziale del nuovo livello retributivo della scuola superiore, con l'aggiunta di tanti scatti biennali del valore del 2,5% (ricalcolato sul nuovo livello retributivo), quanti erano quelli maturati al 31.12.95. Verranno pertanto conteggiati mediante apposito assegno *ad personam*.

Con l'entrata in vigore dell'Intesa Cei-Mpi relativamente ai titoli di qualificazione professionale, dall'anno scolastico 1990-91 possono essere incaricati per l'Irc solo docenti in possesso dei titoli prescritti. Chi insegna o abbia insegnato dopo il 1-9-1990 senza il prescritto titolo di qualificazione non potrà invece vedersi riconosciuto il servizio prestato in quella condizione, fino al conseguimento del titolo medesimo (CM 43/92). Pertanto, la progressione di carriera, se già in corso, sarà stata sospesa dal 1-9-90 fino al conseguimento del titolo per poi riprendere dopo tale data.

Va ricordato che la progressione economica di carriera ha inizio per gli Idr con orario completo solo all'inizio del quinto anno di insegnamento, fermo restando che i primi quattro anni possono essere stati "anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale" (CCMM 184 /87 e 36/89). Il servizio può essere stato prestato indifferentemente nella scuola primaria o secondaria (CM 77/90).

## 16. ASSENZE DEGLI IDR

<b>IDR STABILIZZATI</b>		
	<b><i>Durata</i></b>	<b><i>Trattamento economico</i></b>
<i>Ferie</i>	32 giorni	100%
<i>Festività (Patrono 1)</i>	4 giorni	100%
<i>Assenze per malattia</i>	dal 1° al 9 mese	100%
	dal 10° al 12° mese	90%
	dal 13° al 18 mese	50%
	(solo per malattie gravi) dal 19° al 36° mese	senza assegni
<b><i>Permessi</i></b>		
esami o concorsi	8 giorni	100%
grave lutto	3 giorni per ogni evento	100%
matrimonio	15 giorni	100%
altri motivi	3 giorni (+ 6 di ferie)	100%
<b>IDR NON STABILIZZATI</b>		
<i>Ferie</i>	32 giorni	100%
<i>Festività (Patrono 1)</i>	4 giorni	100%
<i>Assenze per malattia</i>	nel primo mese	100%

	2° e 3° mese	50%
	dal 4° al 9° mese	senza assegni
<i>Permessi</i>		
qualsiasi motivo	6 giorni	senza assegni
matrimonio	15 giorni	100%

## 17. ASPETTATIVE E UTILIZZAZIONI

Ai sensi dell'art 24 del Ccnl l'aspettativa può essere concessa per motivi di famiglia o di studio ed è regolata dagli artt. 69 e 70 del Dpr 3/57, che ne parlano con espresso riferimento al solo personale di ruolo. Ciò ne farebbe escludere l'applicazione agli Idr, anche perché il Ccnl applica agli stabilizzati solo le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite per il personale a tempo indeterminato, senza fare esplicito riferimento all'aspettativa.

Tuttavia il senso generale delle disposizioni contrattuali - che hanno voluto realizzare una piena equiparazione degli Idr stabilizzati al personale a tempo indeterminato in materia di assenze dal servizio - potrebbe consentire tale estensione, anche tenuto conto del fatto che l'aspettativa non prevede alcuna retribuzione ed interrompe a tutti gli effetti la maturazione dell'anzianità di servizio. L'aspettativa deve essere autorizzata dal capo d'istituto.

Non è possibile invece per gli Idr contare su esoneri dal servizio per utilizzazioni o comandi presso enti o istituti di vario genere, poiché questa opportunità è riservata esplicitamente al personale di ruolo (TU, artt- 453-56). Invece, è ovviamente possibile fruire dell'esonero dal servizio se l'Idr è collaboratore del capo d'istituto e ricorrono le condizioni per l'esonero o il semiesonero. Sono altresì possibili esoneri dal servizio per attività sindacale o mandati amministrativi, secondo la normale legislazione in materia.

Diverso è il caso degli Idr che ritengano di essere inidonei al servizio per motivi di salute e chiedano perciò di essere utilizzati in altri incarichi. L'accordo decentrato nazionale stipulato in materia il 28-12-95 contempla esplicitamente solo il personale a tempo indeterminato. Il meccanismo delle utilizzazioni per idoneità è però regolato dall'art. 23, c. 5, del Ccnl, che tratta delle assenze per malattia, a tempo indeterminato. Pertanto si potrebbe ritenere che questo istituto possa essere esteso anche agli Idr stabilizzati, ove ricorrano le fondate motivazioni di salute.

## 18. SUPPLENZE

Non esistono graduatorie da cui i capi d'istituto possano attingere i supplenti per l'Irc. Quando si tratti di sostituire un Idr (e quando si tratti di Idr specialista nella scuola primaria), perciò, il capo d'istituto si deve rivolgere all'autorità ecclesiastica competente per riceverne la proposta di un docente idoneo all'Irc col quale va stipulato un contratto a tempo determinato per la durata della supplenza.

Più complesso è il caso della sostituzione dell'insegnante di classe o sezione che impartisca l'Irc nella scuola elementare e materna. La CM 211/86 fornisce in proposito istruzioni dettagliate che qui si riassumono. In primo luogo l'insegnante di classe deve essere sostituito - ove possibile - da altro personale già in servizio. Se ciò non fosse possibile, il direttore didattico dovrà proporre la supplenza a un aspirante collocato in posizione utile all'interno dell'apposita graduatoria, nella quale deve essere riportata per ciascun nominativo la dichiarazione di disponibilità all'Irc e il riconoscimento di idoneità a suo tempo rilasciato dall'ordinario diocesano.

La supplenza va comunque assegnata all'aspirante che ne ha diritto secondo l'ordine di graduatoria, a prescindere dalla sua condizione rispetto all'Irc. Se viene individuato un supplente non disponibile o non idoneo all'Irc, il direttore deve provvedere a un'ulteriore supplenza per le ore di Irc. Quest'ultimo supplente, come il supplente dell'Idr specialista, sarà individuato all'interno di un apposito elenco di persone qualificate e idonee per l'Irc che il direttore avrà avuto cura di richiedere all'ordinario diocesano contemporaneamente al riconoscimento di idoneità per i supplenti degli insegnanti di classe.

Collevalenza, 27 giugno 1996

**UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE**  
**Settore Insegnamento Religione Cattolica**

**NOTA SUL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ AD INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA AL PERSONALE DOCENTE E DI RUOLO NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE**

**1. Riconoscimento dell'idoneità**

L'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, secondo la normativa vigente, nella scuola primaria solo da insegnanti che, in possesso dei titoli previsti dall'Intesa tra M.P.I e C.E.I del 14 dicembre 1985 ai punti 4.4 e 4.6, abbiano chiesto il riconoscimento di idoneità e siano stati riconosciuti idonei dall'Ordinario del luogo. A norma del diritto canonico, con il riconoscimento di idoneità l'autorità ecclesiastica certifica che l'insegnante si distingue, in vista dell'attività didattica, "per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica" (can. 804. 2).

La materia è regolata anche dal paragrafo 1 della delibera n. 41 della CEI, così come modificata dalla XXXII Assemblea Generale della C.E.I., che prescrive le procedure per il riconoscimento, che è di esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano. In particolare il decreto di riconoscimento dell'idoneità di norma è nominativo e individuale, anche se non è preclusa la possibilità di un unico decreto per più nominativi. L'Intesa tra M.P.I e C.E.I. del 13 giugno 1990 ha introdotto il punto 2.6 bis: "Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano".

L'idoneità pertanto stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive, un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica (cfr. "Insegnare religione cattolica oggi", n. 22).

**2. Criteri di verifica dell'idoneità**

La XXXIV Assemblea Generale della C.E.I. ha indicato nella delibera n. 41 i criteri per il riconoscimento dell'idoneità per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna ed elementare disponibili all'insegnamento della religione cattolica. In particolare è necessario fare attenzione al loro interesse effettivo per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dall'avvenuta partecipazione a corsi o convegni di aggiornamento specifico, o dall'impegno a parteciparvi a breve scadenza. E' necessario inoltre verificare che non risulti un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.

**3. Rapporto tra riconoscimento dell'idoneità e formazione dell'insegnante**

Finalità della presente Nota è di sviluppare il rapporto tra riconoscimento dell'idoneità e formazione dell'insegnante. Infatti la qualità dell'insegnamento della religione cattolica necessita di una più esigente proposta formativa per coloro che richiedono di essere riconosciuti idonei.

Nella formazione in servizio degli insegnanti di scuola primaria vengono richieste sempre più nuove competenze e abilità per l'elaborazione, ad esempio, del Progetto

Educativo e della Carta dei servizi, dove non può mancare la presenza qualificata della religione cattolica.

E' necessario pertanto, secondo questo Ufficio, qualificare e consolidare il rapporto, istituzionalmente legittimo e praticamente necessario, tra il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica e l'effettivo esercizio del diritto-dovere dell'aggiornamento, attivando eventuali ed opportune collaborazioni con le Associazioni professionali, in modo speciale con l'A.I.M.C..

In particolare si suggeriscono le seguenti tematiche maggiormente implicate nella pratica educativa e didattica, e che sollecitano quindi una puntuale riflessione:

- le procedure di traduzione didattica "in situazione" dei programmi di religione cattolica, secondo criteri di corretta essenzializzazione dei contenuti e di adeguata qualificazione delle metodologie;
- i contributi offerti dalle ricerche sulla didattica multimediale applicata all'IRC e mirata a rendere educativamente efficace la comunicazione religiosa con l'alunno di scuola primaria;
- il problema delle "diversità" degli alunni, con riferimento alle diversità personali e sociali, ma anche culturali, etniche e religiose;
- l'integrabilità dell'IRC in uno degli ambiti disciplinari previsti dall'organizzazione modulare e la conseguente interazione fra la RC e le altre discipline del curriculum;
- la riaffermazione e la dimostrazione concreta della valenza formativa della RC e della sua peculiare funzione nel progetto educativo scolastico;
- la realizzazione di una autentica continuità educativa dell'IRC nel sistema formativo scolastico di base, in raccordo con i successivi ordini di scuola.

Le esperienze di formazione in servizio consentono di rilevare la maggiore produttività dei modelli che privilegiano il pieno coinvolgimento dei partecipanti in attività di studio e di ricerca teorico-pratica organizzate per gruppi e supportate da interventi di esperti e specialisti di scienze religiose, particolarmente attenti alla dimensione psico-pedagogica e didattica di livello primario.

Sul piano organizzativo si suggerisce un corso di formazione, con eventuale esame finale, per un totale che, di norma, dovrà essere previsto in 24 ore.

#### **4. Conclusione**

L'impegno a partecipare con assiduità ai corsi di aggiornamento stabiliti nelle diocesi per il riconoscimento permanente dell'idoneità è la condizione necessaria per una migliore qualità dell'IRC. E' un impegno che ogni docente titolare di classe che chiede di essere riconosciuto idoneo per l'insegnamento della religione cattolica deve responsabilmente fare suo per rinnovare la sua preparazione teologica, pedagogica e didattica e per svolgere un insegnamento della religione cattolica in conformità alla dottrina della chiesa e secondo una programmazione rispondente alle esigenze proprie di una disciplina scolastica e rispettosa della peculiare identità dell'IRC che si differenzia dalla catechesi.

Roma, 20 giugno 1996

# L'ANNUARIO SULL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA IN ITALIA ANNO SCOLASTICO 1995/96 (terza edizione)

Proff. G. ANTONIO BATTISTELLA - DARIO OLIVIERI

Per la terza volta l'Ufficio Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana ha realizzato, con la collaborazione dell'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, un'indagine di ampiezza nazionale che consente di conoscere gli aspetti quantitativi fondamentali caratterizzanti l'insegnamento della religione cattolica (IRC) in Italia. La rilevazione intende disegnare, di anno in anno, la situazione nazionale e locale nei riguardi degli avvalentisi dell'IRC per ordine di scuola, delle attività svolte in alternativa all'IRC e della composizione del corpo docente.

Come nelle edizioni precedenti l'*Annuario* è articolato in quattro parti che illustrano per l'anno scolastico 1995/96 la situazione riferita ai dati:

- nazionali;
- delle grandi circoscrizioni del Nord, Centro, Sud;
- delle regioni pastorali;
- di ciascuna diocesi.

Anche quest'anno è cresciuta la partecipazione da parte delle singole diocesi che hanno raggiunto il livello di 192 su oltre 220, rispetto alle 188 dell'anno scolastico 1994-95 e alle 147 della prima edizione raggiungendo buoni livelli di copertura del territorio nazionale.

Tab. 1 - Rappresentatività studenti  
(\* anno scolastico 94-95<sup>7</sup>)

Scuole	Italia *	rilevati IRC	%
Materne	876.638	641.684	73,2
Elementari	2.619.288	1.788.036	68,3
Medie	1.873.369	1.330.061	71,0
Superiori	2.507.065	2.002.028	79,9
Totale	7.876.360	5.761.809	73,2

Tab. 3 - Ripartizione territoriale diocesi

Circoscr.	Italia	part. IRC	%
Nord	64	62	96,9
Centro	82	68	82,9
Sud	80	62	77,5
Italia	226	192	85,0

Tab. 2 - Diocesi partecipanti

Regione pastorale	partec./totale
Abruzzo e Molise	9/11
Basilicata	4/6
Calabria	7/12
Campania	18/25
Emilia Romagna	15/15
Lazio	19/22
Liguria	7/7
Lombardia	10/10
Marche	10/13
Piemonte	15/17
Puglia	18/19
Sardegna	8/10
Sicilia	15/18
Toscana	14/18
Triveneto	15/15
Umbria	8/8
Italia	192/226

<sup>7</sup> ISTAT, *Annuario Statistico Italiano*, ed. 1995

Al riguardo si consideri che l'indagine ha interessato poco meno del 75% dell'intera popolazione scolastica, 5.761.809 alunni sul totale di 7.876.360 (dato relativo all'anno 1994-95) e l'85% delle diocesi (192 diocesi su un totale di 226); aggiungasi una non squilibrata distribuzione dei dati sia rispetto alla composizione per tipo di scuola, sia a livello di rappresentatività territoriale e diocesana, come appare dalle tabb. 1, 2 e 3. Un numero modesto di diocesi (31 su 192) ha rilevato, anche in questa terza edizione dell'*Annuario*, solamente alcuni dati riassuntivi che vengono presentati in tabelle atipiche, contenenti esclusivamente le frazioni di avvalentisi dell'IRC in totale e per tipo di scuola. Segnaliamo infine che il lieve aumento di partecipazione constatato nella terza esperienza dell'*Annuario* - 4 diocesi in più rispetto all'edizione precedente - non ha visto una proporzionale crescita numerica degli studenti rilevati, calati al contrario di circa centomila unità. Questa constatazione può rappresentare un segnale di diminuito interesse da contrastare mediante una opportuna azione di sensibilizzazione rivolta nei confronti dei responsabili diocesani al fine di giungere all'obiettivo di realizzare un annuario capace di coprire integralmente il territorio nazionale.

Come di consueto, in questa parte dedicata alla presentazione dell'*Annuario* 1995-96, esporremo alcune indicazioni di massima utili per delineare un quadro d'insieme dell'insegnamento della religione cattolica, rinviando alla lettura delle rispettive tabelle il lettore interessato alla conoscenza delle specifiche situazioni.

## A) GLI STUDENTI CHE SI AVVALGONO DELL'IRC

### 1. *Dati nazionali*


La percentuale degli alunni avvalentisi dell'IRC in Italia nell'anno scolastico 1995-96 è risultata del 93,9% con una complementare frazione di rifiuti del 6,1%. Se confrontiamo questo dato con la situazione rilevata nell'anno precedente, che vedeva avvalentisi e non avvalentisi presenti rispettivamente al 94,4% e al 5,6%, possiamo cogliere qualche primo sintomo sulla dinamica della frequenza all'IRC (di proposito escludiamo l'anno scolastico 1993-94 in quanto non omogeneo con i dati degli anni successivi perché riferito solamente a 147 diocesi con una popolazione studentesca ridotta, rispetto a quella più aggiornata, di circa 800.000 alunni).


I due ultimi anni indicano dunque una sostanziale tenuta delle presenze all'IRC che si mantengono comunque su livelli assai elevati: il mezzo punto percentuale di variazione appare assai modesto se rapportato alla consistente frazione attuale di *avvalentisi*. Esso assume peraltro un significato assai meno tranquillizzante se lo riferiamo al gruppo complementare costituito da circa il 5% degli studenti: in tale ottica la variazione dei *non avvalentisi* assume la consistenza di una nuova rinuncia per ogni dieci precedenti, valore che - commutato in frequenze assolute - equivale ad una **perdita netta di oltre 21.000 studenti**.

Le percentuali relative ai vari ordini di scuola riferite al livello nazionale sono riportate nella tab. 4.

Tab. 4 - Dati nazionali anno scolastico 1995-96

Descrizione	Totale	Materne	Elementari	M. Infer.	M. Super.
Tot. Alunni	5.761.809	641.684	1.788.036	1.330.061	2.002.028
Non Avval.	349.820	19.443	47.946	58.159	224.272
% Avvalent.	93,9	97,0	97,3	95,6	88,8
% Non Avv.	6,1	3,0	2,7	4,4	11,2
Descrizione	Magistr.	Altre o più	Licei	Ist. Tecn.	Ist. Profes.
% Non Avv.	7,1	8,4	9,0	9,7	11,9
a. s. 1994-95					
Descrizione	Totale	Materne	Elementari	M. Infer.	M. Super.
Tot. Alunni	5.870.046	641.341	1.777.427	1.387.187	2.064.091
Non Avval.	328.376	22.283	48.916	56.007	201.170
% Avvalent.	94,4	96,5	97,2	96,0	90,3
% Non Avv.	5,6	3,5	2,8	4,0	9,7
Descrizione	Magistr.	Altre o più	Licei	Ist. Tecn.	Ist. Profes.
% Non Avv.	6,0	7,8	9,1	9,3	11,8





## 2. Dati relativi alle circoscrizioni Nord-Centro-Sud

Per un'analisi più dettagliata il territorio nazionale è stato suddiviso nelle tre grandi circoscrizioni corrispondenti all'Italia settentrionale, centrale e meridionale, raggruppando le diocesi secondo la *regione pastorale* di appartenenza con i seguenti criteri:


Nord: Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia Romagna;  
 Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Sardegna;  
 Sud: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

Riassumiamo brevemente i dati relativi alla percentuale dei non avvalentisi riferiti alle tre grandi circoscrizioni.

- **NORD.** La percentuale dei non avvalentisi è risultata la più elevata raggiungendo il 10,0%, valore lievemente superiore al 9,5% osservato l'anno precedente; la disaggregazione per tipo di scuola trova il 6,4% nella materna, il 4,5% nelle elementari, il 6,4% nelle medie inferiori e il preoccupante livello del 17,4% nelle scuole superiori (l'anno precedente gli omologhi valori furono: 6,6% nella scuola materna; 4,2% nella scuola elementare; 6% nella scuola media inferiore; 15,7% nella scuola media superiore).
- **CENTRO.** La percentuale dei non avvalentisi è stata del 7,7% contro il 6,3% del 1994-95 con il 3,3% nelle materne, il 3,3% nelle elementari, il 5,5% nelle medie inferiori e il 13,8% nelle medie superiori (l'anno precedente gli omologhi valori furono: 4,4% nella scuola materna; 3,8% nella scuola elementare; 4,5% nella scuola media inferiore; 10,1% nella scuola media superiore).
- **SUD.** La percentuale dei non avvalentisi è apparsa ancora la più contenuta, ancorandosi al livello dell'1,4%, e di poco inferiore al dato dell'anno precedente, risultato dell'1,6%. La suddivisione per ordine di scuola vede lo 0,8% nella scuola materna, l'1,0% nelle elementari, l'1,5% nelle medie inferiori e il 2,0% nelle medie

superiori (contro le frazioni dello 0,9% nella scuola materna, dell'1,2% nella scuola elementare, dell'1,8% nella scuola media inferiore, del 2,2% nella scuola media superiore rilevati nell'anno precedente).

La dinamica dei **non avvalentisi** suddivisi per circoscrizione, valutata seguendo l'evoluzione avvenuta nei due ultimi anni di rilevazione, evidenzia due tendenze contrapposte: da un lato il lieve recupero di frequenze nel meridione, documentato dalla flessione intervenuta nelle disaffezioni all'IRC che già risultavano molto ridotte; dall'altro la consistente crescita osservata nelle regioni centrali (dal 6,7% al 7,7%) che si accompagna ad una lievitazione meno intensa, ma pur sempre sensibile, constatata anche nel nord.




### 3. Dati relativi alle regioni pastorali

La tab. 5 presenta la disaggregazione dei risultati per regione pastorale: anche quest'anno si conferma la considerevole differenza che caratterizza i comportamenti nelle diverse regioni le cui frazioni di *diserzioni* dall'IRC oscillano dal minimo dello 0,9% osservato in Campania e in Calabria alla punta massima del 13,9% riscontrata in Toscana.

Tab. 5 - Non Avvalentisi  
per regione pastorale

Regione pastorale	% 94-95	% 95-96
Abruzzo-Molise	1,6	2,3
Basilicata	1,2	1,3
Calabria	1,1	0,9
Campania	1,2	0,9
Emilia-Romagna	11,3	12,1
Lazio	5,8	8,8
Liguria	9,2	10,3
Lombardia	9,1	9,5
Marche	2,8	3,1
Piemonte	13,9	13,7
Puglia	1,3	1,3
Sardegna	3,6	4,1
Sicilia	2,4	2,1
Toscana	13,7	13,9
Triveneto	6,4	7,4
Umbria	2,7	3,5



## B) LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE (Medie inferiori e superiori)

La frequenza all'IRC risulta correlata anche con le modalità con cui si realizzano le attività alternative che la scuola propone per chi non si avvale di tale insegnamento. Per i non avvalentisi (6,1%) le possibilità offerte dagli attuali ordinamenti sono una *attività didattica* e formativa svolta nella scuola, *lo studio assistito*, *lo studio non assistito* oppure la possibilità di *uscita dalla scuola*; anche quest'anno sussiste una notevole sperequazione fra le quattro possibilità che, purtroppo,

penalizzano l'attività istituzionale a favore di quella libera o al puro e semplice abbandono della scuola.

Come risulta dalla tab. 6, l'attività didattica e formativa in sostituzione della lezione di religione risulta poco praticata (11,3%) e decisamente in calo, visto che nel volgere dell'ultimo anno si è contratta di oltre 4 punti percentuali (15,6% nell'anno scolastico precedente). Si osserva inoltre un forte squilibrio territoriale che vede una presenza di attività didattiche alternative più che doppia nelle scuole del meridione (21,4%) rispetto agli standard adottati al nord (10,7%) e nel centro (9,2%).

In ambito nazionale permane una netta prevalenza dell'*uscita dalla scuola*, praticata nel 52,9% delle situazioni e diffusa in oltre sei casi su dieci (61,8%) nelle scuole superiori; se cumuliamo ad essa l'elevata incidenza nella scuola superiore dello *studio non assistito* (24,8%) arriviamo a coprire oltre l'ottantasei per cento delle situazioni confermando così, nuovamente, la diffusa carenza di valide alternative didattiche all'ora di IRC.

Tab. 6 - Le attività alternative nelle scuole medie inferiori e superiori  
anno scolastico 1995-96

<b>Attività alternativa</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie inf.</b>	<b>Medie sup.</b>
Didatt. formative	11,3	10,7	9,2	21,4	30,6	5,7
Studio assistito	13,7	14,9	12,1	10,2	34,3	7,7
Studio non assistito	22,1	21,4	18,2	38,8	12,8	24,8
Uscita	52,9	53,0	60,5	29,6	22,3	61,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
a. s. 1994-95						
<b>Attività alternativa</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie inf.</b>	<b>Medie sup.</b>
Didatt. formative	15,6	12,4	14,5	40,0	39,8	8,5
Studio assistito	12,1	14,0	10,3	6,4	29,1	7,2
Studio non assistito	22,9	23,5	20,5	27,0	9,5	26,8
Uscita	49,4	50,1	54,7	26,6	21,5	57,6
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

### C) GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE (IdR)

Nell'anno scolastico 1995-96 gli insegnanti della scuola materna *disponibili ed idonei* per l'IRC sembrano aver subito una lieve flessione passando dal 49,9% dell'anno precedente all'attuale 46,6%; un comportamento analogo si osserva anche nelle scuole elementari dove i *disponibili ed idonei* risultano il 48,9% del corpo docente (contro il precedente 49,6%).

La composizione degli IdR nella scuola media inferiore e superiore vede stabilizzata sul livello di circa due su tre (66,2%) la presenza dei laici; anche la consistente prevalenza femminile si consolida permanendo nel rapporto di circa due a uno.

Come illustra la tab. 7, i sacerdoti rappresentano solamente il 25,9% del totale, con una ulteriore flessione di circa due punti percentuali rispetto all'anno precedente che, a sua volta, aveva segnato una analoga riduzione nei confronti dell'anno scolastico 1993-94. In particolare colpisce il consistente squilibrio esistente fra le diocesi del centro Italia e le altre: nelle prime la presenza di sacerdoti si colloca sul 18% mentre nelle seconde sfiora il 30%.

Da notare la crescita nella partecipazione all'insegnamento delle religiose (5,6% verso 3,4%), particolarmente intensa nelle regioni settentrionali.

Tab. 7 - Composizione del corpo docente IRC (Medie inferiori e superiori)  
anno scolastico 1995-96

<b>Qualifica</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Super.</b>
Sacerdoti	25,9	29,0	18,0	28,0	27,8	24,4
Religiosi	2,2	2,1	2,0	2,6	2,2	2,3
Religiose	5,6	9,2	2,9	3,9	5,6	5,6
Laici	22,0	29,3	18,1	17,4	15,5	27,2
Laiche	44,2	30,4	59,0	48,1	48,9	40,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
a.s. 1994-95						
<b>Qualifica</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Super.</b>
Sacerdoti	27,8	30,4	19,8	31,1	29,5	26,4
Religiosi	2,4	1,8	2,3	3,0	2,1	2,7
Religiose	3,4	2,7	3,6	3,9	4,5	2,5
Laici	21,0	26,4	19,4	17,0	12,8	27,8
Laiche	45,4	38,7	54,9	45,0	51,1	40,6
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Tab. 8 - Orario settimanale docenti IRC (Medie infer. e superiori)  
anno scolastico 1995-96 e 1994-95

<b>Ore</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Superiori</b>
Fino a 8	10,4	13,0	9,9	8,1	15,3	6,4
9-11	14,9	15,6	15,3	14,1	19,3	11,5
12-17	37,7	31,2	37,1	44,5	42,8	33,7
18 e più	36,9	40,2	37,7	33,3	22,7	48,4
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Media 95-96</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>12,8</b>	<b>15,1</b>
<b>Ore</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Superiori</b>
Fino a 8	12,0	14,7	11,1	10,0	17,1	7,8
9-11	15,9	16,7	15,7	15,3	19,8	12,8
12-17	39,2	32,2	36,9	47,9	42,4	36,6
18 e più	32,9	36,4	36,3	26,8	20,7	42,8
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Media 94-95</b>	<b>13,5</b>	<b>12,1</b>	<b>13,7</b>	<b>13,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,5</b>

Analizzando la durata settimanale dell'impegno scolastico (tab. 8) si conferma la situazione di precarietà nell'istituzione scolastica in cui spesso si colloca l'insegnante di religione; infatti, poco più di un caso su tre appare inserito a pieno titolo nel sistema scolastico usufruendo dell'orario completo di cattedra. Sotto il profilo territoriale le situazioni più incerte si manifestano nelle regioni meridionali ove due docenti su tre non raggiungono le diciotto ore settimanali; anche fra scuole medie e scuole superiori si osservano notevoli differenze, visto che meno di un quarto degli insegnanti delle prime godono dell'orario a tempo pieno contro quasi la metà dei docenti delle seconde. Appare comunque sintomatico di un miglioramento della situazione verso uno stato di maggiore stabilità l'aumento del numero medio di ore settimanali per insegnante passate da 13,5 a 14,1.

Tab. 9 - In quante scuole insegna l'IdR (Medie infer. e superiori)  
anno scolastico 1995-96

<b>N. scuole</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Super.</b>
Una	68,2	66,2	66,2	71,4	66,6	69,4
due	26,8	27,8	27,9	25,2	27,1	26,6
tre	4,2	4,9	4,7	3,1	5,0	3,5
quattro o più	0,8	1,1	1,2	0,3	1,3	0,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
media	1,38	1,41	1,41	1,32	1,41	1,35
a.s. 1994-95						
<b>N. scuole</b>	<b>Italia</b>	<b>Nord</b>	<b>Centro</b>	<b>Sud</b>	<b>Medie</b>	<b>Super.</b>
Una	72,4	72,3	70,6	73,7	72,0	72,6
due	24,8	24,4	25,9	24,5	25,0	24,7
tre	2,5	3,0	3,0	1,7	2,6	2,5
quattro o più	0,3	0,3	0,5	0,1	0,4	0,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
media	1,23	1,22	1,24	1,23	1,23	1,23

Una conferma ulteriore e indiretta dell'instabilità di cui soffre l'IdR si coglie dal numero di scuole in cui il medesimo opera: solo nel 68,2% dei casi la sede è unica, mentre non infrequentemente (26,8%) le sedi sono due e talvolta tre o più. In apparente contrasto con le considerazioni derivanti dall'analisi dell'orario, che indicavano una tendenza verso il tempo pieno, il confronto del numero di sedi con l'anno precedente evidenzia un peggioramento della situazione. Infatti il 72,4% di insegnanti, che nell'anno scolastico 1994-95 operavano in una sola scuola, si è contratto di oltre 4 punti percentuali abbassandosi al 68,2% nell'anno in corso.

*Vicenza, giugno 1996*

# L'IRC E IL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO (PEI)

Don DANTE CAROLLA  
Direttore Ufficio Scuola della Diocesi di Firenze

Per preparare questa breve comunicazione ho cercato di raccogliere alcuni progetti di istituto e, anche se certamente la mia piccola ricerca non ha avuto la pretesa della scientificità né per quantità né per qualità, ho avuto subito l'impressione che a livello di PEI ci sia ancora molta strada da fare.

Il problema, prima ancora di un'auspicabile e, per ora, lontana valorizzazione dell'IRC all'interno del PEI, è che spesso quest'ultimo si riduce, così mi sembra, a un adempimento burocratico che di educativo ha ben poco, limitandosi alla formulazione di norme, regolamenti e principi ampiamente noti se non addirittura scontati.

A questa constatazione, che non mi sembra solo mia, si deve aggiungere la recente sentenza del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso dello SNALS proprio per la parte del contratto relativa alla disciplina del progetto di istituto.

Il PEI potrebbe cioè costituire una violazione della libertà di insegnamento.

«Se il progetto educativo di istituto - ha affermato il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Berlinguer - diventa unicità di impianto pedagogico non sono d'accordo. È un obiettivo organizzativo che ha dentro una pluralità di voci pedagogiche. Il PEI non deve imporre una linea pedagogica» (*Avvenire* del 7/06/96, pag. 8).

Tutto questo mostra che in questo campo non ci sono idee molto chiare e il problema è ancora aperto.

Ho visto che di fronte alla sentenza del TAR del Lazio qualcuno ha esultato come di fronte a uno scampato pericolo e si comprende anche il perché. Non vogliamo uno Stato etico e quindi non vogliamo neppure una scuola che decida a colpi di maggioranza quale visione della vita proporre, quali valori etici trasmettere, quali metodi pedagogici praticare.

Sarebbe la fine della libertà di insegnamento e l'inizio di una vera e propria "dittatura democratica" sul piano culturale e pedagogico.

Affermato dunque con forza questo principio, mi sembra però che rimangano ampi spazi educativi per quelle che i Vescovi nella lettera *Per la scuola* hanno chiamato le «evidenze condivise».

Se non vogliamo tornare a una scuola puramente istruttiva e informativa, a una scuola in cui tutto è affidato all'arbitrio del singolo docente, è importante convergere intorno ad alcune evidenze educative condivise.

Che la scuola debba essere un luogo educativo, a prescindere dalle singole opzioni culturali o religiose dei singoli docenti, mi pare che sia ormai un dato acquisito e riconosciuto a tutti i livelli: accademico, sociale e politico.

Anche il sussidio *Fare Pastorale della scuola oggi in Italia* trova conferma in un documento di provenienza laica (Rapporto Faure) quando afferma che «la finalità della

*scuola è quella di promuovere con lo sviluppo educativo la formazione dell'uomo in quanto tale, attraverso l'offerta e l'assimilazione dei beni culturali. Propriamente parlando, la conoscenza e la cultura non sono il fine della scuola, quanto piuttosto il mezzo e lo strumento per la promozione e lo sviluppo delle persone, nella pienezza delle sue dimensioni fisiche, intellettuali, affettive ed etiche» (FPSOI n.23).*

Anche Luciano Corradini, nella sua relazione al Simposio sull'IRC a dieci anni dagli accordi concordatari diceva: *«È un fatto che genitori, insegnanti e studenti riconoscono in grande maggioranza giusto che la scuola assuma responsabilità educative ed esprimono, in vario modo, disponibilità ad approfondire, a sviluppare questa logica. Significative ricerche dimostrano che i suoi protagonisti non sono disponibili ad accettare una scuola che sia solo apprenditoio».* Anzi aggiungeva, non senza una venatura critica, che *«gli stessi programmi ministeriali sottolineano l'importanza di nuovi contenuti da affrontare e di nuove esigenze di criticità, di equilibrio e di integrazione da perseguire. Queste esigenze sono riassumibili nella formula dell'educazione alla democrazia, ai diritti umani, alla legalità, alla pace, allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza, alla sessualità, allo sport, allo studio, al senso, all'identità, all'interculturalità, all'ambiente, all'alimentazione, alla famiglia, all'Italia, all'Europa, al mondo»* (CEI, *L'IRC a dieci anni dagli accordi concordatari*, Ed. La Scuola, pag. 63).

## **EVIDENZE CONDIVISE**

Quali sono dunque queste minime evidenze condivise possibili? Corradini ne indicava tantissime. Io, sintetizzando al massimo, le ridurrei a sei, anche se certamente ne potrebbero essere indicate tante altre.

### **1 - IL PRIMATO DELLA PERSONA**

È la scuola a servizio della persona e non la persona a servizio della scuola. Questo semplice principio che sembra ovvio, se fosse realmente applicato, provocherebbe molti cambiamenti: nella programmazione, nella didattica, nelle procedure di valutazione, nella conduzione degli organismi di partecipazione e in tutte le forme della vita scolastica.

La persona, la formazione, la crescita di una personalità matura e consapevole: tutto questo costituisce il fine della scuola. Non ci può essere però personalità matura e consapevole senza che l'alunno sia educato ad affrontare all'interno del suo itinerario culturale il cosiddetto problema del "senso", del senso dell'esistenza.

Perfino nella DM 58/1996 si afferma che gli alunni hanno diritto di cercare e trovare il senso della vita nel loro itinerario formativo. Naturalmente non vogliamo che la scuola ci "insegni" il senso della vita, ma non vogliamo neppure una scuola sollecita ad affinare gli strumenti e indifferente di fronte alla questione dei fini.

È inutile negarlo, tante drammatiche manifestazioni di devianza giovanile trovano la loro origine in una domanda di senso inesausta e forse anche nella latitanza di tante agenzie educative, tra cui anche la scuola, circa le risposte.

Una bambina di appena nove anni ha scritto una lettera a un sacerdote fiorentino che dirige il centro di recupero dei tossicodipendenti, in cui si dice fra l'altro:

*«Nell'ambiente scolastico non siamo molto seguiti e mi piacerebbe approfondire o parlare con i nostri maestri ed esporre i nostri problemi che vengono molto trascurati; in classe mia i compagni, tutti timidi, rispondono sempre sì e non tengono ad approfondire gli argomenti, a parlarne insieme tra amici, a dire come la pensiamo, a sentire l'opinione dei nostri maestri e questo secondo me non va bene».*

Il primato della persona nella nostra scuola vuol dire dunque promuovere anche una cultura della sintesi e non solo dell'analisi, la cultura del "perché" e non solo quella del "che" o del "come".

Ma primato della persona vuol dire anche che la persona è un assoluto e quindi anche il processo culturale e pedagogico si pone a servizio della sua dignità, della sua libertà e dei suoi inalienabili diritti.

## 2 - FORMAZIONE GLOBALE DELLA PERSONA

Il processo formativo non può evidentemente mirare all'intelligenza ed ignorare il sentimento, non può coltivare lo spirito e trascurare il corpo.

La persona è una, è anima e corpo, è intelligenza e sentimento, è conoscenza e volontà.

Una persona che fosse solo intelligenza o solo sentimento, solo spirito, se fosse possibile, o solo materia, solo conoscenza o solo volontà, sarebbe mostruosa. Mi pare dunque che un'altra evidenza condivisa possa essere quella della formazione globale della persona. Occorrerà cioè educare al valore del sentimento accanto a quello della intelligenza (qui si aprono gli ampi spazi dell'*educazione al bello*: poesia, letteratura, arte, musica, ecc.). Come pure occorrerà educare al significato e al valore della corporeità e qui si aprono i capitoli dell'educazione alla salute e alla sessualità.

È evidente che è particolarmente difficile stabilire consenso in questi campi. I termini in questione sono interpretati in maniera estremamente differenziata, tutt'altro che condivisa.

Quale concetto di salute, di corpo, di benessere?

Quale significato attribuire alla sessualità umana?

Una cosa però è certa: non si può fare vera cultura e vera formazione senza interrogarsi su tutti i fattori della realtà. Il corpo è un fattore primario, la sessualità una dimensione fondamentale. Non potrà, per esempio, la scuola limitarsi in materia di educazione sessuale a una informazione sull'anatomia e la fisiologia della sessualità umana ignorando il livello dei suoi significati. Non ci sarà ovviamente consenso sui significati, ma ci sarà certamente consenso sul fatto che la sessualità ha un significato o dei significati che un itinerario formativo deve gradualmente indagare, significati che non possono essere ridotti esclusivamente a meccanismi di congiunzione o di procreazione animale.

E così pure il discorso della salute. Al di là delle varie concezioni di benessere, dovremo pur convenire che, come la matematica ha le sue leggi, così anche il corpo ha le sue, e, se queste non vengono rispettate, l'uomo incorre nella malattia, nel malessere, fino ad arrivare all'autodistruzione. Dovrà quindi essere possibile individuare un livello minimale di significati comuni circa i concetti di salute e di benessere.

## 3 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

La scuola con i suoi strumenti specifici, in questo caso particolarmente scientifici e tecnologici, apre alle nuove generazioni i segreti della natura e permette loro di usare le sue risorse e le sue potenzialità.

La scuola però, se vuole fare *vera* cultura anche in questo campo, non può non educare ad un uso umano del progresso scientifico e tecnologico. Il progresso è per l'uomo e non l'uomo per il progresso. Che valore avrebbe, che cultura sarebbe quella del dominio quasi illimitato sulla natura qualora si risolvesse, alla fine, contro l'uomo?

La scuola dunque è chiamata a dare un significato antropologico alla ricerca scientifica e quindi è chiamata da una parte a educare al rispetto, alla valorizzazione dell'ambiente e dall'altra al primato della persona su tutte le conquiste scientifiche e

tecnologiche (cfr. l'affermazione di Rita Levi Montalcini «*Quello che si può ma non si deve fare*»).

#### 4 - LO SVILUPPO DEL SENSO CRITICO

La scuola non ha come obiettivo una semplice trasmissione del sapere che l'alunno deve passivamente recepire, ma un processo culturale dinamico per cui l'alunno, con la guida dell'insegnante, viene introdotto nelle varie discipline per acquisire conoscenze, criteri e strumenti che lo mettono in grado di "criticare", di giudicare i dati culturali con cui viene a contatto. L'opera del docente non consiste nell'insegnare tante cose, quanto nel dare all'alunno l'alfabeto per decifrare, le chiavi di lettura per interpretare, gli strumenti per valutare i vari fenomeni culturali.

L'educatore bravo non è quello che si sostituisce all'educando e lo plasma a sua immagine e somiglianza, al contrario è quello che mette in grado l'alunno di elaborare un giudizio autonomo, personale e motivato. In questo modo l'insegnante contribuisce a sviluppare personalità robuste, libere e, se libere, capaci di scegliere e di decidere. Mi pare che su queste mete educative non si possa non convergere, qualunque sia la provenienza culturale o ideale.

#### 5 - EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA

A parte che talvolta la scuola sembra *poco* democratica dove lo dovrebbe essere e forse *troppo* dove non lo dovrebbe essere affatto, essa rimane un luogo formativo in cui un'altra evidenza condivisa può e deve essere l'educazione alla democrazia.

Nella scuola, diceva il prof. Vico a Firenze poco tempo fa, il *magister* si fa *minister*, il *magis* si fa *minus*, perché il valore supremo è il bene dell'alunno e della classe.

La vita della scuola non è governata da un'autorità egemonica, semmai da un'autorevolezza a servizio del bene comune che garantisce i diritti di tutti ed esclude ogni privilegio.

Come in un paese democratico la sovranità sta nel popolo, così in una classe, in una scuola la vera sovranità sta nella comunità degli alunni al servizio dei quali sono tutti, dal capo d'istituto, ai docenti, al personale ATA.

Questo significa che il livello autorevole della scuola dovrà promuovere tutte le forme di responsabilità e di partecipazione che aiutano gli alunni a diventare protagonisti attivi e non succubi delle decisioni altrui.

Questo vuol dire anche che i responsabili dell'educazione in una scuola devono vigilare perché nessun singolo e nessun gruppo prevarichi neppure in modo nascosto sull'altro, perché il confronto sia sempre leale e aperto e le decisioni siano prese a maggioranza, senza umiliare le minoranze.

#### 6 - EDUCAZIONE AL DIALOGO E ALLA PACE

In una società come la nostra, multietnica, multiculturale, multireligiosa, dove il pluralismo, a tutti i livelli, è diventato un dato di fatto, la scuola è chiamata a educare non tanto alla tolleranza, che sembrerebbe troppo poco, quanto alla valorizzazione delle differenze. È questa una squisita azione culturale. La scuola che vive continuamente al suo interno la realtà del pluralismo culturale, sociale, religioso, ecc., è chiamata - proprio in ragione della sua natura di istituzione culturale ed educativa - a valorizzare le differenze e a viverle come ricchezza.

Il pluralismo non è un'equidistanza qualunque che coinciderebbe con l'indifferenza di fronte a tutti i valori, sarebbe la morte di tutte le culture, ma non è neppure la sopportazione della diversità rassegnata perché imposta dalle circostanze. Se

non è a spese delle identità, la società multiculturale di oggi potrebbe costituire una forma inedita nella storia di dialogo e di arricchimento reciproci.

La scuola si trova così davanti una grossa possibilità: quella di educare alle ragioni del dialogo e quindi alle vere ragioni della pace. Il pluralismo non è una condanna, è un'opportunità inedita che ci viene offerta, quella cioè di "portare", sorreggere, prendere su di sé (cfr. la radice latina di tolleranza da *tuli* = portare) le ragioni, i valori, le ricchezze, il mistero dell'altro.

### **PER UN GIUSTO RILIEVO DELL'IRC NEL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO**

Queste che ho indicato finora sono alcune evidenze educative fondamentali, in genere condivise e più o meno proclamate da tutti.

Il nostro problema è ora vedere se l'IRC si può inserire su questo terreno e portare un suo contributo specifico in un progetto di istituto che magari si riconosca in questi obiettivi educativi.

L'IRC ha le carte in regola per partecipare attivamente e creativamente alla elaborazione del PEI. Esso infatti è una disciplina scolastica a tutti gli effetti inserita nel quadro delle finalità della scuola.

Ciò vuol dire che il suo obiettivo specifico non è, di per sé, l'adesione ai suoi contenuti, ma come per tutte le altre discipline, la formazione e la maturazione dell'alunno attraverso l'approccio culturale col "fenomeno" della religione cattolica.

Vediamo allora quali sono gli apporti specifici che l'IRC può offrire nella elaborazione del PEI relativamente alle evidenze condivise di cui sopra.

\* È indubbio che questa disciplina affrontando *ex professo* il problema religioso stimola l'alunno a misurarsi con i grandi perché dell'esistenza. Trattandosi poi di RC lo stimola a confrontarsi in particolare con quel sistema di significati di cui trova continuamente traccia nella letteratura, nella filosofia, nella storia, nell'arte, ecc.

L'IRC si pone così in continuità con le stesse domande di senso che emergono nelle altre discipline, particolarmente anche se non esclusivamente quelle umanistiche, e offre un'ipotesi di significato che nella nostra cultura costituisce quella pietra miliare con cui si sono confrontati 2.000 anni di storia e di pensiero.

L'IRC quindi è uno di quegli spazi in cui maggiormente si umanizza il sapere, si tentano operazioni di sintesi senza le quali non c'è cultura, si educa l'alunno a considerare la persona un assoluto, un tutto, un fine e non un mezzo.

Per queste caratteristiche il peso culturale dell'IRC nell'elaborazione del PEI può essere particolarmente significativo quando questo promuove l'educazione alla dignità, alla libertà, al rispetto degli inalienabili diritti della persona umana.

\* L'IRC può e deve essere valorizzato nel PEI, inoltre, per altri due aspetti su cui esso può vantare una competenza e un'autorevolezza che gli vengono dalla storia: l'educazione al bello e la valorizzazione del corpo e in particolare della sessualità. In Italia studiare il bello vuol dire, nella maggior parte dei casi, incontrarsi con i documenti della tradizione cristiano-cattolica.

È proprio l'Avvenimento cristiano che è diventato espressione artistica e quindi oggetto di stupore e di godimento, oltre che di studio, per innumerevoli persone.

L'IRC, introducendo alla lettura di questi documenti, sviluppa la capacità estetica dell'alunno dotandolo o arricchendolo di un linguaggio in più o comunque contribuendo per la sua parte allo sviluppo di questo insostituibile linguaggio spirituale.

Proprio il discorso sull'arte introduce anche la riflessione sul valore del corpo nella concezione cristiana. Quanto il corpo, contrariamente a quanto si pensa, viene celebrato, esaltato e cantato proprio nella cultura cristiana! Basti pensare alle grandi opere del Rinascimento che contengono una concezione cristiana del corpo, forse più di quanto si pensi normalmente!

Studiare il cristianesimo vuol dire imbattersi in una concezione che ha al centro la valorizzazione del corpo: Dio fatto carne, Cristo risorto nella carne, l'uomo destinato alla vita eterna anche nella carne.

Qualora il PEI volesse promuovere una cultura del corpo, l'IRC ha certamente un contributo culturale da dare sia sul piano biblico, sia su quello filosofico come pure su quello artistico.

Rimanendo sulla cultura del corpo, l'IRC può avere un peso culturale nel PEI anche in tema di educazione sessuale.

La concezione della sessualità nella *Genesi*, l'esaltazione dell'amore sponsale nell'Antico Testamento in genere, la consacrazione dell'amore matrimoniale nel Nuovo Testamento, la valenza etica della sessualità, sono tutti elementi che abilitano l'IdR a intervenire ed a portare il suo contributo culturale specifico anche nella formulazione di obiettivi educativi in questa materia.

L'IRC non intende proporre divieti o permessi ma semplicemente un confronto culturale con un significato della sessualità, accanto ad altre proposte e ad altri significati. Senza la proposta o il confronto con un significato l'educazione sessuale si pone soltanto su un piano cognitivo-informativo che è indegno del compito educativo della scuola.

Compito educativo vuol dire introdurre nel mondo dei significati. La scuola non deve imporre un significato ma neppure l'insignificanza.

Si tratta dunque di un compito squisitamente culturale (si parla di significato) e anche in questo settore l'IdR porta nel PEI il peso di una cultura che potrà non essere condivisa, ma di cui non si potrà dire che è senza significato.

- \* La concezione cristiana del mondo, della natura, della creazione permette all'IRC di offrire un contributo altrettanto significativo anche per quanto riguarda la educazione ambientale. Anche qui l'IdR non impone nulla, ma non potrà non emergere una sorprendente armonia fra le drammatiche e urgenti necessità dell'uomo contemporaneo in questo campo e le sapienti risposte della teologia della creazione: l'uomo, signore del creato ma lui stesso creatura, chiamato a soggiogare la terra e a dominarla, ma anche dipendente dalla terra. Un uomo quindi chiamato alla ricerca e al progresso, ma chiamato anche a servirsi del progresso e non solo a servire il progresso.

Anche in questo campo l'IdR può collaborare con gli altri insegnanti per una educazione al rispetto dell'ambiente, alla ricerca scientifica finalizzata al bene dell'uomo, al bene comune e non al servizio di egoismi di parte.

- \* Contrariamente a quello che la gente potrebbe pensare, l'IRC può essere valorizzato nella progettazione educativa anche per la sua capacità di favorire e sviluppare il senso critico.

Affrontare il problema religioso vuol dire infatti valutare le proprie domande, i propri bisogni, valutare la conformità o meno delle risposte della tradizione cristiana alle proprie necessità e ai propri interrogativi.

Studiare l'evento cristiano vuol dire anche verificarne l'attendibilità attraverso lo studio delle fonti, dei documenti: biblici, archeologici, storici, liturgici, patristici, ecc.; lo studio del fatto cristiano implica immediatamente un'attitudine critica (cfr. l'inizio del Vangelo di Luca).

Il confronto semplicemente culturale col fatto cristiano esige un esercizio critico nei confronti delle fonti, ma anche un esercizio critico a livello filosofico («*pronti a render ragione della sola speranza che è in voi*» cfr. *1 Pt 3,5*), come pure a livello etico. Che l'alunno aderisca o no, egli è comunque aiutato da questa ricerca a un confronto critico, a una scelta personale, a una capacità di decisione e quindi a un'autonomia. Anche queste risorse dell'IRC possono "*pesare*" nella stesura di un PEI.

- \* Nel PEI potrebbe essere inoltre valorizzata la costituzionale capacità del cristianesimo di promuovere la convivenza democratica, Qualcuno si potrebbe meravigliare di fronte a questa affermazione perché il cristianesimo potrebbe essere considerato tutto tranne che democratico, al contrario sarebbe autoritario e gerarchico. In realtà il primo *Magister* a farsi *Minister* è stato Gesù: «*Sono venuto per servire e non per essere servito*» (*Mt 20,28*) e di questo servizio ha fatto la legge principale per tutti i suoi seguaci. L'IRC allora ha una particolare capacità di promuovere la cultura del servizio, del rispetto del bene comune in cui i ragazzi non vengono educati alla competitività, cosa che spesso succede, ma alla complementarità. In questo clima la partecipazione di cui tanto si parla, diventa una logica conseguenza. Non solo, ma in questo modo i giovani sono già educati a quei valori di comunità, di fraternità, di uguaglianza, di giustizia che costituiscono l'*abc* di una educazione politica e sociale a cui la scuola non può sottrarsi.
- \* L'IRC, infine, apre inevitabilmente le porte all'indagine sul fenomeno religioso in genere. Anzi l'ora di religione, non di rado, diventa *l'ora delle religioni* forse anche un po' troppo. D'altra parte questo è un appuntamento con la storia che non possiamo mancare. È un'opportunità pedagogica e culturale importantissima che l'IRC può e deve valorizzare anche nel progetto educativo di istituto. Nel contesto attuale di una società multiculturale che oscilla fra un pluralismo che coincide con l'indifferenza e la insignificanza e forme di integralismo spaventose e inquietanti, l'IRC - a partire da un'identità ben precisa - opera un confronto culturale che permette di riconoscere le *rationes seminales*, direbbe sant'Agostino, cioè le ragioni di verità, di valori presenti nelle altre culture e negli altri popoli. In questo modo esso svolge un'opera squisitamente culturale ed educativa, perché approfondisce le vere ragioni del dialogo, della libertà di coscienza e quindi della pace. Se a questo aggiungiamo tutta la pedagogia cristiana circa la dignità, la libertà della persona, circa la legge dell'amore, del perdono, circa il superamento di tutte le divisioni di razza, di classe, di sesso, noi vediamo che l'IRC ha un suo contributo specifico da portare nell'educazione all'interculturalità, al dialogo e alla pace.

### ALCUNE SCELTE OPERATIVE

Può essere utile fare un accenno anche ad alcune scelte operative in cui si può inserire opportunamente il contributo dell'IRC.

- \* La presenza dell'IdR potrebbe essere particolarmente significativa in quella fase iniziale in cui il Collegio dei docenti è chiamato ad approntare adeguati strumenti di osservazione e di rilevazione della situazione locale, dei bisogni educativi e formativi.  
L'IdR, proprio in virtù della sua particolare formazione, è chiamato a collaborare perché l'intervento educativo sia mirato alla situazione e al bisogno specifico, perché la scuola non sia centralista e burocratica, ma sia davvero la scuola di tutti e di ciascuno e sia capace prima di tutto di verificare la distanza fra la specifica situazione iniziale e le finalità e gli obiettivi culturali prefissati e su questa verifica progettare un percorso educativo.
- \* In base alle sue specifiche competenze e alle sue esperienze didattiche l'IdR deve portare il suo contributo nell'individuazione delle tipologie di programmazione didattica, delle strategie, metodologie e verifiche perché siano consone alla situazione locale e più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.  
Qui si potrebbero aprire per l'IdR anche gli spazi della collaborazione e programmazione interdisciplinare. Qui l'IdR potrebbe *investire* sulle differenti valenze culturali e pedagogiche della sua materia. Potrebbe dimostrare sul campo, per così dire, il peso culturale di questa disciplina individuando percorsi formativi possibili in collaborazione con gli insegnanti delle varie discipline, a seconda degli obiettivi che si scelgono: letterari, filosofici, scientifici, artistici, ecc.
- \* Se è vero quello che dicono i Vescovi nel documento *Insegnare Religione cattolica oggi*, e cioè che l'IdR deve essere l'uomo della sintesi, il PEI potrebbe essere un'occasione di valorizzazione dell'IRC anche sotto un altro aspetto.  
Un criterio di efficacia irrinunciabile del PEI infatti è la unitarietà dello insegnamento: all'interno della stessa disciplina, all'interno del Consiglio di classe e possibilmente all'interno della scuola.  
Un insegnamento non unitario non dà cultura, magari dà istruzione, informazione, ma non cultura. È necessario un filo conduttore, una visione d'insieme, una capacità di sintesi, appunto un orizzonte di significato unitario in cui collocare i vari frammenti del sapere.  
L'IdR per cultura, per professione e anche per il ruolo storico che ha sempre avuto nella scuola, dovrebbe avere una particolare sensibilità e capacità di esercitare questa funzione di sintesi e di promuovere questa unitarietà di insegnamento. Egli così potrebbe svolgere la funzione di coscienza critica circa l'unitarietà dei percorsi educativi e didattici delle sue classi.
- \* La scuola è una comunità, ma non è una massa. Essa è fatta per la persona e non viceversa. La comunità è tale proprio perché è il risultato di una sinergia fra persone, senza la quale la comunità diventa massa e muore. «*La scuola - dicono i Vescovi - è scuola per le persone e delle persone*». Questo esige una didattica flessibile, una metodologia flessibile, una valutazione flessibile, un'organizzazione flessibile, una capacità cioè di dare risposte positive e diversificate alle complesse problematiche d'oggi.  
La formazione dell'IdR lo dovrebbe mettere in grado di essere particolarmente attivo e incisivo a questo riguardo nell'elaborazione del PEI a vantaggio di una scuola più moderna ed efficace.

- \* L'IdR sarà particolarmente attento a valorizzare le radici culturali e religiose dei ragazzi e quindi troverà un'opportunità educativa particolare in quella valorizzazione del territorio che troviamo in ogni progetto di istituto.  
Una scuola che voglia fare cultura, non può prescindere dalla cultura del territorio e questa non può non essere un punto di partenza anche per l'IdR. Ogni territorio ha le sue tradizioni, le sue feste, le sue fabbriche, le sue industrie, le sue "sagre", i suoi sport, i suoi santi. Sono tutti elementi che interpellano anche l'IdR; che segnano nel bene e nel male l'identità di provenienza degli alunni. Se la scuola non tiene conto di questo rischia di commettere un esproprio culturale. L'IdR dunque si premurerà che il PEI favorisca l'interazione col territorio per valorizzare le risorse culturali, religiose, economiche, sociali, artistiche, ecc.  
Fra queste risorse del territorio è da sottolineare in modo particolare il volontariato cristiano che spesso riveste un valore culturale e sociale che lo rende indispensabile per la comprensione di quel territorio e anche per il suo sviluppo e la sua trasformazione.
- \* Una risorsa particolare del territorio sono i genitori. L'IdR dovrà essere particolarmente attento che il PEI valorizzi questa componente essenziale della vita della scuola. I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli, di fronte ad essi la scuola è a servizio.  
È da notare inoltre che la scuola sta vivendo una profonda trasformazione e sta passando da una scuola autoreferenziale a una scuola orientata all'utente, impegnata a definire con lui l'offerta educativa.  
La Carta dei Servizi, l'apertura delle scuole nel pomeriggio e nei giorni festivi, il PEI stesso, le attività di prevenzione delle tossicodipendenze, l'ampliamento progressivo di spazi di autonomia decisionale da parte delle singole unità scolastiche: sono tutti elementi che rafforzano e valorizzano la presenza e la responsabilità dei genitori nei processi educativi scolastici e aprono loro nuovi e, forse, più veri spazi di partecipazione.  
L'IdR, direi naturalmente attento ai diritti dei genitori, avrà l'opportunità di promuovere una collaborazione più serena e fiduciosa fra genitori e docenti.  
L'IdR potrebbe avere anche una funzione di *ponte*: aiutare i colleghi ad aprirsi agli orizzonti educativi più vasti e globali che in genere sono quelli che stanno più a cuore ai genitori e aiutare questi a collaborare con i docenti nel rispetto della loro professionalità e libertà di insegnamento.  
La cultura della famiglia di cui l'IdR è portatore gli permette di curare, anche a livello di PEI, spazi particolari di formazione per i genitori.
- \* Un altro strumento che può essere valorizzato dal PEI sono le visite guidate. Una scuola che non sia ideologica, deve essere aperta al reale, si deve mettere in ascolto, allo studio del reale senza pregiudizi. È la realtà che deve guidare la ricerca e non viceversa, altrimenti si cade nella manipolazione, appunto nell'ideologia. La scuola deve essere disponibile a farsi interrogare dalla realtà. Ecco perché sono importanti le visite guidate: visite a una chiesa, a una fabbrica, a un museo, a un giornale, a un'altra scuola, ecc. Confrontarsi con la realtà, con tutta la realtà! Siccome la scuola, normalmente, ha un rapporto mediato e un po' indiretto con la realtà, è importante che essa, quando può, aiuti gli alunni a stabilire un rapporto immediato e diretto con le varie espressioni dell'attività umana, di modo che siano in grado di valutare il peso, il significato, la bellezza, l'utilità di certe presenze.

Ora l'IRC implica in se stesso talmente tante valenze educative che può valorizzare sul piano pedagogico integrandole con le altre materie, la valenza educativa della visita a una chiesa, come pure quella della visita a una fabbrica o a un museo o a un giornale.

- \* Un altro modo infine con cui l'IRC può acquisire rilievo nel PEI è quello che l'IdR porti i suoi suggerimenti e il peso delle sue esperienze nella elaborazione dei Corsi di aggiornamento per i docenti in funzione di particolari mete educative che l'istituto si propone o di particolari urgenze che emergessero nella vita della scuola.

### **CONCLUSIONE**

Una riflessione sul PEI implica uno studio sistematico e complesso praticamente su tutte le dimensioni e le componenti della vita scolastica: didattica, pedagogia, organizzazione, risorse, metodologia, valutazione, personale; chi più ne ha, più ne metta.

Io qui mi sono limitato a poche e disordinate riflessioni su alcune opportunità che si aprono alla nostra responsabilità e alla nostra missione. Certamente il PEI è uno strumento che, usato opportunamente, può valorizzare moltissimo l'intervento educativo dell'IRC. Ma credo anche il contrario, e cioè che anche l'IRC possa essere una valorizzazione del PEI. Proprio l'orizzonte "umanistico" dell'IRC può dare un altro respiro al PEI. Per evitare che questo sia un altro documento burocratico in più, inutile e noioso, forse l'IRC con le sue preoccupazioni di senso, di etica, di linguaggio, di bellezza, di arte ecc. può dare un contributo culturale e pedagogico che può elevare il tono del progetto di istituto.

# IL PROGETTO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEGLI IDR (II): PER UNA “ESSENZIALIZZAZIONE” DEI CONTENUTI DEI PROGRAMMI DI RC

Prof.ssa ADELE LAMONICA

Collaboratrice presso la Cattedra di Didattica dell'ISSR

“Ecclesia Mater” della Pontificia Università Lateranense di Roma

## 1 - LA DESCRIZIONE DEL MODELLO

Il modello di formazione che qui oggi viene presentato è uno dei molti modelli possibili di formazione in servizio che sono stati elaborati dopo attente indagini condotte tra gli IdR, per diversi anni. Perché tra i tanti proporre proprio questo modello? Per due motivi che sembrano in qualche modo confortare questa scelta:

- perché, come accennato poc' anzi, esso è stato articolato prestando particolare attenzione alla ricerca più recente sulle esigenze degli IdR e in particolare sulle urgenze ritenute prioritarie nella formazione in servizio<sup>8</sup>. Nel formulare il modello quindi ci si è sforzati di raccogliere queste indicazioni e di costruire un itinerario che fosse il più possibile aderente a queste esigenze;
- questo modello ha già ricevuto alcune validazioni interessanti provenienti dagli insegnanti e in particolare da alcuni IdR della diocesi di Roma, a cui il modello è stato proposto e che sono stati appositamente seguiti da *tutor*, che hanno avuto il compito di constatare la validità del modello.

L'attenzione alla formazione oggi viene sempre più collocata nella prospettiva della innovazione educativa e nella ricerca costante di una coniugazione tra scienze religiose e scienze dell'educazione. In questa prospettiva, l'individuazione di un modello di formazione permanente che potenzi la padronanza degli insegnanti, sia in campo pedagogico-didattico che nell'ambito della formazione teologica, è stato motivo di una lunga ricerca. È stato elaborato quindi un modello che, tenendo conto di tre variabili fondamentali, quali l'identità della disciplina, la personalità e l'efficienza degli insegnanti, ha proposto il modulo della ricerca-azione sul campo, attraverso laboratori di didattica.

Coordinate fondamentali e sempre compresenti in questo tipo di itinerario di formazione sano state:

- l'attenzione all'aspetto relazionale dell'atto educativo, non solo rispetto al rapporto insegnante-alunno, ma anche riguardo alla dinamica interna dei gruppi di formazione, attraverso scambi di informazioni e conoscenze anche tra gruppi diversi

---

<sup>8</sup> Cfr. F. PAJER, *L'insegnante di religione, una figura incompiuta*, in G. MALIZIA - Z. TRENTI (a cura di) *Una disciplina in cammino. Rapporto sull'insegnamento della religione cattolica nell'Italia degli anni '90*, SEI, Torino 1991, p. 258.

(cfr. il lavoro condotto in collaborazione tra la scuola materna, elementare e la scuola media);

- l'accompagnamento costante dei gruppi da parte di *tutor*, che hanno supportato, attraverso un costante lavoro di verifica e di coordinamento, il lavoro dei singoli;
- l'operatività, realizzata per mezzo di laboratori didattici permanenti, grazie alla quale è stato consentito agli insegnanti di produrre risultati concreti da poter riproporre nelle situazioni scolastiche.

Sulla base di queste coordinate si è sviluppato il lavoro specifico sulla didattica disciplinare, puntando su un aggiornamento teologico-dottrinale che, coniugandosi con le più recenti ricerche in campo pedagogico-didattico, ha diretto la sua attenzione sui programmi di IRC dei diversi gradi scolastici, al fine di produrre strumenti intermedi tra i programmi nazionali e le programmazioni in situazione che potessero essere validi strumenti di riferimento a tutti gli insegnanti delle diocesi.

## 2 - OCESSITÀ E UTILITÀ DI UNA ESSENZIALIZZAZIONE DEI CONTENUTI

In ambito pedagogico-didattico, di recente, la scuola ha visto emergere in maniera sempre più preponderante due aspetti ineludibili del processo di formazione dell'alunno: il problema della valutazione e la continuità educativo-didattica.

Se questi delicati passaggi del processo di insegnamento-apprendimento appaiono fondamentali per tutte le discipline, a maggior ragione lo saranno per una disciplina, come l'IRC, che da sempre è attenta alla formazione integrale dell'alunno.

Nell'ambito della continuità educativa, l'esigenza di una relazione costante tra sistemi formativi, porta necessariamente all'esigenza di un "raccordo lineare", che consenta, nei passaggi tra i vari ordini scolastici, una certa omogeneità non solo tra le finalità specifiche delle diverse aree di apprendimento, ma anche, nell'ambito di una stessa disciplina, soprattutto per quanto riguarda i contenuti. Creare, infatti, anche in ambito disciplinare, una reale continuità tra i contenuti dei diversi gradi scolastici, darebbe la possibilità agli alunni di ritrovarsi in ambiti veramente "orientativi", che consentirebbero loro di costruire itinerari formativi adeguati che tengano costantemente presenti le abilità acquisite nei corsi di studio antecedenti.

Un percorso simile è allora doveroso per l'IRC, che si propone, secondo quanto auspicato dai programmi nazionali, di «*promuovere la continuità del processo educativo*» e promuovere, inoltre, una unitaria e integrale crescita dell'alunno nell'orizzonte della dimensione religiosa.

Non meno importante dimensione è quella della valutazione. Sappiamo come, di recente, la scuola, soprattutto quella elementare, ha dovuto cimentarsi con il nuovo documento di valutazione per l'IRC. I documenti di valutazione costituirebbero già da soli un ottimo pretesto per una lettura, in chiave sistematica dei programmi di RC. Essi costringono infatti l'insegnante ad una riorganizzazione degli obiettivi secondo una logica di essenzialità:

- a livello di contenuti (i nuclei tematici basilari su cui si costruisce il "sapere religioso" degli alunni);
- a livello dei documenti (la percezione della "storicità" della religione e l'approccio alle fonti);
- a livello dei linguaggi (l'approccio al campo del simbolico e dei linguaggi propri della religione);
- a livello dei valori (i valori religiosi ed etici vissuti e testimoniati).

È proprio da questi presupposti che i gruppi di formazione dell'Ufficio Scuola del Vicariato di Roma hanno orientato il proprio lavoro su ipotesi di essenzializzazione dei contenuti di IRC, sulla base dello studio comparato dei programmi nazionali. Questo tipo di lavoro ha consentito agli insegnanti di:

- individuare i nuclei tematici fondamentali, le idee guida presenti nei programmi su cui focalizzare le successive programmazioni;
- identificare il campo disciplinare proprio della religione cattolica;
- riflettere in modo sistematico sull'IRC della scuola di formazione di base (materna, elementare, media inferiore) secondo un'autentica logica di continuità;
- individuare una sinergia tra i criteri contenuti nel documento di valutazione e gli obiettivi proposti dai programmi;
- esaminare concretamente le abilità che progressivamente vengono attivate nei diversi momenti evolutivi rispetto all'IRC.

Naturalmente le coordinate di fondo che hanno costituito il punto di riferimento comune nella stesura dei documenti prodotti dai gruppi di lavoro sono state proprio le dimensioni della continuità educativo-didattica e della valutazione nell'ambito dell'IRC, ed è sulla base di questi presupposti che gli strumenti prodotti, se pur ancora allo stato grezzo, hanno costituito materiale di riferimento per ulteriori ricerche e verifiche sul campo.

\* \* \*

## **PROPOSTE PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA**

Nella prospettiva di uno scambio di informazioni e di proposte tra le diocesi in relazione alla formazione in servizio degli insegnanti di religione cattolica, si allegano le proposte formative elaborate da un gruppo di esperti.

### **ÉQUIPE PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE**

#### **Proposte di aggiornamento per l'anno scolastico 1996-97**

##### **Corso A**

Relazione educativa e comunicazione scolastica nell'IRC

##### **Corso B**

Continuità Educativa: per una educazione integrale della persona

##### **Corso C**

Il processo di programmazione e valutazione per lo sviluppo della dimensione religiosa

##### **Équipe di formazione**

Prof.ssa Adele Lamonica - Collaboratrice presso la cattedra di Didattica dell'ISSR "Ecclesia Mater" della Pontificia Università Lateranense di Roma. Docente di Metodologia e Didattica dell'IRC presso l'ISR "E. Caymari" di Roma.

Prof. Giancarlo Tosoni - Collaboratore presso l'Ufficio Scuola del Vicariato di Roma per la formazione e l'aggiornamento degli IdR della scuola primaria. Docente di Filosofia dell'Educazione e Didattica dell'IRC presso l'ISR "E. Caymari" di Roma.

Dott.ssa Maria Vedovato - Direttrice Didattica. Collaboratrice presso la CEI, il Vicariato di Roma e l'ISR "E. Caymari" di Roma per la formazione in servizio degli IdR della scuola primaria.

## **CORSO A**

### **RELAZIONE EDUCATIVA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELL'IRC**

#### **Programma del corso**

La relazione d'aiuto centrata sulla persona

Parlare e ascoltare

Il modello umanista di relazione d'aiuto e il problema dei valori

Possibili applicazioni pedagogico-didattiche della relazione d'aiuto

Una proposta di itinerario didattico per l'IRC:

- l'ascolto intenzionale
- la comunicazione dialogica
- la proposta interattiva
- l'azione incoraggiante

Il corso è articolato secondo il modello della ricerca-azione. Sono previsti quindi, oltre agli aspetti teorici, lavori di gruppo e di intergruppo per la produzione di lavori finali.

Il monte ore previsto è di 30 ore complessive di attività.

## **CORSO B**

### **CONTINUITÀ EDUCATIVA: PER UNA EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA**

#### **Programma del corso**

La continuità educativa: fondamenti pedagogici ed istituzionali

La continuità "orizzontale": la corresponsabilità educativa di scuola, famiglia, Chiesa e società nell'educazione del bambino, del fanciullo e del preadolescente

La Carta dei Servizi e il PEI: la proposta dell'IRC

La continuità "verticale": per una educazione integrale della persona

Una proposta di esperienza. IRC e Continuità Educativa: la ricerca dei minimi comuni essenziali per l'IRC della scuola primaria e secondaria di primo grado

Il corso è articolato secondo il modello della ricerca-azione. Sono previsti quindi lavori di gruppo e di intergruppo per la produzione di lavori finali.

Il monte ore previsto è di 30 ore complessive di attività.



**CORSO C****IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA****Programma del corso**

Il problema della valutazione nella scuola contemporanea

Dalla critica del “voto” alla critica del “giudizio”

Esigenze e strumenti della valutazione

Valutazione e sviluppo della dimensione religiosa

Valutazione e insegnamento della religione

Una pista di ricerca: un raccordo possibile tra i criteri del documento di valutazione per l'IRC e i Programmi

Il corso è articolato secondo il modello della ricerca-azione. Sono previsti quindi lavori di gruppo e di intergruppo per la produzione di lavori finali.

Il monte ore previsto è di 30 ore complessive di attività.



# **DOCUMENTAZIONE**

**Allegata all'Incontro Nazionale per i Responsabili Diocesani  
per l'IRC - Collevaenza 27-28 giugno 1996**

## **NORMATIVA CANONICA CIRCA IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

Can. 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico  
(promulgato da S.S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983)

Delibera n. 41 della CEI  
(Approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990)

Deliberazione della CEI circa il riconoscimento dell'idoneità allo insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche  
(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991)

## **Codice di Diritto Canonico**

(promulgato da S.S. Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983)

**Can. 804** - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

**Can. 805** - È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

## **Delibera n. 41 della CEI**

(approvata dalla XXXII Assemblea Generale - Roma, 14-18 maggio 1990)

### RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

§ 1. L'Ordinario del luogo che riceva da parte dei fedeli domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche, è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.

L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§ 2. L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 § 2 l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§ 3. L'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Lo stesso Ordinario esamina e valuta i documenti e le memorie eventualmente presentati dall'insegnante entro i dieci giorni successivi alla data fissata per l'incontro e, se richiesto, si rende disponibile per un ulteriore incontro, da tenersi in ogni caso non oltre venti giorni dal primo.

Il decreto di revoca dell'idoneità deve essere fornito di motivazione ai sensi del can. 51, e regolarmente intimato ai sensi dei cann. 54, 55 e 56.

L'Ordinario del luogo dà comunicazione all'autorità scolastica competente che l'idoneità è stata revocata quando il decreto di revoca è divenuto definitivamente esecutivo.

## **Deliberazione della CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche**

(approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991)

### CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE

*La XXXIV Assemblea Generale della CEI, tenutasi a Roma dal 6 al 10 maggio 1991, ha approvato la Nota pastorale sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e, con maggioranza assoluta, ha approvato pure la Deliberazione riguardante i criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.*

*Si pubblica, per documentazione, il testo della deliberazione. Pur essendo giuridicamente non vincolante, ad essa ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi (cfr. art. 18 Statuto CEI).*

### **DELIBERAZIONE**

L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.

A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n. 41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1 - Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:

La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivo per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno a parteciparvi a breve scadenza.

La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica, impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio in contrasto con la morale cattolica.

2 - Per quanti aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1 Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il

richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

- 2.2 Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la sua preparazione pedagogica (per esempio, avendo seguito il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina l'ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui e prove.
- 2.3 Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

*N.B.: In occasione della notifica del riconoscimento dell'idoneità, è necessario comunicare agli insegnanti di classe, disponibili e idonei a insegnare religione cattolica, i corsi e le iniziative di aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso dell'anno scolastico, avvisandoli altresì che l'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell'idoneità.*

## CONTRIBUTO DEGLI IDR AGLI UFFICI CATECHISTICI DIOCESANI

**Deliberazione della Assemblea Generale della CEI:** dai *Notiziarii* della Conferenza Episcopale Italiana n. 1 del 19 gennaio 1987 e n. 8 del 24 settembre 1990

### Deliberazioni in materia tributaria canonica

Il progressivo avvio del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano ha messo in luce la necessità di indirizzi uniformi da parte dei Vescovi anche in alcune materie connesse con il sistema medesimo in forma più o meno diretta.

Si tratta, in particolare, di questioni relative alla impostazione di tributi canonici, che riguardano i sacerdoti insegnanti di religione nelle scuole pubbliche e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero.

Per le ragioni che vengono dettagliatamente espresse nella lettera del Card. Ugo Poletti, qui di seguito pubblicata, e nell'allegato appunto esplicativo, si è resa necessaria l'adozione da parte dei Vescovi di tre deliberazioni in materia con votazione a domicilio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della CEI.

Si pubblica il risultato di dette votazioni, come proclamato nel Consiglio Episcopale Permanente del 12-15 gennaio 1987, e in proposito si ricorda che:

- 1) Il valore delle deliberazioni è quello stabilito dal richiamato art. 18 dello Statuto della CEI: *«A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi».*
- 2) La seconda deliberazione impegna direttamente la competenza e le scelte dei singoli Vescovi e quindi non presenta speciali problemi: il Vescovo emanerà un proprio decreto, che ricalcherà il testo della deliberazione approvata, precisando in particolare la misura dell'aliquota impositiva.
- 3) La prima e la terza deliberazione, invece, hanno bisogno di una determinazione ulteriore, perché il can. 1264 § 1 prevede che la competenza a stabilire le *taxæ* spetta alla riunione dei Vescovi della provincia ecclesiastica.

Tenuto conto però del fatto che a giudizio di molti sarebbe preferibile che tale ulteriore determinazione venga presa in sede di Conferenza Episcopale Regionale (per evitare difformità tra province ecclesiastiche della stessa regione e perché in Italia esistono ancora tante archidiocesi immediatamente soggette alla Santa Sede), il Consiglio Episcopale Permanente ha chiesto alla Presidenza della CEI che, dopo aver sentito i Metropoliti interessati, presenti alla Congregazione per i Vescovi, la domanda di poter procedere nel senso auspicato.

Non appena si sarà provveduto all'attuazione di detto indirizzo, si darà tempestiva notizia della risposta della Santa Sede, con precise indicazioni circa l'ulteriore modo di procedere.

**CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - ROMA, 1 DICEMBRE 1986**

Lettera prot. N. 1539/86 indirizzata ai Membri della CEI

Venerato Confratello,

accompagno con questa mia le schede allegate per la votazione indetta ai sensi degli articoli 10, par. 2 e 18 dello Statuto della nostra Conferenza su proposta della Presidenza, avuto il consenso del Consiglio Episcopale Permanente che ha riconosciuto ai quesiti che ne sono oggetto il carattere di «particolare urgenza».

Omissis

dev.mo  
UGO Card. POLETTI  
*Presidente*

\* \* \*

Omissis

**PROPOSTE VOTATE ED ESITO DELLE VOTAZIONI**

**1 - Tassa in occasione della nomina o della conferma annuale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, sia sacerdoti che laici**

- a) L'entità della tassa, stabilita dai Vescovi riuniti in Assemblea provinciale a norma del can. 1264 § 1 e destinata a favore della diocesi, è di L. 100 mila annue, riducibili, a giudizio del Vescovo medesimo, per coloro ai quali sono assegnate meno di nove ore settimanali di insegnamento (scuole secondarie inferiori o superiori) o meno di dieci ore settimanali di insegnamento (scuole materne o elementari).
- b) Dell'importo versato i sacerdoti potranno tener conto ai fini dell'eventuale integrazione da parte dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, riducendo dell'equivalente la misura dello stipendio dichiarato.
- c) La tassa entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-1988, e dallo stesso periodo i Vescovi diocesani cesseranno di avvalersi della facoltà, loro riconosciuta con lettera della Sacra Congregazione del Concilio in data 20 novembre 1963, di trattenere a vantaggio delle opere diocesane una quota degli stipendi degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Votanti: 218; voti validi: 218; voti favorevoli: 179; voti non favorevoli: 35; astenuti: 5.

*\* La proposta è stata approvata.*

Omissis

## **Conferenza Episcopale Italiana**

prot. N. 702/90

Roma, 21 settembre 1990

### **D E C R E T O**

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990 ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza alcune delibere di carattere normativo concernenti l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, l'amministrazione degli enti ecclesiastici, il sistema di sostentamento del clero e la gestione dei flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa cattolica in Italia.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato, Card. Agostino Casaroli, in data 24 agosto 1990 (prot. n. 5388/90/RS), intendo promulgare e di fatto promulgo le delibere approvate dalla XXXII Assemblea Generale come di seguito riportate, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Avvalendomi della facoltà prevista dal can. 8, par. 2 del Codice di Diritto Canonico stabilisco altresì che le delibere promulgate entrino in vigore con il 1° ottobre 1990, ad eccezione di quelle concernenti il sostentamento del clero - e precisamente: la modifica e l'integrazione della delibera n. 43, la modifica della delibera n. 47, la modifica della delibera n. 49 e le modifiche delle delibere nn. 51 e 52 - le quali prenderanno vigore a partire dal 1° gennaio 1991.

Omissis

#### **MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE. N. 1 IN MATERIA TRIBUTARIA CANONICA**

È soppressa la lettera b) della deliberazione n. 1 in materia tributaria canonica avente ad oggetto la tassa imposta in occasione della nomina degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche.

Omissis

# Moduli per gli uffici dell'insegnamento della religione cattolica

## Parte I

### MODULI RIGUARDANTI L'IDONEITA'

- Modulo n. 1** DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER INSEGNANTI INCARICATI NELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE, MEDIA SUPERIORE
- Modulo n. 2** DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER INSEGNANTI TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
- Modulo n. 3** RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER INSEGNANTI INCARICATI NELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE, MEDIA SUPERIORE
- Modulo n. 4** RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER INSEGNANTI TITOLARI DI SEZIONE/CLASSE NELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE
- Modulo n. 5** REVOCA DELL'IDONEITA'  
(lettera di comunicazione all'insegnante)
- Modulo n. 6** REVOCA DELL'IDONEITA'  
(verbale del colloquio)
- Modulo n. 7** REVOCA DELL'IDONEITA'  
(decreto)
- Modulo n. 8** REVOCA DELL'IDONEITA'  
(comunicazione al capo d'istituto)

## PARTE II

### MODULI PER LA SCUOLA PRIMARIA

- Modulo n. 9** RICHIESTA DELL'ELENCO DEGLI INSEGNANTI DISPONIBILI ALL'IRC
- Modulo n. 10** ELENCO DEI DOCENTI DI RUOLO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE RICONOSCIUTI IDONEI
- Modulo n. 11** RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DELLE ESIGENZE ORARIE

- Modulo n. 12** ESIGENZE ORARIE PER L'IRC
- Modulo n. 13** RETTIFICA CIRCA LE ESIGENZE ORARIE PER L'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA (A CAUSA DI VARIAZIONE ORARIA)

### PARTE III

#### MODULI PER LA SCUOLA SECONDARIA

- Modulo n.14** COMUNICAZIONE DI RICHIESTA DELLE ESIGENZE ORARIE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 1996-97
- Modulo n. 15** ESIGENZE ORARIE CIRCA L'IRC
- Modulo n. 16** RETTIFICA CIRCA LE ESIGENZE ORARIE PER L'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA (A CAUSA DI VARIAZIONE ORARIA)
- Modulo n. 17** PROPOSTA DI NOMINA PER SUPPLENZA ANNUALE NELLA SCUOLA SECONDARIA
- Modulo n. 18** PROPOSTA DI NOMINA PER SUPPLENZA TEMPORANEA NELLA SCUOLA SECONDARIA

**MODULO N. 1**

**Domanda di riconoscimento dell'idoneità  
all'insegnamento della religione cattolica per insegnanti incaricati  
nella scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore**

.....  
Luogo e data

All'Ordinario diocesano

di.....

**Oggetto:**

**domanda di riconoscimento di idoneità per la scuola**      **materna**  
**elementare**  
**media inferiore**  
**media superiore**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a il.....  
a.....  
residente a..... (prov..... ) c.a.p.....  
via/p.za..... n° .... tel.....  
della parrocchia di.....  
in possesso del titolo di qualificazione professionale di.....  
.....  
conseguito presso.....  
in possesso inoltre dei seguenti titoli di studio:.....  
.....  
chiede di essere riconosciuto/a idoneo/a all'insegnamento della religione cattolica,

*[Eventuale aggiunta nel caso di richiesta di riconferma dell'idoneità:*

Inoltre dichiara di essere stato/a riconosciuto/a idoneo/a dall'Ordinario diocesano di  
..... e allega alla presente domanda copia degli attestati di partecipazione ai  
corsi organizzati dagli Uffici per l'insegnamento della religione cattolica della Diocesi di provenienza].

.....  
Firma

(Da compilarsi in ogni sua parte e far giungere entro il..... a:  
Ufficio Diocesano per l'IRC di.....  
via-p.za.....n.....  
c.a.p..... città..... (prov.....)

**MODULO N. 2**

**Domanda di riconoscimento dell'idoneità  
all'insegnamento della religione cattolica per insegnanti  
titolari di sezione/classe nella scuola materna ed elementare**

.....  
Luogo e data

All'Ordinario diocesano

di.....

Oggetto:

**domanda di riconoscimento di idoneità per la scuola                   materna**

**elementare**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a il..... a.....  
residente a..... (prov..... )  
c.a.p..... via/p.za..... n..... tel.....  
della parrocchia di.....  
insegnante di ruolo nella scuola materna .....*oppure* elementare.....  
del Circolo didattico..... n.....  
Distretto.....

presenta domanda di riconoscimento d'idoneità

È in possesso del titolo di qualificazione professionale in quanto ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica nel corso degli studi secondari superiori, svolti presso l'Istituto..... di..... negli anni scolastici.....

*[oppure:*

Non ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica nel corso degli studi superiori, ma chiede ugualmente di essere riconosciuto idoneo (indicare in una dichiarazione allegata i modi in cui si è acquisita la competenza per insegnare religione cattolica)]

*[Eventuale aggiunta nel caso di richiesta di riconferma dell'idoneità:*

Inoltre dichiara di essere stato/a riconosciuto/a idoneo/a dall'Ordinario diocesano di ..... e allega alla presente domanda copia degli attestati di partecipazione ai corsi organizzati dagli Uffici per l'insegnamento della religione cattolica della Diocesi di provenienza]

.....  
Firma

<p>(Da compilarsi in ogni sua parte e far giungere entro il.....a: Ufficio Diocesano per l'IRC di..... via/p.za..... n..... c.a.p..... città.....(prov.....)</p>
--

**MODULO N. 3****Riconoscimento dell'idoneità  
all'insegnamento della religione cattolica per insegnanti incaricati  
nella scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore****L'Ordinario della Diocesi**

di.....

visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18.2.1984;  
viste le successive Intese tra Autorità scolastica della Repubblica Italiana e Conferenza Episcopale Italiana del 14.12.1985 (D.P.R. 751/85) e del 13.6.1990 (D.P.R. 202/90), con le quali si è data attuazione all'art. 9 dell'Accordo di revisione; visto il Canone 804 del Codice di Diritto Canonico; viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18.5.1990) e promulgata in data 21.9.1990, sul riconoscimento e la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (6-10.5.1991), riguardante i criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche;  
visti gli atti di ufficio da cui risulta il possesso dei requisiti previsti;  
[eventualmente: visto il risultato delle prove previste dall'Ordinario diocesano;]

**decreta**

che il/la Signore/a.....  
nato/a il..... a.....  
è riconosciuto/a idoneo/a ad insegnare religione cattolica [eventualmente: nella scuola materna *opp.* nella scuola elementare, *opp.* nella scuola media inferiore *opp.* nella scuola media superiore], nella diocesi di.....

L'impegno a partecipare a corsi di aggiornamento proposti dalla diocesi per il riconoscimento permanente dell'idoneità è la condizione necessaria per una migliore qualità dell'insegnamento della religione cattolica ed un impegno del docente riconosciuto idoneo. Ripetute ed immotivate assenze possono comportare la revoca del presente decreto.

.....  
Luogo e data.....  
Firma dell'Ordinario diocesano

Prot. Gen. ....

**MODULO N. 4**

**Riconoscimento dell'idoneità  
all'insegnamento della religione cattolica per insegnanti  
titolari di sezione/classe nella scuola materna ed elementare,**

**L'Ordinario della Diocesi**

**di**.....

visto l'Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18.2.1984;

viste le successive Intese tra Autorità scolastica della Repubblica Italiana e Conferenza Episcopale Italiana del 14.12.1985 (D.P.R. 751/85) e dei 13.6.1990 (D.P.R. 202/90), con le quali si è data attuazione all'art. 9 dell'Accordo di revisione; visto il Canone 804 del Codice di Diritto Canonico; viste la Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana, approvata dalla XXXII Assemblea Generale (14-18.5.1990) e promulgata in data 21.9.1990, sul riconoscimento e la revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e la Deliberazione approvata dalla XXMV Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (6-10.5.1991), riguardante i criteri per il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche; visti gli atti di ufficio da cui risulta il possesso dei requisiti previsti;

[*eventualmente*: visto il risultato delle prove previste dall'Ordinario diocesano;]

**decreta**

che l'insegnante.....

nato/a il..... a.....

è riconosciuto/a idoneo/a ad insegnare religione cattolica nella scuola elementare [*opp.* materna] per la

classe [*opp.* sezione] di cui è titolare.

L'impegno a partecipare a corsi di aggiornamento proposti dalla diocesi per il riconoscimento permanente dell'idoneità è la condizione necessaria per una migliore qualità dell'insegnamento della religione cattolica ed un impegno del docente riconosciuto idoneo. Ripetute ed immotivate assenze possono comportare la revoca del presente decreto.

.....  
Luogo e data

.....  
Firma dell'Ordinario diocesano

Prot. Gen. ....

**MODUILO N. 5****Revoca dell'idoneità****(lettera di comunicazione all'insegnante)**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signore/a

Prof.....

Indirizzo.....

Gentile Signore/a,

con riferimento a..... *[indicare sommariamente i fatti e le cause per hanno portato ad iniziare l'iter della revoca dell'idoneità]*

.....  
Le comunico che, in forza di tali fatti, Lei è passibile di revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

Pertanto al sensi del § 3 della Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana del 21.9.1990, La invito cortesemente a presentarsi davanti a me, a ciò appositamente delegato dall'Ordinario diocesano, il giorno..... alle ore..... perché possa proporre le Sue ragioni circa i fatti che con la presente Le ho dovuto contestare.

Le comunico, ai sensi della stessa Delibera, che è sua facoltà produrre entro dieci giorni dalla predetta convocazione, e cioè entro il..... documenti e memorie a sua difesa.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
FirmaRaccomandata  
con ricevuta di ritorno

**MODULO N. 6****Revoca dell'idoneità**

(verbale del colloquio)

Prot. n.....

.....

Luogo e data

Oggi,..... dopo essere stato a ciò esplicitamente delegato  
dall'Ordinario diocesano di.....

ho dato udienza al/alla prof.....

a cui ho contestato.....*[indicare sommariamente i fatti e le cause  
per hanno portato ad iniziare l'iter della revoca dell'idoneità]*

.....

Il/La prof..... a fronte

dei fatti contestati, ha dichiarato quanto segue:.....

.....

.....

Su richiesta dell'interessato/a, ho confermato la data del..... per presentare documenti e  
memorie scritte ed ho stabilito un ulteriore incontro per il giorno ..... alle ore.....

Ho dato lettura di questo verbale al/alla prof.....  
che lo sottoscrive per accettazione.

L'insegnante

.....

firma

Il Direttore dell'Ufficio

.....

firma

**MODULO N. 7****Revoca dell'idoneità**

(decreto)

L'Ordinario della Diocesi

di.....

visti gli atti di ufficio da cui risulta che ii/la prof.....  
 insegnante di religione cattolica nelle scuole materne [*opp.* elementari, *opp.* medie inferiori, *opp.* medie superiori] della diocesi di.....  
 dal.....; riconosciuto/a idoneo ad insegnare religione cattolica  
 nelle scuole materne [*opp.* elementari, *opp.* medie inferiori, *opp.* medie superiori] della stessa diocesi,  
 con decreto dell'Ordinario diocesano del ..... (prot. gen.....  
 ), emesso ai sensi della Delibera n. 41 della Conferenza Episcopale Italiana del 21.09.1990, proposto/a  
 per la nomina e nominato/a per il presente anno scolastico..... per n. .... ore settimanali  
 presso

..... atteso che  
 ..... [*si descrivano in modo sintetico i fatti e le motivazioni che  
 hanno condotto alla revoca dell'idoneità*]

.....  
 ai sensi del § 2 della Delibera n. 41 del 21.9.1990 della Conferenza Episcopale Italiana,

**decreta**

è revocata al/alla prof..... l'idoneità  
 precedentemente riconosciuta ad insegnare religione cattolica.

.....  
 Luogo e data

.....  
 Firma dell'Ordinario diocesano

.....  
 Firma del Cancelliere diocesano

Prot. Gen . .....

**MODULO N. 8****Revoca dell'idoneità**

(comunicazione al capo d'istituto)

Prot. n.....

.....  
Luogo e DataGentile Signor/a Direttore/Preside  
Circolo Didattico/Scuola.....  
Indirizzo.....e p.c. Gentile Signor/a  
Prof.....  
Indirizzo.....

Gentile Signor/a Direttore/Preside,

Le comunico con la presente che, con decreto dell'Ordinario diocesano di .....  
 ..... del.....  
 (prot. gen.....), con effetto a partire dal..... è stata revocata  
 al/alla prof..... l'idoneità ad  
 insegnare religione cattolica nelle scuole [*eventualmente*: nella scuola materna, *opp.* elementare, *opp.*  
 media inferiore, *opp.* media superiore] della diocesi di .....

La presente comunicazione avviene ai sensi del punto 2.5 dell'Intesa di cui al DPR 751/85 e  
 202/90 e dell'art. 6 della Legge 824/30, perché Lei possa procedere a quanto di Sua competenza.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 9****Richiesta dell'elenco degli insegnanti disponibili  
all'insegnamento della religione cattolica**

Prot. n.....

.....  
Luogo e dataGentile Signor/a Direttore  
Circolo Didattico.....  
Indirizzo.....

Gentile Signor/a Direttore,

con la presente Le invio l'elenco, quale risulta agli atti del nostro Ufficio, dei docenti di ruolo del Circolo Didattico da Lei diretto, sia della scuola elementare che della scuola materna [*ove questi siano presenti*], dichiaratisi disponibili per l'anno scolastico in corso ad insegnare religione cattolica nella classe o sezione di cui sono titolari e riconosciuti idonei a tale insegnamento dall'Ordinario diocesano.

Le sarei grato se, dopo aver acquisito, entro il termine del 15 marzo p.v., come indicato nella C.M. 22.1.1991 n. 14, le dichiarazioni di revoca o di nuova disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, vorrà rinviare a questo Ufficio l'elenco in oggetto, dopo avervi apportato le necessarie correzioni e/o aggiunte.

Mi rivolgo alla Sua cortesia perché ricordi agli insegnanti che si rendono disponibili all'insegnamento della religione cattolica ma non sono in possesso della prescritta idoneità, che debbono farne richiesta all'Ordinario diocesano, compilando la domanda secondo il modello qui allegato. Queste domande potranno essere inoltrate al nostro Ufficio unitamente all'elenco degli insegnanti disponibili.

Non appena riceverò tale elenco e le eventuali nuove domande di idoneità, mi premurerò di inviarle sollecitamente la comunicazione dei docenti riconosciuti idonei.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

## ALLEGATO AL MODULO N. 9

Prot. n.....

.....  
Luogo e dataAl Signor Direttore  
dell'Ufficio Diocesano per l'IRC  
.....  
.....**Oggetto:****comunicazione all'Ordinario diocesano dell'elenco dei docenti di ruolo della scuola materna ed elementare disponibili all'insegnamento della religione cattolica per l'a.s. 1996-97****ISTRUZIONI**

nato il: verificare la data indicata, indicarla se assente  
 plesso: verificare il plesso in cui l'insegnante presta servizio e indicarlo se il dato manca  
 disp 96-97: con SI o NO indicare se l'insegnante è disponibile o no all'IRC per l'a.s. 96-97  
 note: indicare se l'insegnante è trasferito (specificare il nuovo circolo), pensionamento, ecc.

N.B.: Aggiungere in calce nominativi e dati degli insegnanti disponibili non indicati nell'elenco

Plesso.....			
Nominativo	nato il	disp. 96-97 (SI/NO)	note
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....

Plesso.....			
Nominativo	nato il	disp. 96-97 (SI/NO)	note
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....
".....	.....	.....	.....

.....  
Firma del Direttore del Circolo Didattico

timbro della scuola

**MODULO N. 10****Elenco dei docenti di ruolo della scuola materna ed elementare**

**riconosciuti idonei**

Prot. n.....

.....  
Luogo e dataGentile Signor/a Direttore  
Circolo Didattico.....  
Indirizzo.....**Oggetto:****docenti di ruolo della scuola materna ed elementare riconosciuti idonei per l'a.s. 1996-97**

Gentile Signor/a Direttore,

in riferimento alla Sua lettera del..... prot..... con la quale veniva comunicato l'elenco aggiornato dei docenti di ruolo della scuola elementare e/o della scuola materna, disponibili all'insegnamento della religione cattolica nel Circolo Didattico da Lei diretto, provvedo a trasmetterle l'elenco di coloro che, agli atti di questo Ufficio, risultano essere riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano all'insegnamento della religione cattolica nella classe/sezione di cui sono titolari.

In tale elenco non sono stati inclusi coloro che, pur avendo presentato domanda di riconoscimento dell'idoneità, non sono, al momento attuale, riconosciuti idonei. I motivi dell'eventuale diniego sono stati comunicati direttamente agli interessati.

Plesso.....

Nominativo nato il

- .....  
- .....  
- .....  
- .....

Plesso.....

Nominativo nato il

- .....  
- .....  
- .....  
- .....

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 11**

**Richiesta di comunicazione delle esigenze orarie**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Direttore  
Circolo Didattico.....  
Indirizzo.....

**Oggetto:**  
**richiesta comunicazione esigenze orarie per l'a.s. 1996-97**

Gentile Signor/a Direttore,

Le chiedo cortesemente con la presente di comunicarmi, in via previsionale, le esigenze orarie dell'insegnamento della religione cattolica per il prossimo anno scolastico 1996/97 nel Circolo Didattico da Lei diretto al fine di poter provvedere alle proposte di nomina dei docenti specifici di religione cattolica da parte di questo Ufficio.

A tale scopo Le chiedo gentilmente - secondo il modulo allegato che potrà integrare nel modo più opportuno - le seguenti indicazioni:

- numero delle classi costituite nel Circolo;
- numero delle classi in cui l'insegnamento della religione cattolica sarà presumibilmente affidato ad un insegnante di classe;
- numero delle classi in cui l'insegnamento della religione cattolica dovrà essere affidato ad un insegnante specifico;
- numero delle classi in cui nessuno degli alunni si avvale dell'IRC.

Le sarò grato se, secondo quanto previsto dalla C.T. 158/96, mi comunicherà questi dati entro il 15 giugno p.v..

In caso di necessità di eventuali rettifiche per il variare delle disponibilità orarie in conseguenza del movimento magistrale, sarò a Sua disposizione per i necessari adempimenti, previa Sua segnalazione.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

## ALLEGATO AL MODULO N. 11

Prot. n.....

.....  
Luogo e dataAl Signor Direttore  
dell'Ufficio Diocesano per l'IRC.....  
.....**Oggetto:****segnalazione delle esigenze orarie relative all'insegnamento della religione cattolica  
per l'anno scolastico 1996-97**

<b>Denominazione dei plessi del circolo didattico n. costituite</b>	<b>classi costituite</b>	<b>classi affidate ad insegnanti di ruolo</b>	<b>classi affidate ad IdR specialisti</b>	<b>classi senza alunni che si avvalgono dell'IRC</b>
- scuola elementare				
- scuola elementare				
- scuola materna				
- scuola materna				

.....  
Firma del Direttore del Circolo Didattico

timbro della scuola

**MODULO N. 12**

**Esigenze orarie per l'IRC**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Direttore  
Circolo Didattico.....  
Indirizzo.....

**Oggetto: esigenze orarie per l'insegnamento della religione cattolica**

Gentile Signor/a Direttore,

faccio seguito alla Sua segnalazione circa le esigenze orarie relative all'insegnamento della religione cattolica presso le scuole elementari e materne del Circolo didattico da Lei diretto, per l'a.s. 1996/97, cui non sia stato possibile far fronte affidando l'insegnamento della religione cattolica a docenti di classe disponibili e idonei, e che di seguito in breve si ripete:

<b>denominazione del plesso</b>	<b>classi da affidare a docente di ruolo disponibile e idoneo</b>	<b>classi da affidare a IdR specialista</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Circa le classi da affidare ai docenti di classe disponibili e idonei, Le chiedo, come previsto dalla normativa vigente al punto 2.6 del DPR 751/85, di segnalarmi i nominativi dei docenti di classe cui venga affidato l'insegnamento della religione cattolica.

Circa le classi da affidare a insegnanti di religione specifici, la proposta di questo ufficio è la seguente (con segnalazione, ove ricorra l'ipotesi prevista dalla C.M. 10 marzo 1987 n. 71 e dall'art. 47, c. 6, del CCNL della conferma automatica):

- .....

- .....

Le sarò grato se, in caso di necessità di correzioni per il variare delle esigenze orarie per l'insegnamento della religione cattolica, vorrà segnalarle a questo Ufficio, che sarà a Sua disposizione per i necessari adempimenti.

Ai fini del raggiungimento dell'Intesa per la nomina dei singoli docenti (cfr. punto 2.5 del DPR 751/85), allego a questa lettera le necessarie proposte di nomina.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

Punto 2.6 del DPR 751/85: "nelle scuole mateme ed elementari... l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo....."....

## ALLEGATO AL MODULO N. 12

Prot. n.....

.....  
Luogo e data**Oggetto:****proposta di nuova intesa per il conferimento dell'incarico di religione cattolica***(per sistemazione perdenti posto oppure con ampliamento orario oppure con assunzione)*

Gentile Signor/a Direttore,

ai sensi del punto 2.5 del DPR 751/85 e dell'art. 309 comma 2 del D.L.vo 297/94, Le propongo la nomina quale insegnante incaricato di religione cattolica di

ins.....  
nato a..... il.....  
residente a.....  
in..... tel.....

disponibile ad assumere l'incarico in n..... classi così collocate:

<b>circolo</b>	<b>plesso</b>	<b>classi</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

L'insegnante è stato riconosciuto idoneo dall'Ordinario diocesano di ..... per l'insegnamento della religione cattolica ed è in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dal punto 4.4 lettera b) del DPR 751/1985.

Nella fiducia che sulla proposta possa realizzarsi l'intesa necessaria, resto in attesa di copia del provvedimento di nomina.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 13**

**Rettifica circa le esigenze orarie per l'insegnamento di religione  
cattolica (a causa di variazione oraria)**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Direttore  
Circolo Didattico.....  
Indirizzo.....

Gentile Signor/a Direttore,

a seguito alla variazione delle esigenze orarie relative all'insegnamento della religione cattolica presso il Circolo Didattico da Lei diretto e/o a cambiamenti nelle proposte di nomina degli insegnanti di religione, Le riformulo nel modo seguente la proposta di questo Ufficio per le esigenze di insegnamento della religione cattolica per l'a.s. 96-97.

<b>plesso</b>	<b>classi</b>	<b>insegnante</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Ai fini del raggiungimento dell'Intesa per la nomina dei singoli docenti, allego a questa lettera le proposte di nomina a cui sono state apportate modifiche.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 14**

**Comunicazione di richiesta delle esigenze orarie  
per il prossimo anno scolastico 1996-97**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

Gentile Signor/a Preside,

ai sensi della C.T. 158/96 con la presente Le chiedo di comunicarmi, possibilmente entro il 15 giugno p.v., le esigenze orarie circa l'insegnamento della religione cattolica, per il prossimo anno scolastico.

Al fine di poter osservare quanto previsto dal CCNL all'art. 47, commi 6, 7 e 8, e dalla C.T. 302/95, Le chiedo cortesemente - secondo il modulo allegato che potrà integrare nel modo più opportuno - le seguenti indicazioni:

- le necessità orarie totali di ciascuna sede, detratte le classi in cui nessuno degli alunni si avvale dell'insegnamento della religione cattolica,
- le necessità orarie già affidate a insegnanti di religione cui spetta la conferma della nomina, ai sensi dell'art. 47 coi-nma 6 del CCNL, con posto costituito da un numero di ore corrispondente all'orario d'obbligo (nel modulo allegato sono segnalati ovviamente - anche gli insegnanti di religione che lavorano su più scuole, con l'indicazione delle sole ore di insegnamento presso la Sua scuola);
- le necessità orarie già affidate a insegnanti di religione cui spetta la conferma della nomina, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del CCNL, con posto costituito da un numero di ore inferiore all'orario d'obbligo, con l'indicazione della scelta dell'orario parziale da parte del docente, ai sensi dell'art. 47 comma 8 del CCNL oppure della disponibilità all'ampliamento orario;
- le necessità orarie che si rendano disponibili per dimissioni volontarie, quiescenza o altri motivi.

Con questi elementi sarà possibile a questo Ufficio formulare proposte di nomina secondo il vigente CCNL.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

## ALLEGATO AL MODULO N. 14

Prot. n.....

.....  
Luogo e dataAl Signore Direttore  
dell'Ufficio Diocesano per l'IRC.....  
.....

**Oggetto:**  
**segnalazione delle esigenze orarie relative**  
**all'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 1996/97**

denominazione della sede	classi con alunni che si avvalgono dell'IRC	classi senza alunni che si avvalgono dell'IRC
Sede centrale .....		
succursale 1 indirizzo e tel.		
succursale 2 indirizzo e tel. succursale 3 indirizzo e tel.		

## SITUAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

**IdR con contratto di lavoro a tempo pieno**

Nominativo	ore	l'IdR sceglie il part-time	le ore si rendono disponibili
------------	-----	----------------------------	-------------------------------


**IdR con contratto di lavoro a tempo parziale**

Nominativo	ore	vuole conservare il part-time	è disposto all'ampliamento	le ore si rendono disponibili
------------	-----	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

--	--	--	--	--

Indicare con un sì nell'apposito spazio se l'Idr a tempo pieno sceglie il part-time, oppure se l'Idr a tempo parziale vuole conservare il part-time o desidera l'ampliamento orario. Indicare le ore che si rendono disponibili con questi codici nell'apposita casella:

D = dimissioni volontarie  
P = quiescenza  
AM = altri motivi

.....  
Firma del Preside

timbro della scuola

MODULO N. 15

### Esigenze orarie circa l'IRC

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

#### Oggetto: esigenze orarie circa l'IRC

Gentile Signor/a Preside,

a seguito della Sua lettera del..... prot..... relativa alle esigenze orarie per l'insegnamento della religione cattolica presso il Suo Istituto per l'a. s. 1996/97, pari a n..... settimanali, con la presente Le comunico, ai sensi della C.T. 158/96 (con segnalazione ove ricorra l'ipotesi prevista dalla C.M. 71/87 e dall'art. 47, c. 6, del CCNL), le seguenti proposte di nomina:

- Prof.....n. ore.....  
(conferma automatica)
- Prof.....n. ore.....  
(nuova intesa, per sistemazione perdenti posto)
- Prof.....n. ore.....  
(nuova intesa, con ampliamento orario)
- Prof.....n. ore.....  
(nuova intesa, con assunzione)

In caso di necessità di correzione per il variare delle disponibilità orarie, questo Ufficio è a Sua disposizione per i necessari adempimenti, previa Sua segnalazione.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

## ALLEGATO AL MODULO N. 15

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

Oggetto:

**proposta di nomina per il conferimento dell'incarico di religione cattolica** *(nuova intesa, con ampliamento orario oppure nuova assunzione oppure sistemazione perdenti posto)*

Gentile Signor/a Preside,

con la presente Le propongo, ai sensi del punto 2.5 del DPR 751/1985 e dell'art. 309 comma 2 del D. L.vo 297/1994, la nomina quale incaricato di religione cattolica, dell'

ins.....  
nato a..... il.....  
residente a.....  
in..... tel.....

che è disponibile ad assumere un incarico di n..... ore settimanali, così distribuite

denominazione della scuola

n. ore

.....  
..........  
.....

L'insegnante è stato riconosciuto idoneo dall'Ordinario diocesano di ..... per l'insegnamento della religione cattolica ed è in possesso del titolo di qualificazione professionale previsto dal punto 4.3 o 4.6.2 del DPR 751/1985.

La documentazione prescritta Le sarà presentata personalmente dal docente.

Nella fiducia che sulla proposta possa realizzarsi l'intesa necessaria, resto in attesa di copia del provvedimento di nomina.

Per eventuali supplenze che si rendessero necessarie lungo l'a.s., Le confermo la piena disponibilità di questo Ufficio.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 16****Rettifica circa le esigenze orarie per l'insegnamento di religione  
cattolica (a causa di variazione oraria)**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

Gentile Signor/a Preside,

in seguito alla variazione delle esigenze orarie relative all'insegnamento della religione cattolica presso il Suo Istituto e/o cambiamenti nelle proposte di nomina degli insegnanti di religione, Le riformulo nel modo seguente la proposta di questo Ufficio per l'a.s. 96-97

- Prof..... n. ore.....
- Prof..... n. ore.....

Ai fini del raggiungimento dell'Intesa per la nomina dei singoli docenti, allego le proposte di nomina a cui sono state apportate modifiche.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 17**

**Proposta di nomina per supplenza annuale  
nella scuola secondaria**

Prot. n.....

.....  
Luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

**Oggetto:**

**proposta di nomina per supplenza annuale nella scuola secondaria**

Gentile Signor/a Preside,

con riferimento alle esigenze orarie relative all'insegnamento della religione cattolica nel Suo Istituto, Le propongo

il Prof.....  
residente in.....  
via..... tel.....

quale supplente annuale per n..... ore di insegnamento, ai sensi della C.M. 182/91.

L'insegnante è stato riconosciuto idoneo dalla competente Autorità ecclesiastica.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

**MODULO N. 18**

**Proposta di nomina per supplenza temporanea  
nella scuola secondaria**

Prot. n.....

.....  
luogo e data

Gentile Signor/a Preside

Scuola.....

Indirizzo.....

**Oggetto:**  
**proposta di nomina per supplenza nella scuola secondaria**

Egregio Signor Preside,

per la supplenza del prof.....  
assente temporaneamente per.....

Le propongo di nominare quale supplente temporaneo il

Prof.....  
residente in.....  
via..... tel.....

L'insegnante è stato riconosciuto idoneo dalla competente Autorità ecclesiastica.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio

.....  
Firma

# Documentazione

C.M. n. 116 del 22 marzo 1996 (prot. n. 395)

**Ministero della Pubblica Istruzione**  
**Direzione Generale dell'Istruzione Elementare - Div. II**

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 116  
Prot. n. 395

Roma, 22 marzo 1996

	Ai Provveditori agli studi	LORO SEDI
	Al Sovrintendente scolastico per la provincia di	BOLZANO
	All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di	BOLZANO
	All'Intendente Scolastico per la scuola delle località Ladine di	BOLZANO
	Al Sovrintendente scolastico per la provincia di	TRENTO
	Al Sovrintendente agli studi per la regione Autonoma della Valle d'Aosta	AOSTA
e p.c.	Ai Sovrintendenti degli Uffici scolastici regionali	LORO SEDI
	Alle Segreterie Tecniche regionali degli Ispettori tecnici	LORO SEDI
	Agli I.R.R.S.A.E.	LORO SEDI
	Al C.E.D.E.	FRASCATI
	Alla B.D.P.	FIRENZE

OGGETTO: Orientamenti per l'organizzazione didattica della scuola elementare.

L'ordinamento vigente della scuola elementare prevede che il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione educativa, proceda all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum, secondo i criteri definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione con il D.M. 10.9.1991 e la circolare n. 271 di pari data.

Nel corso del quinquennio di funzionamento del nuovo assetto strutturale ed organizzativo-didattico della scuola elementare, previsto dalla legge 5.6.1990, n. 148, si è assistito ad una evoluzione del quadro normativo generale, che ha definito nuovi criteri per l'azione della Pubblica Amministrazione (legge n. 241/1990, D.L. n. 29/1993, legge n. 20/1994) ed ha promosso rilevanti innovazioni nel funzionamento delle istituzioni scolastiche, quali la Carta dei Servizi emanata con D.P.C.M. 7-6-1995, che impegna le scuole nell'elaborazione e nell'adozione di un proprio progetto educativo d'istituto. Inoltre, il recente contratto collettivo nazionale di lavoro ha previsto nuove condizioni di esercizio della funzione direttiva e docente, introducendo, tra l'altro, la possibilità di organizzare su base plurisettimanale l'orario di insegnamento e di programmazione didattica degli insegnanti (commi 2 e 5 dell'art. 41 del C.C.N.L.).

La progressiva realizzazione della riforma della scuola elementare ha impegnato l'Amministrazione scolastica in una azione di monitoraggio, sviluppatasi senza soluzioni di continuità durante l'intero arco del quinquennio, al fine di acquisire tutti gli opportuni elementi di conoscenza necessari per la regolazione in itinere dei processi innovativi. Tale attività, grazie all'attivo contributo di tutte le componenti scolastiche, ha consentito di documentare, accompagnare e verificare la progressiva estensione ed il consolidamento della organizzazione modulare.

L'innovazione ha arricchito il curriculum della scuola elementare e promosso più ampie occasioni di scambio e relazioni sociali per gli alunni, in continuità con la tradizionale attenzione della scuola primaria allo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità. Le indagini e le azioni di verifica svolte dall'Amministrazione scolastica, i cui esiti sono stati via via comunicati alle scuole, hanno, d'altro canto, segnalato anche punti di difficoltà e di disagio.

In particolare sono stati evidenziati:

- la permanenza di carenze strutturali nei servizi, negli spazi, nelle attrezzature, nonché la diffusa adozione di orari scolastici eccessivamente compressi;
- l'esistenza di un elevato numero di plessi con un solo corso verticale, che comporta la necessità di attivare il modulo di 4 insegnanti su 3 classi, con le connesse difficoltà operative;
- l'incremento degli interventi di insegnanti "specialisti", previsti da norme diverse dalla L. 148/1990 (sostegno, insegnamento della religione cattolica) o resisi necessari per attuare aspetti innovativi del curriculum (lingua straniera), con conseguenti ripercussioni sulla struttura dell'orario settimanale;
- la presenza di casi di rigidità nella gestione dei tempi e nell'organizzazione degli ambiti, che rischia di generare una didattica formalistica ed espositiva, non coerente con l'idea di scuola come ambiente educativo di apprendimento.

La diffusione degli aspetti di qualità accertata ed il superamento delle situazioni problematiche richiedono un complesso di interventi articolato su diversi piani: tecnico-professionale, amministrativo ed eventualmente legislativo. Quest'ultimo livello è esplicitamente richiamato dall'art. 134, comma 2, del D.L. n. 297/94, che prevede una verifica parlamentare sullo stato di attuazione della riforma.

Nel frattempo, tenuto conto del quadro normativo e del contesto evolutivo già delineati, alcune decisioni di natura tecnico-professionale possono già essere adottate ed a questo scopo si forniscono orientamenti finalizzati a sostenere la progettazione organizzativa e didattica delle scuole, con effetto dall'a.s. 1996-97, con particolare riferimento a:

- a) il gruppo docente e gli ambiti;

b) il tempo e la qualità della didattica.

## **Orientamenti per l'organizzazione didattica.**

### ***a) Il gruppo docente e gli ambiti.***

Il modulo organizzativo costituisce una struttura funzionale, in cui il gruppo di docenti si fa carico del compito comune della formazione degli alunni, sulla base di un progetto unitario, integrato e condiviso.

L'ambito costituisce la specifica area di impegno professionale del docente della scuola elementare, ma non deve determinare una consegna rigida e chiusa e dar luogo ad una meccanica suddivisione degli interventi che porterebbe alla frammentazione della proposta educativa. La configurazione dell'ambito deve tener conto non solo dell'affinità delle discipline, ma anche delle reali competenze dei docenti, delle effettive condizioni organizzative, dell'efficacia didattica. L'ambito, infatti, rappresenta uno spazio operativo e didattico che fa risaltare il valore formativo delle discipline e consente di costruire, in modo aperto e graduale, abilità di indagine, conoscenze, linguaggi e modi di pensare, partendo dall'orizzonte di esperienze e di interessi dei bambini.

Le indicazioni normative concernenti la costituzione degli ambiti sono applicabili in modo agevole e produttivo nelle situazioni in cui opera il gruppo docente costituito da 3 insegnanti su 2 classi.

In questo quadro occorre, inoltre, prestare attenzione alla specificità delle classi iniziali; ai problemi posti dai moduli in verticale, da quelli costituiti da 4 insegnanti su tre classi, da quelli con presenza rilevante di interventi specialistici; alle caratteristiche dell'organizzazione delle classi a tempo pieno.

In relazione a tali casi, che possono variamente combinarsi tra loro, diventa opportuno progettare soluzioni organizzative più aperte e flessibili da parte del collegio dei docenti per favorire il progressivo articolarsi degli ambiti e del gruppo docente.

In 1a e 2a, l'intervento di un docente con maggior presenza temporale in ciascuna classe, che svolga funzioni "tutoriali" per agevolare la gradualità negli apprendimenti e nelle relazioni educative, non deve comunque superare i 2/3 del tempo curricolare.

Questa modalità organizzativa si può attuare, ad esempio:

- estendendo i tempi delle discipline di un ambito;
- aggregando ad un ambito un maggior numero di discipline;
- assegnando anche due ambiti allo stesso docente, ma avendo cura - in tal caso di non attribuirgli lingua italiana e matematica insieme.

Nei casi di moduli 4 su 3 e/o con la presenza di più insegnanti "specialisti", la limitazione dell'eccessiva rotazione e alternanza dei docenti va perseguita mediante una concezione funzionale della contitolarità. A tal fine può essere prevista una diversificata distribuzione degli interventi e delle presenze degli insegnanti nelle classi, nel rispetto delle indicazioni contenute nella L. 148/1990 e nel D.M. 10/9/1991.

Nei plessi con un solo corso in verticale, l'uso ottimale delle risorse di personale docente in rapporto all'intero plesso, e non solo ai singoli moduli, consente soluzioni capaci di garantire la stabilità e la continuità dello staff di docenti in ciascuna classe e di assicurare l'orario di attività didattica previsto dalla L. 148/1990 anche nel caso di attivazione dell'insegnamento della lingua straniera, con i relativi momenti di attività pomeridiana.

Nel tempo pieno vanno stimulate occasioni di apertura delle classi, con la formula dei laboratori, e di arricchimento degli interventi, nella prospettiva di un gruppo docente aperto. L'organizzazione didattica avrà riguardo alle specifiche condizioni operative di ogni scuola a tempo pieno e sarà oggetto di analisi e riprogettazione da parte dei gruppi docenti delle classi interessate.

I criteri prospettati interpretano i principi della corresponsabilità e contitolarità non tanto facendoli coincidere con una formale e astratta suddivisione paritaria di tempi e presenze, ma piuttosto fondandoli su regole condivise, sulle effettive disponibilità e competenze dei docenti, sul migliore adattamento ai diversi contesti operativi.

La delibera del collegio dei docenti definisce, perciò, i criteri generali di carattere regolativo per la costituzione degli ambiti, entro i quali i gruppi docenti possono compiere scelte motivate per rispondere a specifiche esigenze e risolvere i problemi più volte evidenziati.

### ***b) Il tempo e la qualità della didattica.***

La definizione e la gestione dei tempi nella scuola elementare comportano decisioni coordinate da parte del consiglio di circolo, del collegio dei docenti, del gruppo docente.

Al consiglio di circolo compete la definizione delle "modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche". Si tratta di una decisione fondamentale che la legge di riforma pone quale variabile decisiva per la qualità "dell'insegnamento-apprendimento" e dell'ambiente educativo.

A tal fine si indicano alcuni essenziali fattori di qualità:

- una gestione equilibrata e distesa del tempo scolastico;
- l'orientamento verso almeno due giornate settimanali con attività pomeridiale, in particolare nel caso di prolungamento dell'orario curricolare fino a 30 ore, anche per la progressiva introduzione dell'insegnamento della lingua straniera;
- l'attenzione ai tempi di "cura", ad esempio garantendo una congrua pausa tra l'attività antimeridiana e quella pomeridiana.

Si fa presente che l'assunzione del solo turno antimeridiano è da considerarsi come soluzione eccezionale e transitoria.

Al collegio dei docenti competono:

- la definizione dei tempi massimi settimanali da attribuire alle discipline, nel rispetto delle soglie minime previste dal D.M. 10.9.1991; tali tempi possono essere considerati come parametri medi di riferimento su base annua, per contentire una gestione più flessibile delle attività didattiche;
- l'elaborazione di indicazioni per una organizzazione dei tempi di contemporaneità finalizzata all'arricchimento dell'offerta formativa e all'insegnamento individualizzato, così come previsto dal 2° comma dell'art. 41 del C.C.N.L.;
- l'individuazione di criteri generali per orientare le decisioni di competenza dei gruppi docenti, in particolare per quanto riguarda l'alternanza degli insegnanti e delle attività, la distribuzione equilibrata dei carichi cognitivi, la valorizzazione dei momenti di accoglienza e di relazione.

Il gruppo docente individua le modalità per una fluida e articolata gestione del tempo scuola.

Per superare l'attenzione meramente quantitativa ai tempi e ritmi di lavoro, le rigidità delle scansioni temporali, il frazionamento dei quadri orari settimanali, si richiamano le seguenti opportunità, che consentono soluzioni funzionali e aperte:

- la costruzione di orari settimanali (o plurisettemanali), scanditi sulla base di tempi di ambito, distribuendo con flessibilità nel corso dell'anno il tempo di insegnamento di ciascuna disciplina e salvaguardando, comunque, le scansioni quadrimestrali della valutazione degli alunni;
- la previsione di unità temporali distese nella conduzione della classe da parte di ciascun docente, garantendo, in linea di massima, sequenze di attività più ampie dell'ora;
- il contenimento del frazionamento degli interventi degli specialisti, rendendoli meglio articolati;
- una equilibrata gestione della didattica, attraverso la opportuna diversificazione di attività, gruppi, metodologie ed il coinvolgimento attivo degli alunni.

In riferimento alle attività di "arricchimento" formativo, previste dal 1° comma dell'art. 8 della L. 148/1990, che permettono di fornire una risposta alla domanda sociale di un tempo-scuola più esteso, è da tenere presente che, ferme restando le modalità di utilizzazione di quote di personale previste nella dotazione organica provinciale, è possibile ricorrere, sulla base di uno specifico progetto didattico, alle attività aggiuntive di insegnamento, finanziabili con il fondo di cui all'art. 71 del C.C.N.L. (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive) nell'ambito dell'autonomia decisionale delle singole scuole.

### **Gli spazi di autonomia progettuale, i soggetti ed i ruoli professionali.**

Il complesso delle indicazioni fornite valorizza gli spazi di autonomia progettuale dei diversi soggetti professionali e collegiali della scuola elementare, che si viene caratterizzando sempre più come ambiente di ricerca in grado di migliorarsi interrogandosi e riflettendo sulle proprie scelte.

Gli spazi di autonomia progettuale non devono tuttavia costituire occasione per scelte arbitrarie e casuali che porterebbero ad ingiustificate differenziazioni del servizio. Sono infatti decisivi, per promuovere le qualità dell'offerta educativa, l'uso ottimale delle risorse, la convergenza e l'unitarietà degli interventi, l'attenzione ai risultati, più che l'omogeneità formale delle procedure.

La progettualità delle scuole si colloca in un sistema articolato di ruoli e responsabilità, che esaltano le funzioni del collegio dei docenti e dei singoli team nella configurazione della proposta educativa.

Nel rispetto delle finalità istituzionali stabilite dai Programmi e dalla Legge di riforma e dei risultati da garantire a tutti gli alunni, i livelli di progettazione essenziali si riferiscono:

- alla contestualizzazione della proposta formativa da parte di ciascuna unità scolastica, mediante l'elaborazione del progetto educativo di istituto;
- alla definizione degli assetti organizzativi e dei percorsi didattici da parte dei gruppi docenti, in base alle caratteristiche degli alunni e dei concreti contesti operativi.

Il consiglio di circolo attiverà gli indispensabili rapporti inter-istituzionali per la predisposizione delle strutture e dei servizi necessari alla qualificazione dell'offerta formativa, facendo ricorso anche ad accordi o protocolli di intesa territoriali.

Il collegio dei docenti, nel garantire il quadro di riferimento unitario del progetto educativo, avrà cura di definire i fattori di qualità dell'organizzazione e dell'azione didattica, individuando altresì standard e modalità di verifica delle scelte organizzative

e dei risultati conseguiti. In questa prospettiva possono essere avviate strategie di analisi e di valutazione per consentire la regolazione in itinere dell'azione didattica.

Il gruppo docente gestirà concretamente ambiti, tempi e organizzazione delle attività, con la migliore utilizzazione delle disponibilità, delle competenze e delle esperienze, in un quadro di efficace collaborazione professionale.

L'insieme delle competenze e delle responsabilità attribuite ai vari organismi collegiali evidenzia ancor di più il ruolo strategico che assume il Direttore didattico, il quale promuove le condizioni per la valorizzazione delle risorse umane e professionali, adotta - anche sotto il profilo formale - le decisioni necessarie per la qualità del progetto educativo e per la sua attuazione ed assicura il coordinamento generale delle attività di progettazione.

Le attività di formazione in servizio (anche nella forma innovativa di "riflessione" sulla pratica didattica), il corretto impiego delle due ore settimanali da dedicare alla progettazione di team, l'individuazione di funzioni e figure di supporto e di coordinamento specifico, l'opera di promozione e consulenza svolta dagli ispettori tecnici rappresentano ulteriori risorse per lo sviluppo di un ambiente scolastico professionalmente autorevole e socialmente accreditato.

Le finalità e gli obiettivi indicati coinvolgono il sistema scolastico nel suo complesso e sono volte a contenere le disomogeneità qualitative nell'organizzazione evidenziate dall'attività di monitoraggio. Per sostenere tali obiettivi la Direzione Generale promuoverà entro la prima decade del mese di maggio p.v., alcuni seminari, anche su base interregionale, riservati ai Provveditori agli Studi e agli Ispettori tecnici.

Successivamente i Provveditori agli Studi convocheranno, in collaborazione con gli Ispettori tecnici, apposite riunioni con i Direttori didattici per un approfondimento delle indicazioni della presente circolare e per la messa a punto delle prospettive di lavoro, da sviluppare in modo coordinato a livello di unità scolastiche in occasione delle verifiche di fine anno e della riprogettazione delle attività per l'anno scolastico 1996-97.

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL. si raccomanda la tempestiva diffusione della presente circolare a tutte le istituzioni scolastiche interessate.

IL MINISTRO

C.M. n. 366 del 24 luglio 1996 (prot. n. 939)

**Ministero della Pubblica Istruzione**  
**Direzione Generale dell'Istruzione Elementare - Div. II**

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 336  
Prot. n. 939

Roma, 24/7/1996

	Ai Provveditori agli studi	LORO SEDI
	Al Sovrintendente scolastico per la provincia di	BOLZANO
	All'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di	BOLZANO
	All'Intendente scolastico per la Scuola delle località Ladine	BOLZANO
	Al Sovrintendente scolastico per la provincia di	TRENTO
e.p.c.	Al Sovrintendente agli studi per la regione Autonoma della Valle d'Aosta	AOSTA
	Al Presidente della Giunta Provinciale di	TRENTO
	Al Presidente della Giunta Provinciale di	BOLZANO
	All'Assessore della P.I. della Regione Valle D'Aosta	AOSTA
	All'Assessore della P.I. della Regione Siciliana - Via Notarbartolo, 17	PALERMO
	Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IGOP	ROMA

**OGGETTO:** Insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare con orario ridotto di insegnamento

Con C.M. n. 308 in data 5.11.1994 è stato chiarito che anche per gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole elementari l'orario di insegnamento è costituito da 24 ore settimanali di attività didattica, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore dedicate alla programmazione didattica.

A seguito della predetta circolare sono pervenuti ulteriori quesiti concernenti lo svolgimento della programmazione didattica da parte degli insegnanti di religione cattolica con nomina inferiore all'orario intero.

Al fine di definire, in relazione al numero di ore di programmazione didattica da retribuire, la posizione dei docenti di religione cattolica aventi un orario inferiore alle 22 ore settimanali, è da ritenere che utile elemento di riferimento possa essere costituito dalla previsione contenuta nell'art. 3, comma 7 del D.P.R. 23.8.1988, n. 399, secondo cui i docenti di religione cattolica con un orario non inferiore a 12 ore settimanali nelle scuole materne ed elementari hanno titolo alla progressione economica.

Conseguentemente, si può ritenere che tale categoria di docenti sia assimilabile, per gli aspetti qui esaminati, a quella dei docenti di ruolo o comunque con orario intero.

Pertanto, in relazione al ridotto carico di orario si dispone che i docenti di religione cattolica con 12 ore settimanali prestino servizio per un'ora aggiuntiva da destinare alla programmazione didattico-educativa.

Per le fasce orarie intermedie la programmazione didattica dovrà essere ovviamente effettuata in proporzione al numero delle ore di insegnamento prestate.

Tutto ciò premesso, la distribuzione complessiva delle ore di programmazione didattica da effettuare da parte dei docenti di cui trattasi risulta determinata come segue:

numero classi	numero ore	numero ore programmazione	numero ore retribuite
11	22	2	24
10	20	2	22
9	18	2	20
8	16	1	17
7	14	1	15
6	12	1	13

I direttori didattici avranno cura di procedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro provvedendo ad includervi anche le ore di programmazione come sopra determinate.

I docenti con nomina di insegnamento fino a 10 ore settimanali sono invece tenuti ad effettuare la programmazione didattica nell'ambito delle attività funzionali all'insegnamento con esclusione di qualsiasi retribuzione aggiuntiva.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

IL MINISTRO

C.M. n. 309 del 2 luglio 1996 (prot. n. 1861/BL)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

PROT. N. 1861/BL  
CIRCOLARE N. 309

ROMA, 2 luglio 1996

- e p.c.
- Alle Direzioni Generali,  
Ispettorati e Servizio per  
la scuola materna SEDE
  - Ai Provveditorati agli studi LORO SEDI
  - Ai Sovrintendenti Scolastici  
Regionali LORO SEDI
  - Alle Segreterie Centrale e Regionali  
degli Ispettori Tecnici LORO SEDI
  - Alla Corte dei Conti - Ufficio  
Controllo Atti Ministero P.I. ROMA
  - Ai Presidenti degli IRRSAE LORO SEDI
  - Alla Biblioteca di Documentazione  
Pedagogica di FIRENZE
  - Al Centro Europeo dell'Educazione FRASCATI
  - Al Sovrintendente scolastico  
per la Provincia di BOLZANO
  - Al Sovrintendente scolastico  
per la Provincia di TRENTO
  - All'Intendente scolastico per la  
Scuola di Lingua tedesca BOLZANO
  - All'Intendente Scolastico per la  
Scuola delle località Ladine BOLZANO
  - All'Assessore alla P.I. della Regione  
Autonoma della Valle D'Aosta AOSTA
  - Al Sovrintendente Studi della Regione  
Autonoma della Valle d'Aosta AOSTA
  - Al Presidente della Giunta  
Provinciale di BOLZANO
  - Al Presidente della Giunta  
Provinciale di TRENTO
  - All'Assessore alla P.I. della Regione  
Siciliana PALERMO

OGGETTO: Trasmissione direttiva n. 305 del 1° luglio 1996

Si trasmette la direttiva n. 305 del 1° Luglio 1996 con la quale vengono disciplinati i requisiti soggettivi ed oggettivi, i termini e le modalità di presentazione

delle richieste di autorizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalle Associazioni professionali e dagli Enti culturali e scientifici, nonché le modalità di verifica, valutazione e attestazione delle attività effettivamente svolte.

Sarà cura di questo Ministero comunicare gli estremi di registrazione ed ulteriori elementi in merito, con l'evidenziazione di eventuali variazioni conseguenti al controllo della Corte dei Conti.

IL CAPO DI GABINETTO

**IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE****Direttiva n. 305 del 1-7-1996**

- VISTO il decreto legislativo 14.4.1994, n. 297, che approva il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (C.C.N.L.) sottoscritto in data 4 agosto 1995;
- CONSIDERATO che l'art. 28 del citato C.C.N.L. ribadisce, ai commi 1 e 2, che l'aggiornamento si configura come diritto-dovere per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado anche in relazione agli istituti di progressione professionale;
- CONSIDERATO che il personale delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nel quadro delle direttive e delle priorità di cui al piano nazionale di aggiornamento, può adempiere al diritto-dovere dell'aggiornamento anche attraverso un piano integrato che comprenda le iniziative curate da enti ed associazioni professionali, purchè autorizzati dall'amministrazione centrale e periferica, sul presupposto che il concorso e l'interazione di una pluralità di agenzie formative possa costituire un ulteriore fattore di crescita per il sistema educativo;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare le condizioni per un'offerta formativa di qualità in rapporto ai bisogni generali e specifici di volta in volta evidenziati;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare la materia alla luce delle sopraggiunte disposizioni normative;

## EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

## Art. 1

## Obiettivi e ambiti

1. L'attività di formazione ed aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado si realizza nel quadro delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, con particolare riferimento all'art. 28.
2. Allo scopo di costituire le condizioni per realizzare, in favore del predetto personale della scuola, un'offerta formativa complessiva e qualificata, che tenga conto, oltre che delle iniziative promosse dall'amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, dagli IRRSAE e dalle università, anche delle opportunità derivanti dalle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dalle associazioni professionali e dagli enti culturali e scientifici, si indicano nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione delle attività di formazione e aggiornamento, con la conseguente disciplina per quanto concerne i connessi effetti.

## Art. 2

## Requisiti delle attività e dei soggetti richiedenti

1. Le attività di aggiornamento promosse dalle associazioni e dagli enti debbono porsi in un quadro di coerenza e funzionalità rispetto a:
  - gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale e le indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3 dell'art. 28 del citato C.C.N.L.;
  - gli obiettivi di promozione dell'efficacia del sistema scolastico;
  - le iniziative di sostegno dei processi di innovazione in atto;
  - l'evoluzione qualitativa e quantitativa dei profili professionali;
  - le esigenze e gli interessi culturali del personale scolastico destinatario dell'attività di formazione.
2. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento:
  - le associazioni professionali del personale scolastico destinatario dell'attività;
  - gli enti e le associazioni dotati di personalità giuridica, i quali per espressa previsione nello statuto o nell'atto costitutivo, annoverano tra le finalità la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;
  - gli enti dotati di personalità di diritto pubblico che per legge o per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo perseguano almeno una delle seguenti finalità:
    - a) la formazione e l'aggiornamento del personale destinatario dell'attività;
    - b) l'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio, attraverso anche attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti;
  - le istituzioni culturali dei paesi dell'unione europea e dei paesi membri dell'OCSE;

- gli enti e le associazioni con cui l'amministrazione abbia stipulato intese e convenzioni le quali prevedano attività di formazione e aggiornamento.
- 3. Le associazioni e gli enti di cui ai precedenti commi, per espressa previsione dello statuto o dell'atto costitutivo, non debbono avere fini di lucro.
- 4. Le associazioni e gli enti aventi per statuto carattere nazionale, che intendano presentare progetti di formazione e aggiornamento a carattere interprovinciale o nazionale, devono garantire una sede amministrativa centrale ed un recapito telefonico, senza fare riferimento ad indirizzi privati.
- 5. Le sezioni locali delle associazioni e degli enti a carattere nazionale o regionale devono allegare la certificazione che attesti l'appartenenza alla struttura nazionale ed individui il responsabile territoriale. Nel caso in cui le stesse sezioni richiedano l'autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento in ambito diverso dal proprio territorio di operatività, debbono allegare anche il parere positivo degli organismi nazionali.
- 6. Le associazioni e gli enti per statuto non aventi carattere nazionale in base allo statuto o all'atto costitutivo possono chiedere soltanto l'autorizzazione di attività che si svolgano nel proprio ambito territoriale.
- 7. Le università, i consorzi fra università costituiti ai sensi della legge 341/90, art. 8, gli IRRSAE non sono destinatari della presente direttiva, in quanto le loro iniziative in materia di formazione e aggiornamento non necessitano di autorizzazione.

### Art. 3

#### Presentazione delle richieste di autorizzazione

1. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere nazionale o interregionale debbono essere inviate direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è ordinatorio, fatto salvo, quanto previsto al successivo art. 5, comma 3.
2. Le richieste di autorizzazione a svolgere attività di formazione e aggiornamento che hanno carattere regionale, interprovinciale o provinciale debbono essere inviate, entro la data suddetta, al provveditorato agli studi della provincia in cui si svolgono i corsi stessi.
3. Le richieste di autorizzazione, devono essere corredate da un progetto per ciascuna attività richiesta, nel quale siano indicati:
  1. il tema;
  2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
  3. gli strumenti, le modalità ed i tempi della verifica e della valutazione;
  4. il programma dei lavori;
  5. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
  6. i nominativi dei relatori;

7. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola, con l'indicazione del loro numero;
  8. la specificazione dell'eventuale contributo finanziario richiesto ai partecipanti come concorso alle spese organizzative e gestionali;
  9. la data di svolgimento dell'attività.
4. Le associazioni, gli enti culturali e scientifici devono presentare la domanda di autorizzazione a svolgere attività di aggiornamento e formazione corredata dal progetto, di cui al precedente comma 3, nonché dello statuto o dall'atto costitutivo; per questi ultimi, tuttavia, si può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dello stesso ufficio centrale o periferico, purchè si precisino gli estremi della presentazione, e sempreché questa risalga a non oltre i due anni precedenti. Le eventuali modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico. Le associazioni e gli enti autorizzati dall'Ufficio Studi del Ministero ai sensi della presente direttiva a svolgere iniziative di formazione e aggiornamento non sono tenuti a ripresentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legittimazione, di cui all'art. 2, comma 2, nel caso la richiesta di autorizzazione successiva a quelle accolte nel quinquennio precedente. A tal fine è sufficiente una dichiarazione contestuale alla nuova richiesta che attesti gli estremi della precedente autorizzazione, nonché la permanenza dei requisiti di legittimazione che avevano consentito la precedente autorizzazione. È consentita la non contestualità dell'indicazione della data di svolgimento dell'attività a condizione di espressa riserva di successiva notificazione della data stessa; tale notificazione dovrà, comunque, essere effettuata, a cura del richiedente, almeno trenta giorni prima della data in parola.
5. La mancanza di uno o più degli elementi sopraelencati, non consentendo una completa valutazione del progetto presentato e dei requisiti di idoneità dei soggetti richiedenti, rende improcedibili le richieste stesse.
6. Le attività culturali, quando costituiscono specifica materia di convegni e congressi per i quali l'amministrazione concede l'esonero ai sensi dell'art. 453 del T.U. 297/94 non possono essere oggetto di contestuale richiesta di autorizzazione quali iniziative di formazione e aggiornamento. Qualora, tuttavia, nella stessa sede e data del convegno l'associazione o l'ente intenda individuare una particolare fase da dedicare ad autonoma attività di formazione e aggiornamento, può richiederne l'autorizzazione ai sensi della presente direttiva. Ciò a condizione che si riveli possibile rilevare puntualmente la specificità culturale e l'autonomia anche operativa della attività, riguardo agli elementi previsti al precedente comma 3. I convegni che, a prescindere dalla terminologia usata dalle associazioni o enti, consistono sostanzialmente in attività di formazione e aggiornamento sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalla presente direttiva qualora le stesse associazioni o enti ne richiedano espressamente l'applicazione.

#### Art. 4

#### Esame delle richieste

1. Presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione è istituita, con decreto del Ministro, una commissione ispettiva, con competenze nei vari ordini e gradi di scuola e nei vari ambiti disciplinari, che può avvalersi a titolo consultivo del parere di esperti, che essa stessa individua, le cui valutazioni tecniche devono essere debitamente verbalizzate.
2. Presso gli uffici provinciali è analogamente costituita, con decreto dirigenziale, una commissione composta da ispettori tecnici e/o capi d'istituto, presieduta, comunque, da un ispettore tecnico, che può avvalersi di personale esperto con le modalità di cui al precedente comma.
3. Le predette commissioni hanno il compito di esaminare i progetti presentati, la documentazione a corredo e di esprimere un motivato giudizio in merito a tutti gli elementi di cui all'art. 4, comma 3.
4. Nell'esame delle richieste di autorizzazione, le commissioni si attengono, altresì, alle indicazioni orientative per la valutazione delle attività di formazione aggiornamento contenute nella direttiva ministeriale di cui all'art. 28 del C.C.N.L., comma 3.

#### Art. 5

##### Autorizzazione delle attività

1. Gli uffici amministrativi di cui al precedente art. 5, ciascuno per la parte di propria competenza, conclusa la fase istruttoria, sulla base delle valutazioni espresse dalle citate commissioni, emanano il relativo decreto di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di acquisizione della domanda. L'autorizzazione riguarda esclusivamente l'attività specifica richiesta dall'ente o associazione ed è disposta con decreto dirigenziale.  
In nessun caso l'ente può essere autorizzato a svolgere attività di formazione e aggiornamento genericamente indicate e non sottoposte al vaglio delle predette commissioni.
2. L'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione informa gli uffici provinciali sedi dell'iniziativa circa l'esito delle richieste presentate a livello nazionale e ne dà altresì comunicazione ai soggetti interessati.
3. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate a livello sia nazionale sia provinciale in base a domande prodotte entro il 31 marzo sono comprese, con le indicazioni di riferimento necessarie, in un apposito elenco, esposto all'albo dell'ufficio scolastico provinciale sede dell'iniziativa per le deliberazioni del collegio dei docenti in merito alla definizione dei propri piani di formazione e aggiornamento. Le associazioni e gli enti possono chiedere di inserire le predette attività anche nell'elenco di altri uffici scolastici provinciali non sede dell'iniziativa, con apposita richiesta a ciascuno di essi indirizzata direttamente e contenente tutti i dati di riferimento necessari.

4. Le attività di formazione e aggiornamento autorizzate debbono svolgersi in un periodo di tempo che non coincida con il primo e l'ultimo mese delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale.

#### Art. 6

##### Verifica e valutazione

1. Nella direttiva ministeriale di cui all'articolo 28 del C.C.N.L., comma 3 sono definiti annualmente i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione e aggiornamento.
2. Il provveditore agli studi, nel cui ambito territoriale si svolgono le attività, esercita la vigilanza sul regolare svolgimento delle medesime, anche per verificarne la conformità al progetto autorizzato.
3. Ai fini di cui al precedente comma il provveditore stesso si avvale degli ispettori tecnici particolarmente per quanto concerne i profili di valutazione relativi ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 3, comma 3, nei limiti oggettivi posti dalle disponibilità di fondi per far fronte alle spese di viaggio e di missione.
4. Gli esiti delle attività di formazione e aggiornamento costituiscono elemento necessario di valutazione ai fini delle successive autorizzazioni, e debbono essere documentati dai soggetti autorizzati. Analogamente, costituisce oggetto di valutazione il mancato svolgimento delle attività autorizzate qualora non sia stato determinato da comprovate cause di forza maggiore.
5. Le associazioni e gli enti conservano presso i loro uffici l'elenco dei partecipanti con le forme e la rilevazione delle ore di frequenza delle attività autorizzate, ne inviano copia al provveditore agli studi competente, unitamente alla relazione su ciascuna attività di formazione aggiornamento, in merito a tutti gli elementi di cui al precedente articolo 4, comma 3, firmata dal direttore responsabile, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività stessa. Qualora si tratti di attività nazionali, il provveditore invierà una copia della relazione, al ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Studi Bilancio e Programmazione.

#### Art. 7

##### Attestazione

L'attestato di partecipazione alle iniziative, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o ente e dal direttore responsabile dell'attività deve riportare gli estremi del provvedimento istitutivo dell'iniziativa, il relativo titolo, il numero delle ore di aggiornamento effettivamente seguite dal partecipante, che può presentarlo agli organi competenti per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'art. 28 del C.C.N.L. sopra richiamato.

#### Art. 8

##### Disposizioni transitorie

1. Per l'anno scolastico 1996/97 il termine di scadenza per la presentazione dei progetti è fissato improrogabilmente entro il 30-9-1996. I conseguenti provvedimenti sono adottati entro il 14.XII.1996.
2. Della presente direttiva viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale e si dà mandato ai provveditori agli studi di darne la più ampia diffusione.

IL MINISTRO

C.M. n. 491 del 7 AGOSTO 1996 (prot. n. 44934)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO**

Circolare n. 491  
Prot. n. 44934

Roma, 7/08/1996

- AI PROVVEDITORI AGLI STUDI      LORO SEDI
- AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  
PER LA PROVINCIA DI                      BOLZANO
- ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER  
LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA DI    BOLZANO
- ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA  
SCUOLA DELLE LOCATA' LADINE    BOLZANO
- AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER  
LA PROVINCIA DI                              TRENTO
- e, p.c    - AI SOVRINTENDENTI DEGLI UFFICI  
SCOLASTICI REGIONALI                      LORO SEDI
- AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI  
PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA  
VALLE D'AOSTA                              AOSTA
- ALL'ASSESSORE ALLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE  
VIA NOTARBARTOLO, 17                      PALERMO
- AGLI I.R.R.S.A.E                              LORO SEDI
- ALLE SEGRETERIE TECNICHE REGIONALI  
DEGLI ISPETTORI TECNICI                      LORO SEDI
- ALLA SEGRETERIA TECNICA CENTRALE  
DEGLI ISPETTORI TECNICI                      SEDE

Oggetto: Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell'istruzione secondaria di primo grado.

## 1. Premessa

Dall'emanazione della legge 517/77 ad oggi l'approccio alla valutazione nella scuola dell'obbligo è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di educazione.

I modelli e gli strumenti di valutazione, fin qui elaborati con sostenuti ritmi di cambiamento e arricchimento, poggiano su presupposti teorici e pedagogici tuttora validi ma lasciano aperte alcune rilevanti questioni emerse anche dalle azioni di monitoraggio condotte.

Si è rilevata, infatti, la necessità di:

- distinguere tra funzione certificativo-comunicativa e funzione didattico-formativa della valutazione;
- ridurre il carico di lavoro redazionale che pesa sull'insegnante, con evidenti diseconomie nella distribuzione degli impegni professionali;
- garantire chiarezza alle informazioni valutative destinate agli alunni e alle loro famiglie.

In attesa di una revisione globale del sistema di valutazione nella scuola dell'obbligo, connessa al riordino del sistema di istruzione, è sembrato opportuno a questo Ministero operare già per l'anno scolastico 1996-97 al fine di migliorare gli strumenti di certificazione e di comunicazione con gli studenti e le famiglie anche nella prospettiva dell'autonomia.

## 2. - I modelli di valutazione

Per rispondere alle esigenze sopraindicate sono stati predisposti gli allegati modelli di valutazione per la Scuola Elementare e per la Scuola Secondaria di 1° Grado, secondo una prospettiva di coerenza e di continuità.

Fermi restando i presupposti teorici della valutazione, vengono introdotte alcune semplificazioni per alleggerire le procedure operative e per rendere più efficace la comunicazione.

I modelli predisposti costituiti di tre sezioni sono in corso di stampa presso il Poligrafico dello Stato e saranno messi tempestivamente a disposizione dei Provveditorati agli Studi.

### a) Frontespizio

Vengono riportati i dati relativi all'istituzione scolastica e all'alunno, unitamente all'attestazione di ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

### b) Rilevazione degli apprendimenti - Giudizi per discipline

Ciascun insegnante esprimerà, nel rispetto dei principi di collegialità, trimestralmente o quadrimestralmente (a seconda dell'ordine di istruzione e delle decisioni del collegio dei docenti) un giudizio sintetico, che testimoni il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle diverse discipline previste dal curriculum scolastico.

Tra le possibili soluzioni, la scelta adottata di esprimere il giudizio sintetico con la formulazione: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente, è stata determinata, anche, dall'esigenza di garantire una coerenza con quanto in vigore per gli esami di licenza della scuola secondaria di 1° grado.

Tale giudizio rappresenta la sintesi delle valutazioni espresse sulla base degli indicatori/criteri riportati nei due modelli e negli strumenti di registrazione interna adottati autonomamente da ciascun collegio.

Per ogni riquadro relativo a ciascuna disciplina o insegnamento è disponibile uno spazio per gli eventuali adattamenti degli indicatori/criteri allo scopo di rispondere alle esigenze degli alunni che si trovano in particolari situazioni di apprendimento ed un altro per eventuali osservazioni.

Il riquadro non intestato viene utilizzato per la valutazione degli apprendimenti nella 2a lingua straniera, da parte delle scuole medie che hanno attivato progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.Lgs. 297/94.

### c) Valutazione sul livello globale di maturazione

L'insieme delle osservazioni iniziali e continue di tutti i docenti registrate con gli strumenti interni, l'analisi dei processi di apprendimento, le decisioni prese in merito a interventi individualizzati per il miglioramento dei risultati, costituiscono il fondamento per la valutazione da riportare nel quadro finale. Si tratta in sostanza, di un profilo dinamico conclusivo (di periodo o di anno), che evidenzia i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, gli interessi manifestati e le attitudini promosse, nonché le eventuali distanze degli apprendimenti dell'alunno dai traguardi comuni, al fine di progettare nuove azioni da intraprendere.

### 3. L'organizzazione delle attività di valutazione

È responsabilità del collegio dei docenti nell'ambito della propria autonomia progettuale e di organizzazione dell'attività educativa e didattica, scegliere, adottare o costruire strumenti interni che abbiano carattere funzionale rispetto all'attività di valutazione e, più in generale, alla qualità dell'azione educativa. In particolare sono da privilegiare scelte e soluzioni, che consentano flessibilità e semplicità di uso ed evitino dispersioni di risorse.

Si richiama l'importanza della rilevazione della situazione iniziale di ciascun alunno nelle dimensioni cognitiva, affettiva e relazionale e delle conseguenti proposte di interventi individualizzati atti a valorizzare le potenzialità dell'allievo e a soddisfare i bisogni riscontrati.

È evidente, in ogni modo, che la valutazione degli apprendimenti debba scaturire da un insieme di prove di verifica riferite agli indicatori/criteri che hanno fino ad oggi orientato le procedure di programmazione e di valutazione e che rappresentano, comunque, i presupposti indispensabili per un giudizio progressivo ed articolato.

Tali informazioni andranno sinteticamente riportate nei documenti di programmazione del consiglio di classe e di team secondo le modalità che ciascuna istituzione scolastica riterrà più opportune e saranno comunicate ai genitori degli alunni nel corso degli incontri periodici scuola-famiglia.

In particolare, al fine di migliorare la qualità della valutazione e l'efficacia della comunicazione alle famiglie e agli alunni, sembra opportuno che ogni singola istituzione scolastica attivi un processo di ricerca in merito sia ai diversi aspetti delle prove di verifica (attendibilità e validità) sia ai criteri di valutazione delle prove stesse e all'elaborazione del giudizio complessivo.

I modelli di valutazione saranno redatti in un'unica copia, da consegnare alla famiglia al termine dell'anno scolastico. Da questo originale sarà ricavata, a cura della segreteria, copia conforme per le esigenze documentali.

Alla segreteria compete, inoltre, la compilazione dei modelli circa i dati di natura amministrativa. In ogni caso potranno essere usate procedure informatiche.

#### 4. La comunicazione alle famiglie

La necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo è garantita da un'informazione adeguata sull'intero percorso di insegnamento-apprendimento e sui risultati conseguiti. Ciascun istituto, sulla base delle decisioni assunte a livello collegiale, promuoverà forme e occasioni molteplici di incontro per facilitare il rapporto comunicativo e informativo tra scuola e famiglia, che non sarà pertanto ridotto ai soli momenti formali.

È intento di questo Ministero procedere ad un approfondimento delle questioni offerenti alla valutazione in campo educativo e didattico, attraverso la promozione di ricerche specifiche e con la raccolta di proposte ed orientamenti avanzati dagli insegnanti e dalle scuole, sulla base della loro attività e di significative esperienze realizzate.

Le Direzioni Generali interessate ed il Servizio ispettivo tecnico assicureranno articolate azioni di sostegno (iniziative di formazione, di assistenza tecnica e monitoraggio) finalizzate allo sviluppo di una cultura valutativa in grado di migliorare l'azione didattico-educativa.

IL MINISTRO

**Inserire schede del Ministero**

C.M. (Telegrafica) n. 449 del 01 AGO. 1996 (prot. n. 3545/BL)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
GABINETTO**

Prot . n. 3545/BL

Circolare Telegrafica n. 449

Roma, 01 AGO.1996

	- Ai Provveditori agli Studi	LORO SEDI
	- Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di	BOLZANO
	- Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di	TRENTO
	-All'Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca	BOLZANO
	- All'Intendente scolastico per la Scuola delle Località Ladine	BOLZANO
e. p.c.	- Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.R.C.	ROMA
	- All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta	AOSTA
	- Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta	AOSTA
	- All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana	PALERMO

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola.

In relazione, ai quesiti pervenuti, si comunica che, in attuazione delle indicazioni fornite alle SS.LL. con la lettera circolare prot. n. 2749/BL del 17 luglio 1996, in mancanza di diverse disposizioni, per l'anno scolastico 1996/97 deve intendersi confermata la disciplina contenuta nell'O.M. n. 179 del 19/5/1989 e nelle successive OO.MM. sul rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola, inclusa la precedente C.M. n. 240 del 14/7/1995.

Pertanto, restano confermati i precedenti termini fissati per la presentazione delle domande di part-time e per la pubblicazione degli elenchi.

IL MINISTRO

C.M. n. 497 dell'8.8.1996 (prot. n. 11)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM.VI**

Circolare n.ro 497  
Prot. n.ro 11

Roma, 8-8-96

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI  
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO  
PROVINCIALE DI  
TRENTO

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER  
LA PROVINCIA DI  
BOLZANO

L'INTENDENTE SCOLASTICO PER  
SCUOLA IN LINGUA TEDESCA  
BOLZANO

L'INTENDENTE SCOLASTICO PER  
SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE  
BOLZANO

ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO  
LORO SEDI

e, p.c.. AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI  
REGIONALI  
LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO BENI CULTURALI  
AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE  
PALERMO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI  
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROVINCIALE DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI  
TRENTO

ALLE DIREZIONI GENERALI, ISPETTORATI  
E SERVIZIO SCUOLA MATERNA  
SEDE

ALLA RAGIONERIA CENTRALE  
SEDE

ALLA CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.I.

ROMA

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 49 "Misure di Razionalizzazione della finanza pubblica"

La disposizione in oggetto prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del tesoro, dal 1° settembre 1996, della competenza ad ordinare il pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei nominati fino al termine delle attività didattiche. Per motivi di stretta connessione tecnico-giuridico-contabile, in tale accezione si intendono, ovviamente, compresi anche i supplenti per posti di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

A differenza del precedente trasferimento di competenze avvenuto a decorrere dal 1° settembre 1995, che riguardava esclusivamente il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le nuove competenze degli Uffici periferici del tesoro riguardano personale che viene assunto al massimo per un anno scolastico, anche se, nel caso dei docenti di religione, esiste un rinnovo automatico dell'incarico annuale che può cessare, come è noto, solo per il venir meno del posto di insegnamento ovvero per revoca dell'idoneità da parte della competente autorità ecclesiastica.

Restano tassativamente esclusi dal trasferimento di cui trattasi tutti i supplenti da nominare per sostituzioni saltuarie o di breve durata che, in applicazione dell'art. 4, comma 19, della legge 537/1993, saranno amministrati dai Capi di istituto e dai Consigli di circolo e di istituto con gestione finanziaria ricondotta ai bilanci di tutte le istituzioni scolastiche, artistiche ed educative.

In ordine alla formalizzazione degli atti dai quali scaturirà l'apertura della partita di spesa fissa presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, si richiamano le prime disposizioni impartite da questo Ministero con la C.M. 316, del 4 ottobre 1995, sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola stipulato il 4 agosto 1995, e sul contratto individuale di lavoro per il personale supplente.

Al contratto medesimo, stipulato secondo lo schema ad essa allegato, con le integrazioni che si rendono necessarie per una corretta gestione contabile, va quindi attribuito un carattere costitutivo fondamentale del rapporto di lavoro per il personale di cui trattasi.

Il contratto deve, pertanto, esporre gli elementi indispensabili per la costituzione del rapporto, che si individuano:

- 1) nelle complete generalità anagrafiche del dipendente da assumere a tempo determinato;
- 2) nei codici fiscali dei contraenti il contratto;
- 3) nell'esatta individuazione della funzione o del servizio a cui il dipendente viene destinato;
- 4) nell'esatta descrizione di parametri retributivi rapportati al tipo di cattedra di insegnamento o della funzione amministrativa da svolgere nonché nell'indicazione della durata dell'insegnamento o della funzione amministrativa;
- 5) nella sottoscrizione delle parti.

Per i docenti di religione, una volta costituito il rapporto di lavoro con le modalità sopraindicate le Direzioni provinciali del tesoro proseguiranno i pagamenti anche dopo il termine dell'anno scolastico a meno che il competente Capo d'istituto non comunichi l'intervenuta revoca ovvero la riduzione o la soppressione del posto di insegnamento.

La competenza degli organi amministrativi chiamati a stipulare i contratti di lavoro individuali resta definita, fino a nuova disposizione, come segue:

- a) il Provveditore agli Studi, o un funzionario da questi incaricato, stipula i contratti:
  - per il conferimento di supplenze annuali (con imputazione della spesa al capitolo 1034 dello stato di previsione di questo Ministero);
  - per il conferimento di supplenze temporanee. fino al termine delle attività didattiche per un orario settimanale di insegnamento superiore a sei ore settimanali (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero);
- b) il Capo d'istituto, o il docente vicario, stipula i contratti:
  - per i docenti di religione (con imputazione della spesa al capitolo 1029 dello stato di previsione di questo Ministero);
  - per il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche fino a sei ore settimanali di servizio (con imputazione della spesa al capitolo 1030 dello stato di previsione di questo Ministero).

Per la copertura con supplenza annuale o temporanea fino al termine dell'attività didattica di posti di insegnamento con orario distribuito su più di una scuola i Provveditori agli studi stipuleranno un unico contratto, individuando, peraltro, la scuola principale in quella dove dovrà essere prestato il maggior numero di ore settimanali, ovvero, a parità di ore, la scuola indicata al primo posto nel provvedimento di individuazione del destinatario di proposta.

La competenza di cui alla lettera b) nei casi analoghi viene affidata al Capo di istituto della scuola nella quale dovrà essere prestato il maggior numero di ore settimanali, ovvero, a parità di ore settimanali, previo accordo fra le scuole interessate.

Ferma restando la possibilità di stipulare, con personale assunto a tempo determinato già in servizio, contratti per supplenze brevi e saltuarie nei limiti indicati dalle disposizioni ministeriali in vigore, rimane tassativamente esclusa la possibilità di stipulare più di un contratto per persona e per anno scolastico.

I contratti individuali, di cui in allegato si riportano i fac-simili, devono essere stipulati in quattro originali mediante le apposite funzioni automatiche disponibili sia presso le istituzioni scolastiche sia presso i Provveditorati agli Studi, che consentiranno, tra l'altro, anche l'acquisizione delle informazioni di natura contabile utili alla gestione economica del personale di cui trattasi: modalità di pagamento, dichiarazioni per l'assegno per il nucleo familiare, dichiarazioni per le detrazioni d'imposta, deleghe sindacali, decorrenza economica del contratto.

Per i casi di cui alla lettera a) un originale rimane al Provveditorato, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso all'istituzione scolastica dove il dipendente presterà servizio.

Per i casi di cui alla lettera b) un originale resta all'istituzione scolastica, un originale viene consegnato al dipendente, un originale viene trasmesso per il tramite del Provveditorato, con apposito elenco, alla competente Direzione provinciale del tesoro, un originale viene trasmesso al Provveditorato agli Studi.

I contratti individuali di lavoro di cui sopra non sono soggetti al controllo preventivo delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Con l'occasione, peraltro, si conferma che sono assoggettati a controllo preventivo i contratti di lavoro con il personale docente della scuola elementare assunto a tempo indeterminato, giusta istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n 2052512, del 28 febbraio 1996, allegata alla presente; ciò in analogia a quanto avviene per il restante personale del comparto scuola.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", i contratti sono esenti da bollo, da imposte di registro o da qualsiasi altra specie di tasse.

Gli elenchi di trasmissione, sottoscritti dai Provveditori agli Studi costituiranno, congiuntamente ai contratti individuali di lavoro, il presupposto per l'apertura della partita di spesa fissa.

Detti elenchi nominativi, appositamente predisposti dal Sistema Informativo di questo Ministero, conterranno le informazioni di natura contabile desunte dal fascicolo elettronico del personale che, unitamente a quelle riportate sul contratto individuale di lavoro, consentiranno alle Direzioni provinciali del tesoro di corrispondere la dovuta retribuzione.

Per i casi di cui alla lettera b) oltre alla decorrenza economica del contratto, dovranno essere trasmesse al Provveditorato anche le informazioni di natura contabile precedentemente elencate.

Assume particolare rilevanza tra tali informazioni la data di effettiva assunzione in servizio che individua la decorrenza economica del contratto; tale data, che dovrà essere tempestivamente comunicata dai capi d'istituto ai Provveditorati, costituisce il dato che attiva l'inoltro del contratto alla competente Direzione provinciale del tesoro. Si fa notare, peraltro, che in calce ai contratti è stata apposta la dicitura "trattazione automatizzata inserita nel supporto magnetico trasmesso alla Direzione Generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro".

Contestualmente all'invio dei supporti cartolari alle Direzioni provinciali del tesoro, il Centro Elaborazione Dati di Monte Porzio Catone inoltrerà, infatti, alla Direzione Generale dei Servizi Periferici un supporto magnetico contenente le informazioni relative al personale (docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario) compreso nei predetti elenchi e contenute nei contratti individuali di lavoro, supporto che consentirà al Sistema Informativo Periferico del Ministero del Tesoro di coadiuvare le attività delle Direzioni provinciali del tesoro e di predisporre le emissioni degli ordinativi di pagamento a decorrere dalla prima rata utile.

Le variazioni amministrativo-contabili, riguardanti il personale di cui trattasi, che interverranno nel periodo di validità contrattuale e che comportano riflessi economici, dovranno essere inoltrate, fino a nuova disposizione, direttamente alle competenti Direzioni provinciali del tesoro, utilizzando, nei casi di urgenza, il mezzo telex o fax.

Nell'ottica di attivare la realizzazione del fascicolo elettronico anche per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato le informazioni necessarie per operare tali variazioni saranno, prossimamente, acquisite con funzioni automatizzate dalle singole istituzioni scolastiche e inoltrate al competente Provveditorato che ne curerà l'inserimento sulla base informativa del Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione (S.I.M.-P.I.) al fine di consentire l'elaborazione di un supporto automatico da inoltrare, periodicamente, alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del tesoro.

Rimane, ovviamente, confermato l'obbligo, per i Capi di istituto, di conservare le stesse informazioni agli atti d'ufficio.

Con riferimento ai tempi di attivazione della procedura indicata si ritiene utile effettuare le seguenti precisazioni:

- 1) per i docenti di religione verranno rese disponibili presso i Provveditorati le funzioni di acquisizione dei dati relativi alle informazioni da trasmettere alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro nel corso del mese di

agosto; la prima edizione del supporto automatico è prevista entro la prima decade del mese di settembre. Si invitano, quindi, le istituzioni scolastiche a far pervenire le informazioni in questione presso i Provveditorati nel più breve tempo possibile;

- 2) per tutto il restante personale il flusso potrà essere operativo a partire dal prossimo mese di ottobre, la prima edizione del supporto automatico per la Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro, contenente le posizioni per le quali si dovrà procedere alla apertura della partita di spesa fissa, è prevista entro la seconda decade di ottobre. Analoga fornitura verrà effettuata con tendenza mensile al fine, di poter trasmettere i contratti stipulati in date successive;
- 3) con decorrenza ancora da stabilire verranno, inoltre, fornite alla Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, le variazioni amministrativo-contabili che implicano riflessi economici riguardanti il personale di cui trattasi.

I Provveditori agli Studi e le istituzioni scolastiche prenderanno opportuni accordi con le coesistenti Direzioni provinciali del tesoro per una fattiva collaborazione al fine di superare ogni eventuale difficoltà.

Si fa riserva di ulteriori disposizioni in ordine ad eventuali successivi adempimenti con particolare riferimento alle operazioni di liquidazione della tredicesima mensilità e dei conguagli previdenziali e fiscali di fine anno nei casi, in cui si tratti di personale che abbia prestato servizio nelle scuole fra il 1° gennaio e il 31 agosto 1996.

Si fa, altresì, riserva di impartire successive disposizioni per le supplenze annuali e temporanee nei Conservatori di musica, nelle Accademie e negli Istituti superiori per le industrie artistiche.

Si prega di riprodurre la presente e diramarla a tutte le istituzioni scolastiche di codesta provincia.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro - Direzione Generale per i Servizi Periferici del Ministero del Tesoro

IL MINISTRO

Allegato n. 1  
(Docenti di religione)

\_\_\_\_\_

Istituzione scolastica

Prot. n.ro \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_

Oggetto: Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra  
il \_\_\_\_\_ (C. F. \_\_\_\_\_)

Capo Istituto

Istituzione

e il sig. \_\_\_\_\_ (C. F. \_\_\_\_\_)

Premesso che, con provvedimento dell'Autorità Ecclesiastica in data \_\_\_\_\_ unito al  
presente il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (provincia  
\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ è stato individuato quale destinatario di  
proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del  
C.C.N.L. per il Comparto Scuola, si stipula il presente contratto di lavoro a tempo  
determinato in qualità di docente per l'insegnamento di religione per n. \_\_\_\_\_ ore  
settimanali di lezione, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e cessazione al  
\_\_\_\_\_ (salva la risoluzione automatica del rapporto senza preavviso in caso di  
mancata maturazione del diritto alla retribuzione durante i mesi estivi) presso questa  
istituzione scolastica, dove dovrà presentarsi in data \_\_\_\_\_

Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente di religione consisteranno  
nell'espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al profilo stesso dal C.C.N.L..  
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio  
e fino al termine del medesimo, corrispondente a quello previsto per il corrispondente  
personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è pari a L. \_\_\_\_\_  
(posizione retributiva iniziale ovvero posizione retributiva con anzianità di anni  
\_\_\_\_\_), di cui L. \_\_\_\_\_ come stipendio annuo lordo secondo la tabella B allegata al  
C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e successive integrazioni) e L. \_\_\_\_\_ come  
indennità integrativa speciale lorda mensile oltre ogni altro assegno o indennità previsti  
dalle vigenti disposizioni, sulla base di \_\_\_/18mi, \_\_\_/24mi.

Il docente è tenuto a produrre entro 30 giorni, la documentazione di rito in carta legale  
secondo quanto previsto nelle Ordinanze relative alla disciplina sul reclutamento del  
personale supplente; nello stesso termine, inoltre il docente dovrà dichiarare, sotto la  
sua personale responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e  
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del  
D.L.vo n. 2911/1994. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere  
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dai C.C.N.L. e dalle norme da esso  
richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni  
risolutive del medesimo. Si rammenta, in particolare, che la mancata presentazione della  
documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio - salvo  
impedimento prescritto dalla legge - nei termini stabiliti, comportino l'immediata  
risoluzione del rapporto di lavoro; è altresì causa di risoluzione del medesimo  
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Il presente contratto a trattazione automatizzata è inserito nel supporto magnetico  
trasmesso alla Direzione Generale dei servizi Periferici del Ministero del tesoro.

Il presente contratto viene letto confermato e sottoscritto per accettazione con effetto  
immediato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

---

IL CAPO DI ISTITUTO

---

C.M. n. 498 dell'8 agosto 1996 (prot. n. 887/N - All. 1)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ISPettorato PER LE PENSIONI  
DIVISIONE I**

Circ. n. 498  
Prot. n. 887/N  
All. 1

Roma, 11 AGOSTO 1996

Ai Dirigenti Generali e ai Capi degli Ispettorati e Servizio	LORO SEDI
Alla Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi - Div.VII	SEDE
Alla Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amm.vi - Div. XV - Ufficio per le relazioni con il pubblico	SEDE
AI Sovrintendenti Scolastici Regionali	LORO SEDI
Ai Provveditori agli Studi	LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di	TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di	BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca	BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine	BOLZANO
Ai Conservatori di Musica	LORO SEDI
Alle Accademie di Belle Arti	LORO SEDI
Alla Accademia Nazionale di Danza	ROMA
Alla Accademia Nazionale di Arte Drammatica	ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Giuridici e	

Legislativi	ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.	ROMA
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato	LORO SEDI
Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale e Relazioni Culturali Ufficio V - Reparto II-Scuola - e X	ROMA
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Div. VII	ROMA
Alla Corte dei Conti - Coordinamento del Controllo	ROMA
Alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Pensioni Civili	ROMA
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta	AOSTA
All'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale per le prestazioni Previdenziali Via Cristoforo Colombo 44	ROMA
All'I.N.P.D.A.P. Gestione Autonoma E.N.P.A.S. Via S. Croce in Gerusalemme 55	ROMA
Alle Direzioni Provinciali del Tesoro	LORO SEDI
e. p.c. Al Gabinetto dell'on.le Ministro	SEDE

OGGETTO: Personale docente ed educativo con contratto a tempo determinato;  
personale docente con contratto di incarico annuale per l'insegnamento  
della religione cattolica. Trattamento pensionistico.

L'art. 42 - comma 1 - del Testo Unico approvato con il D.P.R. 29 dicembre  
1973, n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 27 - comma 1 - della legge 29 aprile 1976, n.  
177, dispone: "Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite  
di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione  
normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo".

Sull'applicabilità della statuizione del suddetto art. 42 - comma 1 - al personale  
già denominato "non di ruolo" il Consiglio di Stato - Commissione Speciale Pubblico

Impiego, a seguito di esplicita richiesta di questo Ministero, ha espresso, nell'adunanza del 20 novembre 1995, l'unito parere n. 355.

Il predetto Consesso ha tra l'altro, affermato: "Deve pertanto ritenersi che ai docenti non di ruolo - e, più in generale, all'intero personale statale non di ruolo - non è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 42, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 27 L. 29 aprile 1976, n. 177, giacché il loro rapporto di lavoro è regolato da una normativa speciale non contrastante con i principi costituzionali".

Si forniscono, alla luce del parere di cui trattasi, le seguenti istruzioni in ordine al trattamento di quiescenza spettante al personale specificato in oggetto.

Poiché il Consiglio di Stato ha fatto riferimento alla specifica disciplina dettata per il personale "non di ruolo", occorre, per quanto riguarda i docenti "non di ruolo", tener presente innanzi tutto il precetto normativo dell'art. 8 - comma 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che prevede, per gli insegnanti, il diritto alla pensione con almeno 20 anni di servizio effettivo. Tuttavia la prescrizione di detto comma 5, considerata l'evoluzione legislativa intervenuta in materia di quiescenza, va correlata con le norme contenute nel D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 e nella legge 8 agosto 1995, n. 335 per il requisito di anzianità richiesto per l'accesso al diritto a pensione.

Si ritiene che il requisito de quo sia diverso a seconda dell'età anagrafica maturata dagli interessati.

Pertanto ai docenti di cui all'oggetto, al compimento del 65° anno di età, compete la pensione con un'anzianità di anni 20 di servizio effettiva, essendo applicabile nei loro confronti il regime del richiamato art. 8 - comma 5 - della legge n. 831 del 1961.

Ove la prestazione del servizio cessasse prima del compimento dei 65 anni di età, dovrà essere applicata la disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di pensione di anzianità; si richiamano al riguardo anche le istruzioni di cui alla circolare n. 103 - prot. 257/N - dell'8 marzo 1996 di questo Ministero.

Tale normativa deve essere osservata anche nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 25 del C.C.N.L. sottoscritto in data 4 agosto 1995, in base ai quali il personale non ha più diritto alla conservazione del posto se è stato superato il periodo massimo di assenza ivi previsto.

Si precisa che non deve procedersi alla costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 qualora gli interessati, in caso di estinzione del rapporto di impiego anteriormente al raggiungimento del 65° anno di età, abbiano maturato un'anzianità di servizio effettivo di anni 20, considerato che agli stessi spetta la pensione a carico dello Stato al compimento del predetto limite di età.

Le pensioni di reversibilità devono essere attribuite secondo le istruzioni della circolare n. 234 del 25 agosto 1995 dell'I.N.P.S. diramata da questo Ispettorato con la circolare n. 7/96 - prot. 12/N dell'8.1.1996 per i decessi avvenuti dal 17 agosto 1995 in poi.

Si fa riserva di fornire apposite disposizioni per il personale docente con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, atteso che questo Ministero ha ritenuto opportuno richiedere recentemente uno specifico parere al Consiglio di Stato in considerazione della particolare posizione giuridico-economica di detto personale.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Legislativo - e con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.

IL MINISTRO

**CONSIGLIO DI STATO**  
**Commissione Speciale Pubblico Impiego**

**ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO**

**20 NOVEMBRE 1995**

N. 171/90 - Sezione Seconda

N. 355 - Comm. Spec. P.I.

**OGGETTO:**

Ministero della pubblica istruzione. Quesito concernente l'applicabilità al personale docente non di ruolo dell'art. 42, primo co., D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 27, primo co., L. 29 aprile 1976 n. 177.

LA COMMISSIONE SPECIALE PER  
 QUESTIONI RELATIVE, AL RAPPORTO  
 DI PUBBLICO IMPIEGO.

Vista la relazione s.d., ma pervenuta il 12 febbraio 1990, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto al Consiglio di Stato il parere in ordine al quesito indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore:

**PREMESSO:**

Il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto al Consiglio di Stato se l'art. 42, primo co., D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 27 L. 29 aprile 1976 n. 177, possa ritenersi applicabile anche al personale docente non di ruolo.

La norma in questione stabilisce che il dipendente civile, che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla pensione normale se ha compiuto 15 anni di effettivo servizio".

Ad avviso dell'Amministrazione referente, il problema nasce in conseguenza della disposizione contenuta nell'art. 1, ultimo co., del cit. D.P.R. N. 1092 del 1973 per il quale 'ove non sia diversamente disposto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo'.

Attesa la rilevanza della questione, la Sez. II del Consiglio di Stato ha ritenuto di acquisire l'avviso del Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero del tesoro-I.G.O.P., i quali hanno concluso nel senso dell'inapplicabilità al personale docente non di ruolo della norma sopra richiamata.

La stessa Sez. II ha successivamente rilevato che la questione sottoposta al suo esame, ancorchè prospettata dall'Amministrazione referente con esclusivo riferimento al personale docente, si presenta negli identici termini per l'intero personale statale non di ruolo; pertanto, con nota del 16 giugno 1995, ha prospettato al Presidente del Consiglio di Stato l'opportunità di deferirne l'esame e la definizione alla Commissione speciale per il pubblico impiego.

Il Presidente del Consiglio di Stato ha provveduto in tal senso con decreto in data 21 giugno 1995.

CONSIDERATO:

L'art. 1, ultimo co., D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 condiziona l'applicabilità al personale statale non di ruolo della normativa riguardante il personale di ruolo alla mancanza di una disciplina specifica per esso dettata.

Nel caso sottoposto all'esame della commissione speciale detta disciplina invece esiste, ed è quella contenuta nell'art. 15 L. 19 marzo 1995 n. 160, per il quale "i professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo aver raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati".

La norma in questione fa quindi derivare la cessazione del rapporto d'impiego da un fatto obiettivo, costituito dalla mancata riassunzione del servizio alla scadenza del termine, a prescindere dalla causa che può averla determinata la quale, conseguentemente, non può essere assunta a giustificazione di un trattamento pensionistico da liquidare in deroga ai criteri di anzianità assicurativa e contributiva fissati dalla normativa generale.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi a seguito di una lettura in chiave costituzionale della norma in esame, che miri ad evitare, nei limiti consentiti all'interprete, ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che, per determinati profili, versano in identica situazione. Ed invero il giudice delle leggi, pronunciando su questione per molti aspetti analoga a quella ora sottoposta all'esame della Commissione speciale - e cioè la compatibilità con il principio costituzionale di eguaglianza del diverso regime dettato per le assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo dagli artt. 9, 10 e 15 L. 19 marzo 1955 n. 160 - ha ritenuto pienamente giustificata e, quindi, non illogicamente discriminante la disciplina diversificata per essi prevista, in considerazione delle peculiarità che presentano le "modalità di reclutamento ad andamento ciclico, l'assegnazione delle sedi e la conservazione del posto" degli insegnanti non di ruolo, ed ha pertanto concluso nel senso che "la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della stabilità del rapporto, è certamente diversa da quella del personale non di ruolo" (Corte cost. 2 febbraio 1988 n. 137).

Deve pertanto ritenersi che ai docenti non di ruolo - e, più in generale, all'intero personale statale non di ruolo non è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 42, primo co., D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo sostituito dall'art. 27 L. 29 aprile 1976 n. 177, giacchè il loro rapporto di lavoro è regolato da una normativa speciale non contrastante con i principi costituzionali.

P.Q.M.

in questo senso è il parere della Commissione speciale per il pubblico impiego.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Visto

IL PRESIDENTE

C.M. n. 595 del 20 settembre 1996 (prot. n. 5446/BL)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
GABINETTO**

C.M. n. 595  
Prot. n. 5446/BL

Roma, li 20 SETTEMBRE 1996

	Ai Provveditori agli Studi	LORO SEDI
	Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di	BOLZANO
	All'Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca	BOLZANO
	All'Intendente Scolastico per la Scuola località ladine	BOLZANO
	Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di	TRENTO
e p.c.	Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica	ROMA
	Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - Div. VII	ROMA
	Al Ministero del Tesoro - Direzione Generale dei Servizi Periferici	ROMA
	Al Ministero per gli Affari Esteri - Direzione Generale Relazioni Culturali Uff. V - Rep II - Scuola	ROMA
	Ai Dirigenti Generale, ai Capi degli Ispettorati e al Capo del Servizio per la Scuola Materna	SEDE
	Alla Ragioneria Centrale presso il Ministero della Pubblica Istruzione	SEDE
	Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali	LORO SEDI
	Alle Delegazioni Regionali della Corte dei Conti	LORO SEDI
	Alla Corte dei Conti -	

Ufficio Coordinamento	ROMA
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato	LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del Tesoro	LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Valle D'Aosta	AOSTA

**OGGETTO:** Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.

Si fa seguito alla C.M. n. 276 del 5 agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l'inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 1995. Il personale interessato è quello in servizio alla data del 1° gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.

## **1 - PRIMO INQUADRAMENTO**

- 1.1. - Personale docente, educativo e A.T.A. (omissis)
- 1.2. - Capi di istituto (omissis)
- 1.3. - Direttori Amministrativi dei conmservatori di musica (omissis)

### **1.4. - Insegnanti di religione**

Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:

1) docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d'insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/1988, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d'insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;

2) docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'art. 53, comma 5, della L. 11.7.1980 n. 32, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;

3) docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/1988, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali

per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 399/1988.

Tale normativa trova conferma nell'art. 66, comma 7, del nuovo C.C.N.L. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:

- a) per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1), essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l'inquadramento all'1.1.1996 viene effettuato, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1., sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31.12.1995;
- b) ai docenti di cui al precedente punto 2), a decorrere dal 1° gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205.000 a.l., previsto dal nuovo C.C.N.L. per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (L. 405.125 a.L.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. n. 399/1988;
- c) per il personale di cui al precedente punto 3), l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del C.C.N.L. previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31.12.1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.00 a. L., previsto dal C.C.N.L. (pari a L. 405.125 a.L.).

#### Esempio n. 7 - Insegnante di religione nella scuola media

Orario di servizio: ore 10 settimanali

Servizio prestato al 31.12.1995 - anni 9, mesi 4

Tattamento economico maturato al 31/12/1995

Stipendio a. L. iniziale - Tab. A D.P.R. n.399/88	L.	12.924.000		
Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali convenzionali di stipendio (L. 384.000x4)	L.	1.536.000	L.	14.460.000
Indennità di funzione - Tab. B D.P.R.n.399/88	L.	1.416.000		
Importo corrispondente a n. 4 aumenti biennali dell'indennità di funzione (L. 48.000x4)		192.000	L.	1.608.000
Art. 7 L. 438/92 (L. 20.000x12)			L.	240.000
Incremento stipendiale - Tab. A2 C.C.N.L. iniziale (L. 135.439x12)			L.	1.625.268
	Totale		L.	17.933.268
Tattamento economico spettante al 1° 1.1996				
Stipendio a. L. iniziale - Tab. B - C.C.N.L.			L.	16.205.000
n. 4 aumenti biennali di L. 405.125 cadauno (pari al 2,50% di L. 16.205.000)			L.	1.620.500
			L.	17.825.500
Assegno "ad personam" (L. 17.933.268- L. 17.825.500)			L.	107.768
	Totale a.L.		L.	17.933.268

Tuttavia, prestando l'interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sarà ridotto a 10/18, pari, cioè a L. 9.962.927 a.L.

La residua frazione di servizio prestato di anni 1 e mesi 4, da arrotondare ad anni 1, è utile ai fini dell'attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50%, conseguibile al 1° 1.1997.

## Comunicazione di Servizio prot. n.2577 del 3.10.1996

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione di Servizio prot. n.2577 del 3.10.1996

Oggetto: Incaricati di religione - apertura di partita di spesa fissa.

Facendo seguito alla comunicazione di servizio del 17.9.96 prot. n. 2490, si informa che il termine per la rilevazione del personale incaricato di religione e dei relativi dati per l'apertura della partita di spesa fissa, ai sensi della circolare ministeriale n. 947 dell'8 agosto 1996, è stato fissato per il prossimo 8 ottobre.

Tale data rappresenta anche la scadenza per le rettifiche al personale presente sull'elenco SS-13-HS-EDOF6 (dati incompleti o errati - vedi C.D.S. prot. n. 2490 del 17.9.96) e per il quale, di conseguenza, non sono state trasmesse da questo centro le relative informazioni al Ministero del Tesoro.

In data 10 ottobre verrà reso disponibile, fra le stampe centrali, l'elenco di trasmissione che unitamente ai contratti individuali di lavoro dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto dal Provveditore, alle Direzioni provinciali del Tesoro (D.P.T.).

Contestualmente verrà inviato alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro, a cura di questo centro, il supporto magnetico contenente le informazioni per l'apertura della partita di spesa fissa; è, pertanto, inderogabile che i contratti da inviare alla competente D.P.T. riflettano, anche nei minimi particolari, i dati acquisiti a sistema.

Si sottolinea la necessità che i dati comunicati a sistema siano conformi, esclusivamente, ai contratti di lavoro relativi all'anno scolastico 1996/97; si ribadisce l'importanza della data di inizio servizio che costituisce per le Direzioni provinciali del Tesoro la data di riferimento per l'effettuazione dei pagamenti.

Entro il 4 c.m. verrà resa disponibile agli uffici una apposita stampa per il controllo delle posizioni di cui trattasi.

Inoltre si precisa che, per il personale non compreso nella trasmissione preannunciata (dati non acquisiti o incompleti alla data dell'8 ottobre), si provvederà ad una successiva elaborazione secondo le date che verranno concordate con il Ministero del Tesoro e che saranno tempestivamente notificate a codesti uffici; le funzioni automatiche rimarranno quindi disponibili anche dopo tale data.

Per quanto attiene alcune situazioni che possono essersi determinate in occasione della rilevazione delle informazioni relative al personale per il quale si è già provveduto all'apertura della partita di spesa fissa (posizioni trasmesse il 16 settembre u.s. tramite supporto magnetico al Ministero del Tesoro) e che richiedono ulteriori interventi verranno impartite nei prossimi giorni ulteriori istruzioni; ci si riferisce, in particolare, alla acquisizione dei dati desunti da contratti stipulati per l'anno scolastico 1995-96 con dati difformi da quelli relativi all'anno scolastico 1996/97.

Nel frattempo codesti uffici cureranno la raccolta dei nuovi contratti 1996/97 che andranno a rettificare quelli già acquisiti per l'anno scolastico 1995/96.

A tale riguardo, a parziale rettifica di quanto riportato alle pagine 2 e 3 della comunicazione di servizio prot. n. 2522, del 20 settembre u.s., si precisa che si dovrà

fare ricorso, anche per posizioni con decorrenze antecedenti il 1° settembre 1996, al nuovo contratto relativo all'anno scolastico 1996/97.

È appena il caso di precisare che se i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l'anno scolastico 1996/97 ovvero i dati inseriti a sistema si riferiscono a quelli presenti sui contratti stipulati per l'anno scolastico 1995/96 e sono coincidenti con quelli presenti sui contratti relativi all'anno scolastico 1996/97 l'ufficio non dovrà operare alcuna variazione anche se la data di inizio comunicata a sistema risulta antecedente l'1 settembre 1996; i contratti relativi all'anno scolastico 1996/97, sottoscritti dalle parti devono essere allegati all'elenco di trasmissione (stampa SS-13-HS-EDOF5 resa disponibile il 17 settembre u.s.), debitamente sottoscritto dal Provveditore, da inoltrare alla competente Direzione provinciale del Tesoro.

Si fa, infine, richiamo alla documentazione richiesta dopo la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per precisare che tale documentazione va prodotta solo nei casi in cui si tratti di costituzione di un primo rapporto di lavoro. Ovviamente nei casi di riconferma degli incarichi, anche su dichiarazione dell'interessato, si dovrà fare riferimento alla documentazione prodotta negli anni precedenti.

IL DIRIGENTE  
A. BARILLA'

C.M. n. 713 del 22 novembre 1996 (prot. n. 117)

**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM.VI  
UFFICIO BILANCIO**

Circolare n.ro 713

Prot. n.ro 117

Roma, 22 novembre 1996

AI PROVVEDITORI AGLI STUDI	LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PROVINCIALE DI	TRENTO
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DI LINGUA ITALIANA	BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA LINGUA TEDESCA	BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LE LOCALITA' DI LINGUA LADINA	BOLZANO

Oggetto: Art. 1, comma 24 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Trasferimento alle Direzioni provinciali del Tesoro della competenza all'ordinazione del pagamento delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche.

Ad integrazione della circolare n. 497 dell'8 agosto 1996 si precisa che, a seguito del trasferimento di competenze, verificatosi in applicazione della norma in oggetto, le Direzioni provinciali del Tesoro provvederanno, ad eccezione del personale gestito in regime di Contabilità Speciale, ad ordinare il pagamento degli emolumenti maturati, fino al 31 agosto 1996, dai dipendenti interessati che sono divenuti titolari di partita di spesa fissa, a titolo di tradicesima mensilità, compenso sostitutivo per ferie non godute e differenze per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo alla parte economica del biennio 1996/97.

A tal fine dovrà essere inviata una sola comunicazione contenente i dati necessari per il pagamento degli emolumenti suindicati, liquidati dai competenti uffici di questa Amministrazione, utilizzando il modello allegato.

Le comunicazioni dovranno pervenire alle Direzioni provinciali del tesoro competenti, anche "brevi manu", a partire dalla data odierna e fino al 31 gennaio p.v., per il pagamento sulla prima rata utile, a cura dei capi delle istituzioni scolastiche, presso le quali i nominati dipendenti siano in servizio nel corrente anno scolastico o, eventualmente, dei capi delle istituzioni scolastiche, presso le quali i medesimi abbiano prestato l'ultimo servizio durante l'anno scolastico 1995/96.

Si avverte che, per il personale già retribuito sulle contabilità speciali scolastiche, la competenza ad ordinare gli emolumenti di cui trattasi rimane attribuito alle SS.LL. che potranno allo scopo avvalersi delle procedure disponibili nell'ambito del Sistema Informativo di questo Ministero.

Di conseguenza nessun adempimento è dovuto dai Capi delle istituzioni scolastiche, per detto personale.

Si coglie infine l'occasione per fornire istruzioni in merito alle modalità ed ai tempi che verranno adottati per aggiornare le partite di spesa fissa relative agli incaricati di religione già meccanizzate sulla rata di settembre ed ottobre 1996.

Ci si riferisce esclusivamente alle variazioni rese necessarie per rettificare, con i dati dei contratti individuali di lavoro stipulati per l'anno scolastico 1996/97, quelli già acquisiti per l'anno scolastico 1995/96 ed in particolare alle informazioni riguardanti l'orario d'insegnamento, l'anzianità, gli scatti e l'importo dello stipendio.

Le SS.LL. sono autorizzate ad aggiornare la relativa banca dati fino al 10 dicembre 1996.

Sulla base delle informazioni presenti alla data suindicata verrà elaborato, a cura del Centro Elaborazione Dati di Monte Porzio Catone, un supporto magnetico che verrà inoltrato alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro per gli aggiornamenti delle partite di spesa fissa e per la determinazione degli eventuali conguagli derivanti dalle variazioni acquisite, da liquidare con la prima rata utile.

Contestualmente verrà reso disponibile a codesti uffici provinciali un ulteriore opportuno elenco da inoltrare, debitamente sottoscritto dal capo dell'ufficio, alla locale Direzione provinciale del Tesoro e contenente le partite di spesa fissa per le quali sono state trasmesse alla D.G.S.P. le variazioni di cui trattasi.

Per ogni altra variazione diversa da quella sopra indicata dovrà essere seguita la procedura manuale della specifica comunicazione alla competente Direzione provinciale del tesoro, fermo restando l'obbligo di inserire nel Sistema Informativo le modifiche stesse.

Le SS.LL. sono pregate, con la più cortese urgenza, di portare la presente circolare a conoscenza delle istituzioni scolastiche, dei conservatori e delle accademie.

La presente circolare viene diramata d'intesa con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

IL MINISTRO

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

di \_\_\_\_\_

Segnalazione dei compensi maturati fino al 31 agosto 1996 da corrispondere al personale docente di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica

COGNOME  
NOME  
Codice Fiscale

numero iscrizione D.P.T:

Check

--	--	--	--	--	--	--

--	--

(i dati sono ricavabili dagli elenchi di accompagnamento dei cedolini di stipendio modello SM39)

Tipo del compenso da liquidare

Codice D.P.T.

IMPORTO  
(al lordo delle ritenute  
prev.li ass.li ed erar.li)

Rateo di 13ma maturato  
fino al 31 agosto 1996

368

Arretrati C.C.N.L. fino  
al 31 agosto 1996

369

Compenso ferie non godute

370


Si autorizza il pagamento

Data,

IL CAPO D'ISTITUTO